

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI COMMISSIONI RIUNITE XII (AFFARI SOCIALI) XIII (AGRICOLTURA)

AUDIZIONI INFORMALI

Nell'ambito dell'esame dei seguenti schemi di decreto:

schema di decreto legislativo, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (atto n. 381)

schema di decreto legislativo, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (atto n. 382)

schema di decreto legislativo, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (atto n. 383)

DOCUMENTI DEPOSITATI

Martedì 24 maggio 2022

Sindacato italiano veterinari liberi professionisti (SIVeLP)	pag.	1
Federazione nazionale Ordini veterinari italiani (FNOVI)	pag.	2
Federcaccia	pag.	25
Associazione nazionale medici veterinari italiani (ANMVI)	pag.	40
Arci Caccia nazionale	pag.	44
Lega anti vivisezione (LAV)	pag.	46

Lunedì 30 maggio 2022

Legambiente-LIPU-WWF	pag.	73
Associazione Nazionale Italiana Imprese Settore Animali Domestici (AISAD)- Confesercenti	pag.	148
Federazione ornicoltori italiani (FOI)	pag.	154

CONTRIBUTI PERVENUTI

Lega Protezione Pappagalli Italiana (LPPI)	pag.	167
Dott. Luca Gorreri, esperto del comparto ornitologico	pag.	173
Esotika Pet Show	pag.	175
Comitato nazionale difesa animali familiari	pag.	191
Agrinsieme	pag.	195
Coldiretti	pag.	209
Ente nazionale protezione animali (ENPA)	pag.	214
Prof. Adriano Martinoli, Dipartimento di Scienze teoriche e applicate dell'Università degli Studi dell'Insubria	pag.	220
Associazione nazionale imprese per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia (ASSALCO)	pag.	224

Audizione Camera atti AG_382 e AG_383

Il Sindacato Italiano Veterinari Liberi Professionisti (SIVeLP) alla lettura degli atti AG_382 e AG_383 rileva alcune osservazioni da integrare o modificare.

AG_382

Art.4 comma 1 lettera b)

- all'interno della rete veterinaria nazionale deve essere indicato anche il veterinario aziendale, come da DM 7 dicembre 2017, in quanto il medico veterinario libero professionista è presente quasi quotidianamente nelle realtà zootecniche.

Art 8 comma 1.

-La normativa italiana prevede con la legge 196/99 e il DM 7 dicembre 2017 che *“Il veterinario aziendale di cui all'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n.117 del 2005 è un medico veterinario, libero professionista, che opera professionalmente e con carattere di continuità, con un rapporto diretto con l'operatore, definito con atto formale”*. Prevedere che possano esserci altre figure di medici veterinari liberi professionisti che operano per questi eventi senza continuità nelle aziende zootecniche genera la stessa identica confusione e i disguidi che si sono creati con l'identificazione, senza una normativa di riferimento, dei “medici veterinari accreditati” per la compilazione del Benessere animale in *Classyfarm*.

Una situazione che sta ancora generando problemi nella responsabilità della gestione dei dati e accesso alla banca dati.

La delega di attività ai medici veterinari non ufficiali da parte delle autorità sanitarie deve prevedere anche un pagamento dei medici veterinari liberi professionisti in quanto stanno svolgendo una “funzione ufficiale” Ribadiamo che il medico veterinario aziendale sta svolgendo una funzione pubblica e deve essere remunerata dal SSN. Più volte abbiamo fatto presente che questo è l'anello debole dell'istituzione del Veterinario Aziendale e della difficoltà a fare partire la rete di epidemio-sorveglianza prevista con *Classyfarm*. Un intervento che ha già le sue coperture all'interno del Ministero della Salute.

Art. 11 comma 2

La normativa prevede la presenza di un medico veterinario aziendale responsabile, come già indicato la presenza di figure non previste dalla normativa ha generato problemi nelle aziende zootecniche e nel controllo sanitario delle stesse. Il medico veterinario aziendale deve approntare tutti i piani di biosicurezza, del benessere e di verifica che questi piani abbiano effetto.

La soluzione è quella prevista già per la Detenzione della scorta di Farmaci nelle aziende zootecniche che prevede la presenza identificata e certificata di un medico veterinario sostituto del “ Veterinario aziendale”. Questa scelta ha sgomberato il campo da problemi e da rimpallo di responsabilità.

AG_383

Art 12

Riteniamo importante richiedere il Certificato antimafia alle associazioni che possono essere affidatarie degli animali

Segreteria Presidenza e Organi Collegiali

Roma, 24 maggio 2022

Alla cortese attenzione della
Segreteria della XIII Commissione Agricoltura
Camera dei deputati

VIA EMAIL

**Oggetto: Audizione informale in videoconferenza su Atti del Governo n. 382 e 383 -
24/05/2022, h 12 - Commissioni riunite XII - XIII - Camera dei deputati.**

Spett.le Segreteria,

con riferimento all'audizione in oggetto, si trasmette su indicazioni del Presidente FNOVI
Dott. Gaetano Penocchio la documentazione in allegato.

Cordiali saluti

L'Ufficio FNOVI
Dott.ssa Claudia Fortunato

Allegato

Roma, 23 maggio 2022

Audizione informale in videoconferenza su Atti del Governo n. 382 e 383 - Martedì 24/05/2022 - Commissioni riunite XII - XIII - Camera dei deputati

Come certo noto e cito dalla documentazione parlamentare dello scorso 8 febbraio [Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente \(camera.it\)](#) la legge costituzionale n. 1 del 2022 ha introdotto un nuovo comma all'articolo 9 della Costituzione, al fine di riconoscere - nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione – il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. E' stato inoltre inserito un principio di tutela degli animali, attraverso la previsione di una riserva di legge statale che ne disciplini le forme e i modi.

È al contempo oggetto di modifica l'articolo 41 della Costituzione in materia di esercizio dell'iniziativa economica. In primo luogo, si interviene sul secondo comma stabilendo che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli già vigenti, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana.

A questi fondamenti costituzionali vanno aggiunte due considerazioni: la salute degli animali non può essere garantita se non tramite la tracciabilità degli animali e delle “strutture” dove vivono.

Il medico veterinario, come prescrive il Codice deontologico della professione, all' Art. 1- *Il Medico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio della collettività e a tutela della salute degli animali e dell'uomo. In particolare, dedica la sua opera:*

alla protezione dell'uomo e degli animali dai pericoli e danni derivanti dall'ambiente, dalle malattie degli animali e dal consumo delle derrate o altri prodotti di origine animale;

alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e alla tutela del loro benessere;

alla conservazione e allo sviluppo funzionale del patrimonio zootecnico;

alla conservazione e alla salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio faunistico ispirate ai principi di tutela della diversità biologica e della coesistenza compatibile con l'uomo;

alle attività legate alla vita degli animali d'affezione, da competizione sportiva ed esotici;

alla promozione del rispetto degli animali e del loro benessere in quanto esseri senzienti;

alla promozione di campagne di prevenzione igienico-sanitaria ed educazione per un corretto rapporto uomo-animale-ambiente;

alle attività collegate alle produzioni alimentari, alla loro corretta gestione e alla valutazione dei rischi connessi alla gestione della sicurezza alimentare.

Infine, ma non per importanza, il medico veterinario ha il ruolo di conciliare le istanze dei (pazienti) animali con quelle dei proprietari. Anche nell'ambito della medicina veterinaria vale il principio bioetico della non maleficenza e come unica professione della salute che si occupa di animali, l'approccio sanitario di una norma complessa come il Regolamento 2016/429 e la sua applicazione in Italia ci trova assolutamente a favore.

Consapevoli della complessità e della vastità di queste norme ma anche della loro importanza, siamo a favore di tutte le regole sulla identificazione e registrazione in anagrafe animali dei singoli e delle strutture dove sono detenuti gli animali.

Solo la tracciabilità consente di garantire la salute pubblica.

Dopo due anni di pandemia e di zoonosi emergenti – notizie di attualità – dovrebbe essere chiaro a tutti che la salute del pianeta e dei suoi abitanti è una sola.

Gli effetti negativi delle azioni umane sul pianeta devono essere prevenuti perché è evidente quali sono le conseguenze dell'erosione degli habitat.

Il commercio di animali selvatici ed esotici ha effetti deleteri sia nei paesi di origine che in quelli di destinazione.

Quindi è necessario stabilire regole precise come queste previste dall'atto 383 ma sono necessarie anche alcune modifiche - dettagliate di seguito.

In Italia sono presenti moltissimi animali detenuti come animali da compagnia o meglio e in alcuni casi, più precisamente come animali non destinati al consumo alimentare.

Tutti questi animali devono poter essere tracciabili come tutti gli animali che vivono a stretto contatto con l'uomo in Italia.

Non riteniamo sia questa la sede per proporre riflessioni bioetiche – che dovranno comunque essere affrontate in un prossimo futuro – e pertanto limitiamo le nostre considerazioni sugli aspetti regolamentari che hanno motivazioni solide e richiami ad altre norme già in vigore.

Vogliamo ricordare che pochi giorni fa (il 22 maggio) è stata celebrata la Giornata della Biodiversità e vale la pena di citare quanto pubblicato da ISPRA:

Secondo un rapporto dell'IPBES del 2020, dal titolo "Pandemics", le cause alla base delle pandemie sono gli stessi cambiamenti ambientali globali che guidano la perdita di biodiversità e il cambiamento climatico. Questi includono il cambiamento dell'uso del suolo, l'espansione e l'intensificazione dell'agricoltura e il commercio e il consumo di specie animali selvatiche. Questi fattori di cambiamento portano la fauna selvatica, il bestiame e le persone a un contatto più stretto, consentendo ai microbi animali di infettare le persone e portare a infezioni, a volte focolai, e più raramente in vere pandemie, che si diffondono attraverso reti stradali, centri urbani e rotte globali di turismo e commercio. Il recente aumento esponenziale dei consumi e degli scambi, trainato dalla domanda nei paesi sviluppati e nelle economie emergenti, nonché dalla pressione demografica, ha portato a una serie di malattie emergenti che hanno origine principalmente nei paesi in via di sviluppo con elevato livelli di biodiversità, guidate dai modelli di consumo globali.

[Giornata Onu per la diversità biologica. "Costruire un Futuro Condiviso per tutta la Vita" è il tema scelto per il 2022 — Italiano \(isprambiente.gov.it\)](#)

Ben vengano quindi norme per regolamentare un ambito finora privo di regole per tutelare la salute pubblica.

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (Parere ai sensi degli articoli 1 e 14, comma 2, della legge 22 aprile 2021, n. 53)

Atto n. 382

Testo	Azione proposta	Motivazione	Note
<p>ART. 2 <i>(Definizioni)</i></p> <p><i>1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento e le seguenti:</i> (..) g) <i>“pertinenti persone fisiche o giuridiche”</i>: <i>persone fisiche e giuridiche diverse dagli operatori che a</i></p>	<p>Aggiungere <i>medici</i> prima di <i>veterinari</i> – qui e in tutti gli articoli seguenti</p>	<p>L'art 1 della Legge 8 novembre 2021, n. 163 Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti. (21G00176) Entrata in vigore dal 04/12/2021 (GU n.276 del 19-11-2021) ha stabilito che la professione è del medico veterinario. Correttamente l'art. 8 parla di medici veterinari</p>	

<p><i>qualsiasi titolo, anche per un breve periodo, sono responsabili di animali, inclusi i medici veterinari, i professionisti della sanità degli animali acquatici, i professionisti degli animali, i proprietari e i detentori degli animali da compagnia;</i></p> <p><i>h) “professionista degli animali”: una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai medici veterinari;</i></p> <p><i>i) “operatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo</i></p>	<p>Non è chiaro l’ambito di attività dei professionisti degli animali e vanno quindi precisato.</p>	<p>In Italia l’ambito riservato alla professione medico veterinaria non è ad oggi definito in una norma.</p>	<p>Vedere nota all’art. 8</p>
---	---	--	-------------------------------

<p><i>limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i medici veterinari;</i></p> <p><i>m) per “ambulatori o cliniche veterinarie” di cui all’articolo 4, punto 27), lettera b), del regolamento si intendono quelli elencati nell’accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003.</i></p>	<p>“ambulatori o cliniche veterinarie</p> <p>Sostituire con Strutture medico veterinarie</p>	<p>in coerenza con la norma richiamata. Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003</p>	
<p>ART. 8</p>			

<p><i>(Delega di attività a veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente)</i></p> <p>(..)</p> <p><i>4. Il Ministro della salute con proprio decreto, può prevedere che persone fisiche, diverse dai medici veterinari, o persone giuridiche siano autorizzate dall'autorità competente ad eseguire le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con l'esclusione di tutte le attività mediche riservate e rientranti nella competenza propria della professione del medico veterinario. In tal caso, a detti soggetti, si applicano</i></p>		<p>L'unica norma, per quanto datata, che elenca le prestazioni medico veterinarie è il DECRETO 19 luglio 2016, n. 165.</p> <p>Va previsto un suo aggiornamento e/o una norma che definisce <i>la competenza propria della professione del medico veterinario</i></p>	<p>Si ritiene opportuna la definizione delle attività delegabili alle persone fisiche/giuridiche, diverse dai medici veterinari al fine di evitare sovrapposizioni di compiti e funzioni</p>
--	--	--	--

<p><i>le responsabilità previste dall'articolo 12 del regolamento.</i></p>			<p>DECRETO 19 luglio 2016, n. 165 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolamentate, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27. Medici veterinari, farmacisti, psicologi, infermieri, ostetriche e tecnici sanitari di radiologia medica.</p> <p>https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-08-29&atto.codiceRedazionale=16G00177&elenco30giorni=false</p>
<p><i>ART. 11 (Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale)</i></p> <p><i>1. In deroga al comma 1, l'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazione aziendale, può</i></p>			

<p><i>incaricare più di un veterinario aziendale definendo formalmente i compiti assegnati a ciascuno e informandone l'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017.</i></p>	<p>questa previsione genera solo sovrapposizioni di ruoli e compiti. si ritiene indispensabile un unico soggetto autorizzato ad operare per conto dell'allevatore.</p>	<p>Nella gestione di alcuni allevamenti può certamente rendersi necessario anche l'intervento di più Medici Veterinari esperti, che si occupano in modo saltuario di alcuni aspetti specifici, come l'alimentazione, la podologia, la ginecologia, la qualità delle produzioni ecc.... ma questi professionisti non coincidono con il ruolo del Veterinario Aziendale definito dal MINISTERO SALUTE – Decreto ministeriale 07 dicembre 2017 Sistema di reti di epidemiosorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale</p>	<p>Vale la pena di ricordare che ClassyFarm è inserito nel portale nazionale della veterinaria (www.vetinfo.it), e consente la rilevazione, la raccolta e la elaborazione dei dati relativi ad aree di valutazione (biosicurezza; benessere animale; parametri sanitari e produttivi; alimentazione animale; consumo di farmaci antimicrobici; lesioni rilevate al macello). Si tratta di uno strumento efficace per rafforzare la prevenzione delle malattie animali e la lotta all'antimicrobico resistenza e rendere più efficiente il controllo ufficiale da parte delle Autorità competenti, ma nello stesso tempo offre agli allevatori le condizioni per migliorarsi e tendere all'eccellenza.</p> <p>L'allevatore, in qualità di Operatore del settore alimentare (OSA) nel designare per il proprio allevamento il Veterinario Aziendale con atto formale, tramite l'allegato 3 del DM. 07/12/2017, gli conferisce al contempo anche il ruolo di interlocutore unico con il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi, risulta evidente l'importanza di avere un riferimento unico e facilmente raggiungibile soprattutto in caso di emergenze sanitarie.</p> <p>Il Veterinario aziendale rappresenta pertanto l'interfaccia tra operatore e autorità competente</p>
--	--	--	--

			anche nella gestione delle emergenze sanitarie e affianca e supporta l'allevatore nelle scelte strategiche di gestione dell'allevamento per migliorare le condizioni di sanità e benessere animale
<i>a) le check list informatizzate per l'individuazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 che devono essere inseriti nel sistema "ClassyFarm.it";</i>	È estremamente importante che la designazione del Veterinario Aziendale sia associata all'allevamento nella Banca Dati Nazionale (BDN).		Il Veterinario Aziendale inserisce i dati dell'autocontrollo e delle visite di sanità animale in Classyfarm, un sistema elettronico nato nel 2017, presentato come bozza operativa nel luglio 2018, implementato anche con la collaborazione FNOVI dal maggio 2019 ma, ad oggi purtroppo non ancora ultimato, tanto da prevedere una proroga di ulteriori 24 mesi dell'utilizzo di registrazioni cartacee.
<i>le modalità operative e le frequenze minime per l'esecuzione delle visite di sanità animale di cui all'articolo 25 del regolamento</i>		Per definire la frequenza e le modalità della visita di sanità animali, la FNOVI, condivide pienamente quanto la Federazione Veterinari Europei (FVE) ha pubblicato in merito, ovvero indicazioni molto chiare e circostanziate riguardanti tutti i tipi di allevamenti di animali produttori di alimenti precisando anche che il rapporto tra allevatore e Medico Veterinario Aziendale debba essere di tipo one - on - one contract.	https://fve.org/cms/wp-content/uploads/061-AHL-visits_adopted.pdf

		<p><u><i>Le visite veterinarie regolari hanno un grande impatto sul benessere degli animali e sull'efficienza economica, oltre che sulla riduzione dell'uso di antibiotici e sulla sostenibilità.</i></u></p> <p><u><i>Lo dimostrano i Paesi che già attuano visite sanitarie regolari.</i></u></p>	
--	--	---	--

CAMERA DEI DEPUTATI
N.383

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (383)

(articoli 1 e 14, commi 1 e 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53)

Trasmesso alla Presidenza il 6 maggio 2022

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016 IN MATERIA DI COMMERCIO, IMPORTAZIONE, CONSERVAZIONE DI ANIMALI DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA E FORMAZIONE PER OPERATORI E PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI, ANCHE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI FOCOLAI DI ZONOSI, NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI NORME PENALI VOLTE A PUNIRE IL COMMERCIO ILLEGALE DI SPECIE PROTETTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B) N), O) P) E Q), DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53.

TESTO	Azione proposta	Motivazione	Note
Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione; (..)	Aggiungere artt. 7 e 41	Nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione sono stati introdotti il principio di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. E' stato inoltre inserito un principio di tutela degli animali, È al contempo oggetto di modifica l'articolo 41 della Costituzione in	Fonte: https://temi.camera.it/leg18/temi/modifiche-agli-articoli-9-e-41-della-costituzione-in-materia-di-tutela-dell-ambiente.html

		materia di esercizio dell'iniziativa economica.	
<p>ART. 1 <i>(Ambito di applicazione e definizioni)</i></p> <p>a) Il presente decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.</p> <p>b) Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni, dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357:</p>	<p>Più opportuno utilizzare le definizioni contenute nel decreto</p> <p>MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL</p>	<p>L'ambito dell'atto comprende anche specie animali che rientrano in altre norme già in vigore; ad esempio, quelle</p>	<p>DECRETO LEGISLATIVO 15 dicembre 2017, n. 230</p> <p>Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive</p>

<ul style="list-style-type: none"> • <i>stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia, gli ambulatori o le cliniche veterinarie, di cui all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;</i> 	<p>TERRITORIO E DEL MARE</p> <p>DECRETO 19 gennaio 2015 Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 157/1992.</p> <p>Sostituire la parte evidenziata con "Strutture medico veterinarie"</p>	<p>finalizzate alla protezione della biodiversità (specie invasive aliene). Peraltro, citate nelle considerazioni</p> <p>Ai sensi dell'accordo Stato Regione sulle strutture medico veterinarie sono previsti anche studi, ospedali e pronto soccorsi che verrebbero esclusi citando</p>	<p>CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO DELIBERAZIONE 26 novembre 2003 Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano per la definizione dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi richiesti per l'erogazione delle</p>
--	---	--	--

		solo ambulatori e cliniche.	prestazioni veterinarie da parte di strutture pubbliche e private. (GU Serie Generale n.297 del 23-12-2003 - Suppl. Ordinario n. 195)

<p>ART. 3 <i>(Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi)</i></p> <p>1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, è vietato a chiunque importare, detenere, commerciare animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.</p> <p>2. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4, il divieto di cui al comma 1, non si applica:</p> <p>a) ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73;</p> <p>b) agli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;</p>	<p>Aggiungere ... ambiente di provenienza</p>	<p><i>Ambiente naturale</i> è definizione equivocabile che potrebbe vanificare le finalità della norma. Va quindi precisato che si tratta dell'ambiente di provenienza o nascita dell'animale.</p>	
--	---	--	--

<p>c) alle specie inserite nell'elenco di cui all'articolo 5;</p> <p>d) agli animali sequestrati o confiscati e affidati ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3;</p> <p>e) agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230;</p> <p>f) agli insetti;</p>	<p>Non è nota la motivazione per l'esclusione degli insetti. Vanno previsti anche perché vettori di agenti patogeni.</p>		
<p>ART. 4 <i>(Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità)</i></p> <p>1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, è vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità</p>			

<p>pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni. (..)</p>	<p>Aggiungere dopo specie selvatica <i>esotica</i>.</p>	<p>Anche alcune specie esotiche possono essere pericolose etc. Inoltre tutti gli articoli fanno riferimento alle specie esotiche e selvatiche.</p>	
<p>ART. 5 <i>(Elenco delle specie di animali da compagnia)</i></p> <p>.. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia è consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del</p>	<p>Si auspica che l'elenco venga stilato tenendo conto delle</p>	<p>Individuare i criteri per stilare l'elenco potrebbe</p>	<p>Utilizzando il Sistema AIDA Tariffa doganale d'uso integrata è possibile individuare i codici e quindi estrapolare i dati relativi al commercio di animali.</p>

<p>regolamento (UE) 2016/429. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del decreto di cui al primo periodo, è consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429.</p> <p>2. L'elenco delle specie di cui al comma 1, è redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, sociali, fisiche, biologiche, etologiche.</p>	<p>popolazioni di specie più diffuse in Italia e detenute a scopo di compagnia.</p> <p>Non è chiaro quali siano le ragioni fisiche.</p> <p>Eliminare comportamentali</p>	<p>richiedere tempo.</p> <p>etologiche e comportamentali sono inutili quasi sinonimi</p>	<p>Anche il sistema TRACES fornisce dati utili per quantificare il commercio di animali.</p>
---	--	--	--

<p>ART. 6 <i>(Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica)</i></p> <p>1. I detentori di animali di specie selvatiche esotiche di cui all'articolo 3, comma 1, non incluse nel decreto di cui all'articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 5, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari purché il detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere.</p>	<p>Sarebbe più coerente con le finalità della norma non prevedere un ulteriore anno ma consentire la detenzione dei soggetti acquisiti nell'anno precedente all'entrata in vigore.</p>		
<p>ART. 7 <i>(Disposizioni per detentori)</i></p> <p>1. I detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore</p>	<p>Sarebbe più coerente con le finalità della norma non prevedere un ulteriore anno ma consentire la detenzione dei</p>		

<p>del presente decreto, sono autorizzati a tenerli e a commercializzarli.</p> <p>2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.</p>	<p>soggetti acquisiti nell'anno precedente all'entrata in vigore.</p> <p>Va esplicitato anche qui il divieto di riproduzione</p>		
---	---	--	--

FEDERCACCIA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016 IN MATERIA DI COMMERCIO, IMPORTAZIONE, CONSERVAZIONE DI ANIMALI DELLA **FAUNA SELVATICA ED ESOTICA** E FORMAZIONE PER OPERATORI E PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI, ANCHE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI FOCOLAI DI ZONOSI, NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI NORME PENALI VOLTE A PUNIRE IL COMMERCIO ILLEGALE DI SPECIE PROTETTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B) N), O) P) E Q), DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o) p) e q);

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), e, in particolare, gli articoli 268 e 289;

Visto il regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;

Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'articolo 18, che prevede, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo *status* di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la rintracciabilità di alcuni animali terrestri detenuti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e, in particolare, l'articolo 17, relativo alla regolamentazione degli allevamenti di fauna selvatica;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 182, laddove attribuisce alla Sanità militare l'applicazione delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, nonché la responsabilità in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, relativamente alle funzioni di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in particolare l'articolo 47, che prevede la possibilità di trasmissione di dichiarazioni per via telematiche se conformi all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e l'articolo 76, inerente alle norme penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 533, laddove prevede che gli organi del servizio veterinario militare provvedono, tra l'altro, alla medicina legale, alla sanità pubblica e polizia veterinaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 28 febbraio 2003 recante il Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.52 del 4 marzo 2003;

Visto l'accordo 10 luglio 2014 recante "Accordo sullo schema di linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2014, n. 206;

Sentite le Associazioni di categoria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome e di Trento e di Bolzano nella seduta del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, **dell'interno**, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della difesa,

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni, **dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357:**

- a) **specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie; (manca una definizione di specie selvatica ed esotica);**
- b) **popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;**
- c) **ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate;**
- d) **autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano;**
- e) **non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana;**
- f) **reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;**
- g) **introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale;**
- h) **immissione: qualsiasi azione di reintroduzione e/o ripopolamento di esemplari di popolazioni **autoctone** e non autoctone.**

3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) **specie selvatiche autoctone: specie di fauna di cui al comma 2 lettera d);**
- b) **specie selvatiche esotiche: specie di fauna di cui al comma 2 lettera e);**
- c) **animale da compagnia: animale appartenente ad una delle specie di cui all'Allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ed elencate nel decreto di cui all'articolo 5;**
- d) **stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia, le abitazioni in cui sono detenuti richiami vivi di cui all'articolo 5, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, gli ambulatori o le cliniche veterinarie, di cui all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;**
- e) **rifugi per animali: stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;**
- f) **BDN: la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, già istituita con l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari.**

ART. 2
(Autorità competenti)

1. Il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, responsabile:

a) delle misure per il controllo e la riduzione delle malattie negli animali selvatici, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, in conformità al regolamento (UE) 2017/625;

b) delle misure da adottare, in materia di benessere degli animali selvatici tenuti in cattività e da compagnia, per la tutela e il rispetto etologico delle varie specie **ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;**

c) del coordinamento delle autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione, prevenzione e controllo delle malattie degli animali selvatici trasmissibili agli animali da reddito o da compagnia o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.

2. Il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i Servizi veterinari delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità sanitarie locali di seguito denominate "ASL", e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorità competenti per la applicazione delle disposizioni del presente decreto e per l'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.

ART. 3

(Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi)

1. Fatto salvo quanto disposto al comma 2, è vietato a chiunque importare, detenere, commerciare animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale.

2. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4, il divieto di cui al comma 1, non si applica:

a) ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73;

b) agli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;

c) alle specie inserite nell'elenco di cui all'articolo 5;

d) agli animali sequestrati o confiscati e affidati ai sensi dell'articolo 13, commi **1, 2 e 3;**

e) agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230;

f) agli insetti;

g) agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo **le normative vigenti;**

h) agli animali delle specie non incluse nel decreto di cui all'articolo 4, **comma 2, in conformità alla normativa vigente per essere destinati al consumo umano o animale.**

ART. 4

(Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità)

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, è vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni.
2. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari.
3. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai detentori di animali impiegati nei progetti di reintroduzione o **nei piani e attività di** ripopolamento autorizzati secondo **le normative vigenti** e ai seguenti stabilimenti :
 - a) giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73;
 - b) stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;
 - c) aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, autorizzate dal Ministero della transizione ecologica sentita l'Autorità scientifica CITES di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996, d'intesa con l'ASL competente per territorio, sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4;
 - d) mostre faunistiche permanenti, nonché le esibizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35) del regolamento delegato 2035/2019 autorizzate dalla Prefettura-UTG, d'intesa con le ASL, territorialmente competenti sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4, e di eventuali criteri più restrittivi adottati dalla Prefettura-UTG territorialmente competente;
 - e) stabilimenti di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014 e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, autorizzati, se necessario, dal Ministero della transizione ecologica anche alla detenzione di esemplari delle specie di cui al comma 1, d'intesa con l'ASL competente per territorio;
 - f) centri di recupero per animali selvatici in difficoltà, **stabilimenti di cui agli articoli 16 e 17, stabilimenti di cui all'articolo 14, comma 12 e 13 della** legge 11 febbraio 1992, n. 157, limitatamente alle specie selvatiche autoctone (**questo comporterà il divieto di utilizzo della quaglia giapponese (*Coturnix coturnix japonica*) per fini venatori, cinofili, di allevamento e alimentari**).
 - g) rifugi per animali sequestrati o confiscati:
 - 1) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;
 - 2) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
 - 3) reparti per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri;
 - 4) centri di detenzione di animali di specie esotiche invasive attivati dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, unicamente nel caso di esemplari di specie incluse

nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

4. I criteri generali minimi, di cui al comma 3, lettere c) e d), sono adottati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura. Il decreto stabilisce le modalità di confinamento degli esemplari e le misure idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi sanitari e le misure per garantire il benessere degli esemplari.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), stabilisce le specie detenibili, il numero massimo di esemplari per ciascuna specie, le modalità di confinamento degli animali. Gli animali detenuti non possono essere fatti riprodurre oltre il numero massimo di esemplari detenibili, salvo il previo aggiornamento dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve essere aggiornata prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari.

6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, e quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, contengono specifiche prescrizioni concernenti la detenzione degli esemplari delle specie inserite nell'elenco di cui al comma 2.

7. I decreti di cui ai commi 2 e 4, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 5

(Elenco delle specie di animali da compagnia)

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la detenzione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia è consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, **da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità**, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta ~~centottanta~~ giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del decreto di cui al primo periodo, è consentita la detenzione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429.

2. L'elenco delle specie di cui al comma 1, è redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, sociali, fisiche, biologiche, etologiche.

ART. 6

(Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica)

1. I detentori di animali di specie selvatiche esotiche di cui all'articolo 3, comma 1, non incluse nel decreto di cui all'articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo **entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 5**, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari purché il detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere.

2. I soggetti delle strutture sottoelencate che detengono esemplari vivi delle specie comprese nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, non incluse nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59 sono tenuti a farne denuncia entro

novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le seguenti modalità:

- a) gli stabilimenti in possesso della licenza di giardino zoologico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73: alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica;
- b) le aree protette di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c): alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica ai fini del rilascio o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4, **comma 3**;
- c) gli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d): alla Prefettura-UTG territorialmente competente ai fini del rilascio o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4;
- d) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26: al Ministero della salute, o all'ASL territorialmente competente o al Comune in base alla precedente autorizzazione ai fini dell'integrazione con le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 6;
- e) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230: alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica, ai fini dell'integrazione dell'autorizzazione con le prescrizioni di cui all'articolo **4**, comma 6.

3. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, che detengono animali di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, compresi nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e non inclusi nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, denunciano alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'articolo 4, comma 2. **Il Prefetto, tenuto conto dell'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica, può autorizzare la detenzione degli esemplari stessi, acquisite le valutazioni della ASL competente per territorio in ordine alla tutela della salute pubblica, all'idoneità delle strutture di custodia dei suddetti esemplari in funzione del loro benessere e della corretta sopravvivenza nonché della compatibilità con la detenzione in cattività e dell'idoneità delle misure adottate al fine di impedirne la riproduzione o la fuga, sempre che siano state adottate efficaci modalità di confinamento.**

4. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche in caso di modifica del decreto di cui all'articolo 5 **in relazione alle nuove specie introdotte**. Le disposizioni dei commi 2, 3 si applicano anche in caso di modifica dell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e il termine di novanta giorni **per la denuncia** decorre dalla data di pubblicazione del decreto di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

6. I circhi e le mostre faunistiche viaggianti sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, fino al termine della vita naturale degli stessi purché siano adottate misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli esemplari. È fatto divieto a circhi e mostre faunistiche viaggianti di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 7

(Disposizioni per detentori)

1. I detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 acquisiti a qualsiasi titolo **entro un anno dall'entrata in vigore** del presente decreto, sono autorizzati a tenerli e a commercializzarli.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

ART. 8

(Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali)

1. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, **nel rispetto della pianificazione vigente**, le caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono gli animali dei precedenti articoli ove non già oggetto di specifica norma nazionale o unionale e ad esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e, g).
2. **Gli stabilimenti già autorizzati o riconosciuti devono adeguarsi alle prescrizioni relative alle caratteristiche funzionali e strutturali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.**
3. **Il mancato rispetto delle previsioni di cui al decreto comma 1, è una violazione punibile dall'Autorità competente, con la sospensione o il ritiro dei titoli autorizzativi posseduti.**

ART. 9

(Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia)

1. Con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i centri di referenza nazionale **nonché le società scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, sono definite** con apposito manuale operativo le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia.
2. Le Autorità locali competenti provvedono affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative.
3. La partecipazione degli operatori alle attività formative organizzate dalle Autorità di cui al comma 1, è a carico degli operatori stessi.

ART. 10

(Vigilanza sanitaria)

1. Ai soggetti di cui **al presente decreto** si applicano le norme vigenti di vigilanza sanitaria anche attraverso la tempestiva esecuzione dell'indagine epidemiologica in caso di episodi di mortalità la cui causa non è certa.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui **al medesimo comma**, garantiscono il coinvolgimento diretto o indiretto dei laboratori di sanità animale di cui agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

ART. 11

(Vendita a distanza al pubblico)

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, chiunque pubblici, anche per il mezzo della carta stampata annunci di animali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), in vendita o cessione, deve inserire, ai sensi della normativa vigente, l'identificativo dell'animale o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge, nell'annuncio stesso o comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti. I suddetti animali devono essere accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie.

ART. 12

(Individuazione delle associazioni e degli enti)

1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, devono disporre, in forma permanente di stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN e devono inoltrare domanda alla competente direzione generale del Ministero della salute.
2. La domanda di cui al comma 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) nome, indirizzo e contatti mail, pec e telefonici dello stabilimento;
 - b) nome, indirizzo e contatti mail, pec e telefonici dell'Associazione;
 - c) numero unico dello stabilimento prodotto dalla BDN;
 - d) atto costitutivo dell'Associazione;
 - e) statuto dell'Associazione e Sede legale dell'Associazione;
 - f) codice fiscale dell'Associazione;
 - g) iscrizione dell'Associazione alla Camera di commercio, se prevista;
 - h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo a:
 - 1) estremi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale e regionale;
 - 2) indicazione delle specie animali e del numero massimo di animali ospitabili ai fini del presente decreto anche con riferimento alle specie pericolose;

l) numero associati;

m) relazione sulle attività già svolte.

3. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate le associazioni e gli enti che svolgono i compiti di cui al comma 1. In fase di prima applicazione nel sito web del Ministero della salute sono pubblicate tutte le associazioni che risultano iscritte alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sono sottoposte annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti della registrazione dello stabilimento effettuata dalla competente Direzione generale del Ministero della salute, che, in caso di assenza procede alla revoca del riconoscimento.

5. Il Ministero della salute ripartisce, alle associazioni o agli enti individuati in conformità al comma 1, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto Ministero.

6. La ripartizione di cui al comma 5, è effettuata, il 15 ottobre di ogni anno, sulla base delle entrate disponibili e sarà corrisposta in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attività svolte nell'anno solare precedente e rendicontate al Ministero della salute entro il 31 gennaio successivo, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati.

7. In sede di prima applicazione del presente decreto e limitatamente alla ripartizione delle entrate di cui al comma 5, **continua a trovare applicazione il decreto del Ministro della salute adottato in attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.**

ART 13.

(Custodia degli animali)

1. Gli esemplari delle specie di cui al presente decreto che sono oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi unicamente presso i seguenti rifugi per animali:

- a) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;
- b) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- c) reparti per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri;
- d) centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci giorni presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie;
- e) centri di recupero tartarughe marine (C.R.T.M.) di cui all'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici. (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014). Nel caso di tartarughe marine non più rilasciabili in natura, il responsabile del centro invia al Ministero della transizione ecologica la certificazione del medico veterinario e si rende disponibile al trasferimento presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.

2. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo per violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora non sia possibile collocarli in uno dei rifugi di cui al comma 1, sono affidati con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a dieci giorni a un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute in BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie che assicuri l'impossibilità di fuga degli animali, l'adozione di misure idonee a prevenire rischi sanitari e adeguate condizioni di benessere.
3. A seguito della confisca, gli esemplari sono destinati a uno dei rifugi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, o, in subordine, a stabilimenti pubblici o privati in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.
4. Gli animali sequestrati o confiscati per violazione delle disposizioni del presente decreto non possono essere fatti riprodurre, fatte salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dalla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica
5. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione e mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.

ART. 14 (Sanzioni)

1. I Servizi veterinari delle ASL e le altre autorità competenti ai controlli di cui all'articolo 2, nei rispettivi ambiti di competenza, dispongono controlli sugli stabilimenti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso venga accertata la non idoneità delle modalità di detenzione o si verificano riproduzioni, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e all'autorizzazione di cui al comma 5, del medesimo articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 300.000 euro.
3. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 6, commi 2, lettere b) e c), 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro.
4. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 6 e 7 è sempre disposta la confisca degli esemplari anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.
5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 11, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a 5.000 euro.

ART. 15 (Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale.)

1. All'articolo 727-bis del codice penale, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui agli articoli 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.”.

ART. 16
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

- a) l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- b) il decreto-legge 3 luglio 2003, n. **159, convertito con modificazione dalla legge 1 agosto 2003, n.213 recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo;**
- c) **il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 novembre 2006, recante individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dalla applicazione di sanzioni pecuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007.**

Art. 17
(Disposizioni finali)

1. Il comma 8, dell'articolo 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente: “8. *Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, è disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero della transizione ecologica e sono previsti i presupposti, le condizioni, le modalità di iscrizione e cancellazione. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, rilascia i pareri per l'iscrizione e la cancellazione dal registro.*”.

2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 755, sostituire le parole “*centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150*” con le seguenti “*centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150*”;
- b) il comma 756, è sostituito dal seguente: “756. *Gli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali, sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria, sono a carico dei proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.*”.

ART.18
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Martedì 24 maggio 2022- ore 12:00

Audizione informale, in videoconferenza

nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 382 e dell'atto del Governo n. 383
presso le Commissioni riunite XII (Affari sociali)
e XIII Commissione (Agricoltura) della Camera dei Deputati

Onorevoli Presidenti

Onorevoli Deputati

Ringraziamo per l'invito a svolgere la presente audizione. Il nostro sarà un contributo breve e aperto ad eventuali domande.

In premessa, dobbiamo rimarcare che gli schemi dei decreti legislativi oggi all'esame del Parlamento hanno iniziato la loro gestazione nel 2014 quando l'Unione Europea, sotto la presidenza italiana, ha intrapreso un percorso di radicale innovazione della legislazione unionale in materia di sanità animale.

Nel 2016, ben prima della pandemia Covid-19, l'Unione Europea ha varato il Reg (UE) 2016/429 sulle malattie animali trasmissibili, concludendo un processo legislativo che la professione veterinaria italiana ha seguito in tutti i suoi passaggi istituzionali: Commissione, Parlamento e Consiglio europei, articolo dopo articolo, anche grazie alla rappresentanza a Bruxelles della Federazione dei Veterinari Europei (FVE).

Possiamo affermare, a ragion veduta, che la nuova legge europea di sanità animale - che è già direttamente applicabile all'Italia dal 21 aprile del 2021 - sia una buona legge che ci attrezza adeguatamente a prevenire e controllare le malattie animali trasmissibili ad altri animali e all'uomo.

Ora all'Italia spetta il compito di adeguare il proprio ordinamento al Reg (UE) 2016/429 abrogando e modificando tutte le norme incompatibili, molte delle quali risalenti al primo Dopoguerra. Questo lavoro di conformazione legislativa all'Unione Europea, a nostro avviso riuscito, è alla base dei decreti legislativi oggi all'esame delle Commissioni riunite.

Consideriamo infatti i testi approvati dal Consiglio dei Ministri il 5 maggio scorso, una buona base di partenza per tutti i successivi provvedimenti attuativi e auspichiamo che il Parlamento sia dello stesso avviso. Il Ministero della Salute ovvero l'autorità centrale competente all'applicazione del Reg (UE) 2016/429 ha, a nostro avviso, ben definito il modello di *governance* della sanità animale, mettendo la professione veterinaria, la medicina e la scienza veterinaria al centro di questo modello.

Un anno fa, con la Legge di Delegazione Europea (articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53) il Parlamento italiano ha dettato al Governo i principi legislativi di adeguamento nazionale. Per alcuni versi ha compiuto delle *forzature* sul regolamento (UE) 2016/429 che brevemente esporremo, unitamente ad alcune *sottovalutazioni* del grande tema della salute animale.

Per *forzature*, intendiamo alcuni rischi di *travisamento* del dettato europeo, come abbiamo rappresentato al Presidente del Consiglio e ai Ministri, con la nostra lettera del 4 maggio scorso, qui di seguito allegata, con particolare riferimento all'Atto 383, e specificatamente all'articolo 5 comma 2.

Occorre infatti ribadire che il reg (UE) 2016/429 è già direttamente applicabile a tutti gli Stati Membri dal 21 aprile 2021 (e.g. l'Italia lo sta già applicando per due emergenze in atto: la Peste Suina Africana e l'Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità. E' infatti il Reg (UE) 2016/429 a categorizzare le malattie animali per livello di gravità e di intervento e a dettare le misure di fondo da applicare) con margini di flessibilità nazionale che non lasciano alcuno spazio alla creazione di elementi di difformità fra gli Stati Membri.

Il Reg (UE) 2016/429 non è nemmeno un regolamento sul benessere animale (espressamente dichiarato dalla Commissione UE) anche se il legame tra la salute degli animali e il loro benessere è certamente riconosciuto. E' piuttosto un regolamento che privilegia la tracciabilità degli animali *terrestri* (come li definisce l'OIE, Organizzazione Mondiale della Sanità Animale) e che fa rientrare nella definizione di animali da compagnia, anche milioni di esemplari detenibili per affezione.

La tracciabilità è la *conditio sine qua non* della prevenzione e del controllo delle malattie: sapere dove sono gli animali e chi se ne sta occupando è fondamentale per un efficace Sistema Veterinario e questi Atti, specie l'Atto 381 e 382, fondano su identificazione, registrazione e formazione alla corretta gestione di qualsiasi animale *terrestre*. Abbiamo detto in più occasioni che le regole tutelano più dei divieti. E che le regole non possono che essere dettate dalla professione e dalla medicina veterinaria, sia negli domestici che selvatici, sia negli animali produttori di alimenti (dpa) che non dpa. Alle liste di "liceità" contrapponiamo il concetto di liste "aperte" per la stesura di linee guida di corretta gestione.

Per *sottovalutazioni*, intendiamo il rischio di non cogliere appieno l'opportunità data dal Legislatore europeo di gettare le basi per regolamentare e per aumentare le garanzie veterinarie in fatto di sanità animale, attraverso un maggior riconoscimento della figura del Medico Veterinario sia per la salute degli animali produttori di alimenti sia per quella degli animali non detenuti a scopo alimentare.

L'Atto 382 è a nostro avviso il cuore della trasposizione nazionale del Reg (UE) 2016/429 e prefigura un modello di governance veterinaria che mette in relazione le autorità competenti, gli operatori e i Medici Veterinari, pubblici e privati, secondo modalità di cooperazione nuove, reciprocamente interagenti, tra autocontrollo e controllo ufficiale, attraverso la categorizzazione del rischio. E' un approccio di dirompente novità epocale, responsabilizzante per chiunque abbia a che fare, anche temporaneamente, con un animale.

L'interfaccia tra l'autocontrollo e il controllo ufficiale è il Medico Veterinario privato che da libero professionista mette al servizio della salute animale, della salute pubblica e dell'economia del Paese la propria competenza. Il riferimento qui è soprattutto al Veterinario

Aziendale (DM 7 dicembre 2017), correttamente indicato dall'Atto 382, articolo 11, come colui che svolgerà regolari visite di sanità animale negli allevamenti italiani. Questa figura va sostenuta. Ricordo che la Società SIVAR (Società Italiana Veterinari per Animali da Reddito, federata ANMVI) ha più volte proposto al Tavolo di Partenariato presso il Mipaaf sulla futura PAC di valorizzare l'apporto della Veterinaria agli obiettivi strategici fissati dalla Commissione Europea nella Farm to Fork Strategy e del Green Deal. E di riconoscere premialità economiche agli allevamenti che si dotano della figura del Veterinario Aziendale.

Una considerazione finale riguarda due principi legislativi- indicati alla lettera *m*) e alla lettera *o*) – opportunamente dettati dal nostro Parlamento al Governo con la citata legge di delegazione europea ma meritevoli di ulteriori interventi rafforzativi.

Il primo (lettera *m*) prevede *misure di incentivazione finanziaria*, senza metterle in relazione a tutti gli allevamenti e in particolare di quelli che si dotino volontariamente di un Veterinario Aziendale ai sensi del DM 7 dicembre 2017, colui che svolge le visite di sanità animale, che gestisce i trattamenti farmacologici informatizzati, che indirizza le misure di uso prudente dei medicinali antimicrobici, di biosicurezza e di sostenibilità, che segnala e gestisce precocemente le malattie animali.

Il secondo (lettera *o*) parla di *conformare la normativa ai principi della chiarezza e della semplificazione e semplicità applicativa, per non appesantire sul piano documentale e formale l'attività dei soggetti chiamati alla sua applicazione*. Questo principio di semplificazione, soprattutto nel campo delle nuove tecnologie richiede maggiori sforzi contro l'incombere della burocrazia digitale.



Dott. Marco Melosi
Presidente ANMVI

Allegata: Lettera al Presidente del Consiglio dei Ministri

Affiliata UEVP



Cremona, 30 aprile 2022

Al Presidente del Consiglio dei Ministri
Ill.mo Mario DRAGHI

Al Ministro della Salute
On Roberto SPERANZA

Al Direttore Generale
Dott. Pierdavide LECCHINI

Oggetto: schema di decreto legislativo di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 (Malattie Animali Trasmissibili) - Allegato I, Parte B

Ill.me Autorità,

adeguando l'ordinamento nazionale al regolamento europeo in oggetto (cd Nuova Legge Europea di Sanità Animale) **auspichiamo piena e fedele aderenza al dettato unionale**, il quale considera "animali da compagnia" le specie animali elencate nell'Allegato I, Parte B, *senza prevedere alcun divieto, bensì prescrivendo l'adozione di norme sanitarie di prevenzione e controllo.*

Un divieto nazionale di queste specie animali, ammesse per contro in tutti gli Stati Membri, esporrebbe il nostro Paese ad una errata trasposizione e negherebbe al settore veterinario una importante opportunità di regolamentazione sanitaria, basata su identificazione, tracciabilità e corretta detenzione legale delle medesime specie **sotto l'egida dell'Autorità Competente, il Ministero della Salute.**

Evidenziamo che per il regolamento (UE) 2016/429 gli animali da compagnia detenuti per scopi meramente privati, sia all'interno che all'esterno, **"generalmente presentano un rischio sanitario minore"** (cfr. considerando n. 24). E inoltre evidenziamo che per la detenzione di animali "che vivono a stretto contatto o vicinanza con l'uomo", il Regolamento parla di **"rischio più che irrilevante"** per la sanità animale e per la sanità pubblica (cfr. considerando n.99) a fronte, beninteso, di opportune misure di prevenzione, gestione e controllo.

Riteniamo pertanto che un divieto delle specie elencate e non vietate dalla UE- emanato sulla base di **presunti rischi sanitari privi di evidenze scientifico-epidemiologiche**- determini effetti gravemente controproducenti per le garanzie sanitarie che sono alla base della nuova legge europea di sanità animale, nonché il concreto rischio di abbandono di animali.

Auspichiamo che quanto esposto trovi accoglimento e di questo ringraziamo anticipatamente con osservanza.



Il Presidente
Dottor Marco MELOSI



Direzione Nazionale

Prot. C/45/GS/mm

Roma, 3 giugno 2022

Alla Commissione Agricoltura
Camera dei Deputati

Facendo seguito all'Audizione delle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura) della Camera dei Deputati del 24 maggio scorso in merito agli Atti del Governo n° 382 e 383 si propone in breve sintesi quanto segnalato nella stessa, con particolare riguardo alle "criticità da superare" che riteniamo più significative:

art. 1 comma 3 lettera b)

3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(...)

b) *specie selvatiche esotiche: specie di fauna di cui al comma 2 lettera e);*

(...)

Così come formulato nel testo proposto, sarebbero conseguentemente considerate "specie esotiche" anche la quaglia "volantina" (*coturnix japonica*) non appartenente alla specie autoctona in quanto gli allevamenti, giustamente, non possono detenere e produrre le quaglie autoctone (*coturnix coturnix*) con gravi conseguenze sia per gli stessi, sia per le prove di lavoro, le attività cinofile e di addestramento necessarie per la preparazione e la sicurezza dei cani e dei cacciatori quale forma di addestramento, formazione e prevenzione anche dei sinistri e infortuni al cane e alla persona.

Art. 1 comma 3 lettera d)

3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

(...)

d) *stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia, gli ambulatori o le cliniche veterinarie, di cui all'articolo 4, punto 27), del Regolamento (UE) 2016/429;*

(...)

Le abitazioni non sono da escludere dalla definizione di "stabilimento" in quanto in "abitazioni" sono detenuti (e allevati) dai cacciatori, animali vivi per uso di richiamo (ai sensi dell'art.5 comma 1 della L. n. 157/92);

Abbiamo sottolineato i due commi dell'art. 1 che riteniamo di interesse non solo "venatorio" ma di valore più generale.


Inviando la presente, con l'occasione ricordiamo quanto detto in Audizione e ribadiamo che ogni comunicazione va inviata esclusivamente al sottoindicato indirizzo dell'ARCI Caccia Nazionale riconosciuta ai sensi dell'art. 34 della Legge 157/92 e da Decreto del Ministero dell'Agricoltura e Foreste di concerto con il Ministero degli Interni del 2/2/1974

Si ringrazia per la cortese attenzione.

Cordiali saluti

Gabriele Sperandio

Membro Ufficio di Presidenza ARCI Caccia Nazionale

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Gabriele Sperandio', written over a faint circular stamp.



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Atto del Governo n.381

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di **sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali** per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429

Proposte di osservazioni e condizioni

ARTICOLO 2 comma 1 – Proposta di Condizione

In caso di detenzione di animali da reddito ma per finalità d'affezione è importante riconoscere la possibilità che gli stessi siano custoditi anche come animali da compagnia.

Si propone di aggiungere dopo l'articolo 2, comma 1, lettera f) la seguente lettera f-bis):

f bis) “stabilimento con orientamento produttivo NON DPA: detenzione di animali da reddito per finalità da compagnia senza fini commerciali né zootecnici. Gli animali NON DPA sono esclusi a vita dalla produzione di alimenti.

ARTICOLO 2 comma 1 lettera t) - Proposta di Condizione

La lettera t) fornisce una definizione di evento riguardante la vita di un singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori come ad esempio nascita, identificazione, movimentazione. Tale lettera prevede positivamente che tra gli eventi siano da annoverare anche il passaggio di proprietà e di stato non destinato alla produzione di alimenti per gli equini. L'esperienza dimostra però che anche animali di altre specie destinati inizialmente al consumo alimentare possano essere affidati o ceduti a privati o ad associazioni che li tengono per compagnia. Occorre quindi prevedere il passaggio di stato anche per questi animali.

Si propone di aggiungere dopo “degli equini” le parole “e per gli animali che saranno detenuti per compagnia”.

ARTICOLO 2 comma 1 lettera aa) - Proposta di Osservazione

La lettera aa) fornisce una definizione di allevamento amatoriale rinviandone la descrizione al manuale operativo (il documento che contiene le procedure operative per la gestione del sistema I&R) che sarà adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo. Considerato come il manuale possa essere modificato nel tempo

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

riteniamo decisamente utile fissare per Legge il numero di animali detenibili in un allevamento amatoriale. Molto importante è anche definire l'allevamento professionale di animali da compagnia.

Si propone di modificare la lettera aa) così:

aa) allevamento amatoriale di animali da compagnia: attività di allevamento delle specie di cui all'allegato I del regolamento che detengano fino a 3 fattrici e che producono complessivamente una cucciolata l'anno.

Si propone di aggiungere dopo la lettera bb) la lettera cc)

cc) allevamento commerciale di animali da compagnia: attività di allevamento di animali delle specie elencate nell'allegato I del Regolamento che detenga un numero di fattrici superiore a 3 o che produca complessivamente più di una cucciolata l'anno.

ARTICOLO 2 comma 2 lettera d) - Proposta di Condizione

La lettera d) fornisce la definizione di attività secondo la quale essa è *“tipologia di attività svolta da un operatore in uno stabilimento di cui all'articolo 4, punto 27 del Regolamento UE 2016/429 e inerente ad animali di una stessa specie o gruppo di specie. A ciascuna attività, registrata in BDN con le modalità di cui al manuale operativo, è assegnato un numero di registrazione o di riconoscimento unico”*. Nello Schema di D.Lgs non vi è sufficiente chiarezza a proposito delle attività di identificazione degli animali e del rilascio della relativa certificazione che sono atti medici veterinari e in conseguenza di ciò non possono essere effettuati dall'operatore. È quindi indispensabile chiarire che identificazione degli animali e rilascio della relativa certificazione non possano in alcun modo rientrare tra le attività degli operatori. Ciò a garanzia della salute degli animali e della loro tracciabilità.

Si propone di aggiungere alla fine della lettera d) del comma 2:

“L'identificazione degli animali e il rilascio della relativa certificazione sono attività che effettua esclusivamente il medico veterinario”.

ARTICOLO 6 comma 4 lettera b) - Proposta di Condizione

La lettera b) si avvale della deroga prevista dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2035 secondo la quale possono essere esentati dall'obbligo della domanda di riconoscimento degli stabilimenti gli operatori degli stabilimenti per operazioni di raccolta di equini, nei quali tali animali sono raccolti a fini di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o nel contesto di attività di riproduzione, nonché degli incubatoi di volatili in cattività. Riteniamo che avvalersi di tale deroga sia decisamente dannoso sia per la tracciabilità degli stabilimenti che per quella degli animali custoditi tanto più che le attività che vi si svolgono possono mettere anche a

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

repentaglio il benessere animale. Anche dal punto di vista del controllo delle zoonosi la deroga è rischiosa poiché le uova da cova rivestono un ruolo molto importante per la trasmissione dell'infezione nelle galline. A seconda del tipo di agente patogeno le salmonelle possono essere trasmesse anche alle uova e infettare i pulcini al loro interno. Questi ultimi e i gusci delle uova provocano a loro volta infezioni in altri animali dell'incubatoio.

Si propone di eliminare la lettera b)

ARTICOLO 7 Comma 6 - Proposta di Condizione

Il comma 6 prevede che *“Fatte salve le norme per la tutela del trattamento dei dati personali, il Ministero della salute per il tramite della competente Direzione generale assicura l'accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessità di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta”*. In considerazione delle possibili condotte illecite oggetto di indagini riteniamo decisamente opportuno che l'accesso alla BDN in modalità di consultazione sia consentito alla Polizia Giudiziaria.

Si propone di aggiungere alla fine del comma 6 quanto segue “L'accesso in modalità di consultazione è sempre consentito alla Polizia Giudiziaria”.

ARTICOLO 10 comma 5 e comma 7 - Proposta di Osservazione

E' importante tracciare per motivi sanitari e di trasparenza gli animali, anche se prossimi al macello.

-Comma 5 Eliminare “Sono fatte salve le movimentazioni verso macello previa autorizzazione dell'ASL competente sullo stabilimento”.

-Comma 7 Eliminare la deroga di cui alla lettera a): “Sono esclusi dall'obbligo di cui ai commi 4, 5 e 6 gli operatori: a) di ungulati che sono macellati entro cinque giorni dal loro ingresso nell'Unione europea, fatto salvo l'obbligo per l'operatore ed il responsabile del macello di garantire la tracciabilità degli animali e del Paese di provenienza”.

ARTICOLO 12 comma 2 lettera f) - Proposta di Condizione

Al fine di garantire che il furto o lo smarrimento dei mezzi di identificazione siano provati è necessario che alla comunicazione alla ASL sia allegata la denuncia presentata alle forze dell'ordine.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Proponiamo dunque di aggiungere dopo le parole “o dello smarrimento” le parole “Alla comunicazione alla ASL deve essere allegata la citata denuncia”.

ARTICOLO 13, comma 3 - Proposta di Condizione

Dopo “*nel rispetto delle prescrizioni di sanità pubblica veterinaria*”, aggiungere “**entro 12 ore dall’arrivo al macello nel caso di animali non svezzati, animali in lattazione, femmine che abbiano partorito durante il trasporto o animali consegnati in contenitori, e entro 24 ore dall’arrivo al macello in tutti gli altri casi**”

ARTICOLO 14 comma 2 – Proposta di Condizione

Trenta giorni di tempo per registrare i controlli nel sistema informativo sono davvero molti soprattutto in caso di riscontro di non conformità. Considerato che si tratta solo di immissione di dati riteniamo opportuno che i controlli debbano essere registrati entro 5 giorni. Inoltre, le forze di polizia in caso di indagini possono aver bisogno degli esiti dei controlli, aver accesso al sistema potrebbe velocizzarle.

Si propone di sostituire “trenta giorni” con “cinque giorni” dopo “dalla conclusione del controllo stesso” di aggiungere le parole “L’accesso a tale portale in modalità di consultazione è sempre consentito alla Polizia Giudiziaria”.

ARTICOLO 14, dopo comma 3) aggiungere comma 4) - Proposta di Condizione

Nell’ottica di favorire il controllo che le procedure di abbattimento si svolgano nel rispetto delle misure di igiene, sanità e benessere animale previste dalla normativa si propone – come già Legge in alcuni Paesi europei, il seguente comma:

4. La ASL territorialmente competente si avvale di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso all’interno del macello, il responsabile del quale provvede alla sua installazione e manutenzione.

ARTICOLO 15 comma 3 lettera d) – Proposta di Condizione

Si richiama la necessità che animali non identificati, e per questo sequestrati, non siano automaticamente considerati a rischio sanitario e abbattuti ma piuttosto esaminati da un punto di vista sanitario e, se sani, affidati a Centri autorizzati, associazioni o privati che ne assicurino la detenzione non a fini

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



produttivi/commerciali a spese dell'operatore che non ha provveduto alla loro originaria identificazione.

Si propone:

- di eliminare “se dispone l’abbattimento in stabilimento (...) alcun indennizzo o” e dopo “il loro” eliminare la parola “eventuale”.
- Dopo le parole ‘per tutta la durata dello stesso’ aggiungere “Nel caso di destinazione per impieghi diversi dal consumo umano, la ASL dispone il sequestro degli animali finalizzato alla confisca e l’affido in via definitiva alle Regioni, o al Centro di cui al comma 755 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 destinato a ospitare qualsiasi animale, o ad associazioni o enti portatori di interessi di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 189, nonché a privati o a strutture pubbliche o private, anche estere, che diano adeguate garanzia di rispetto delle necessità etologiche degli animali e di non macellazione degli stessi.

ARTICOLO 15 comma 7 – Proposta di Osservazione

È importante ribadire che per ragioni connesse al benessere animale, gli animali sequestrati non possono mai rimanere nella disponibilità dell'operatore che non ha garantito loro adeguate condizioni di sopravvivenza.

Si propone di sostituire “tranne nei casi autorizzati dalla ASL per urgenti motivazioni di benessere” con “tranne nei casi in cui sono rilevate non conformità riguardanti le condizioni di benessere degli animali in cui è sempre disposto l’affido ai soggetti di cui al precedente comma 3, lettera d) o ad associazioni riconosciute dal Ministero della Salute o privati che garantiscano buon trattamento.

ARTICOLO 16 comma 1 - Proposta di Condizione

Come già previsto dalla normativa l'identificazione e la registrazione in anagrafe degli animali da compagnia devono essere contestuali. E ciò è positivo, basti pensare allo smarrimento di un cane identificato con microchip, ma non iscritto in anagrafe. Le possibilità di ritrovarlo, almeno in tempi brevi, sono molto ridotte.

Proponiamo dunque di aggiungere dopo “ai fini della” la parola “contestuale”.

ARTICOLO 17 - Proposta di Osservazione

Si ritiene opportuno che le sanzioni amministrative siano efficaci e dissuasive quindi si propone siano innalzate

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

- Innalzare la sanzione previste dal comma 1 da 500 a 5.000 a “da 3.000 a 10.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 2 da 5.000 a 50.000 a “da 15.000 a 50.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 3 da 100 a 1.000 a “da 1.000 a 3.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 4 da 100 a 1.000 a “da 500 a 3.000”
-

ART. 18 - Proposta di Osservazione

Si ritiene opportuno che le sanzioni amministrative siano efficaci e dissuasive quindi si propone siano innalzate

- Innalzare le sanzioni previste dai commi 1, 2, 3, 4,6, 7 e 8 da 100 a 1.000 euro a “da 500 a 3.000”.
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 5 da 1.000 a 6.000 euro a “da 3.000 a 8.000”
-

ART. 19 - Proposta di Osservazione

Si ritiene opportuno che le sanzioni amministrative siano efficaci e dissuasive quindi si propone siano innalzate

- Innalzare le sanzioni previste dai commi 1 e 2 da 200 a 2.000, a “da 3.000 a 5.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 3 da 1.000 a 6.000, a “da 3.000 a 8.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 4 da 200 a 2.000, a “da 3.000 a 5.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 5 da 2.000 a 12.000, a “da 5.000 a 12.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 6 da 200 a 2.000, a “da 2.000 a 5.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 7 da 2.000 a 20.000, a “da 6.000 a 30.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 8 da 100 a 1.000, a “da 500 a 2.000”
 - Innalzare la sanzione prevista dal comma 9 da 300 a 3.000, a “da 3.000 a 5.000”
-

ARTICOLO 24 - Proposta di Osservazione

I commi sono numerati in maniera errata poiché partono dal comma 2. Si rispetta però la numerazione indicata nello schema di decreto per la proposta di osservazione.

Comma 3 (in realtà comma 2) – Proposta di Osservazione

Riteniamo importante prevedere che la partecipazione ai corsi di formazione sia obbligatoria in quanto se così non fosse non è detto che gli operatori vi partecipino.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Proponiamo pertanto di aggiungere dopo “organizzate dalle Autorità di cui al comma 1, è” le parole “obbligatoria ed” e dopo “gli operatori stessi.” aggiungere “L’operatore che non adempie a tale obbligo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 3.000”

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it

LAV.IT

*LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale*



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Atto del Governo n.382

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, **per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo**, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429

Proposte di osservazioni e condizioni

Articolo 8 comma 4 – Proposta di Osservazione

Sopprimere il comma.

In subordine sopprimere i riferimenti alle attività previste dalle lettere a) e c) del comma 1.

Si tratta infatti di attività prettamente medico veterinarie, non delegabili in Italia, a differenza di altri Paesi, a persone fisiche senza gli stessi requisiti.

Articolo 10 comma 2 – Proposta di Osservazione

Al termine del comma 2 aggiungere:

“superati i quali viene rilasciato un attestato. Il possesso dell’attestato è indispensabile per l’attività del personale in servizio presso l’allevamento o attività commerciale.”

Un’attività di formazione per essere riconosciuta e valida deve prevedere un attestato, necessario a svolgere le attività di operatore e professionista.

Articolo 14 comma 1 – Proposta di Condizione

Il Ministero della salute con la competente Direzione generale assicura l’accesso ad alcune tipologie di informazioni di dettaglio presenti in BDN alle Amministrazioni pubbliche e agli enti che per lo svolgimento delle proprie funzioni abbiano necessità di acquisirle, previa approvazione di specifica richiesta. In considerazione delle possibili condotte illecite oggetto di indagini riteniamo decisamente opportuno che l’accesso alla BDN in modalità di consultazione sia consentito alla Polizia Giudiziaria.

Al termine del comma 1 aggiungere:

“L’accesso in modalità di consultazione è sempre consentito alla Polizia Giudiziaria”.

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

Art. 24 – Proposta di Osservazione

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Allo scopo di rafforzare il sistema sanzionatorio rispetto alle violazioni che riguardano le prescrizioni per i movimenti all'interno dell'Unione europea di animali terrestri detenuti, si propongono le seguenti modifiche:

-Innalzare il minimo edittale delle sanzioni “da euro 3.000 a euro 30.000” a “da euro 10.000 a 30.000”.

-Innalzare il minimo edittale relativo alle sanzioni “da euro 1.000 a euro 10.000” a “da euro 5.000 a 10.000”.

Articolo 31 – Proposta di Condizione

Si richiama la necessità di assicurare che animali non correttamente identificati o movimentati all'interno dell'Unione in violazione delle specifiche prescrizioni di cui al regolamento UE 2016/429, non siano automaticamente considerati a rischio sanitario ma sequestrati ed esaminati da un punto di vista sanitario. Laddove questi animali non manifestino patologie, si propone pertanto il loro affidamento a Centri autorizzati o privati che ne assicurino la detenzione non a fini produttivi/commerciali a spese dell'operatore che non ha provveduto alla loro regolare movimentazione.

8. Per le violazioni delle prescrizioni e condizioni previste per le movimentazioni di animali all'interno dell'Unione, gli animali non correttamente movimentati sono sottoposti a fermo sanitario ed esaminati dall'autorità sanitaria a spese dell'operatore. Solo in caso di patologia non curabile con rischio sanitario elevato, il Servizio veterinario pubblico può disporre l'abbattimento in stabilimento e la distruzione senza alcun indennizzo, previa acquisizione della copertura assicurativa dell'operatore sottoscritta al momento della registrazione o del riconoscimento dell'attività, in caso contrario ne dispone il sequestro finalizzato alla confisca e all'affido in via definitiva alla Regione competente per territorio o al Centro di cui al comma 755 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinato ad ospitare qualsiasi animale, o ad associazioni o enti portatori di interessi già individuati dal Ministero della Salute ai sensi della Legge 20 luglio 2004, n.189 nonché a privati o a strutture pubbliche o private, anche estere, che diano adeguate garanzia di rispetto delle necessità etologiche degli animali e di non macellazione degli stessi.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale

NUOVO ARTICOLO - Condizione

È stato ignorato il criterio di delega di cui alla lettera m) della Legge 22 aprile 2021, n.53: *“prevedere, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti de minimis, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano”.*



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Si propone il seguente articolo di attuazione, non prevedendo in questa sede dei fondi diretti:

Comma 1

Nei confronti delle attività di allevamento che sviluppino pratiche non intensive sono previste misure di sostegno proporzionali alla tipologia e numero degli animali allevati, erogate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali previo parere del Ministero della Salute, volte ad incoraggiare l'introduzione ed il mantenimento di tecniche e sistemi di allevamento che garantiscano standard superiori di benessere degli animali rispetto a quelli previsti dalle normative in vigore.

Comma 2

Per allevamenti estensivi devono intendersi tutte le attività che facciano ricorso al pascolamento giornaliero e al ricovero nelle strutture di stabulazione solo a tempo parziale, con esclusione dell'uso di gabbie.

Comma 3

I pagamenti sono concessi agli allevatori che sottoscrivono specifici impegni per il benessere animale per un periodo minimo di cinque anni e sono in ogni momento revocabili in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti.

Comma 4

Gli impegni in materia di benessere degli animali prevedono standard superiori nell'ambito dei seguenti aspetti:

- a) acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale;
- b) condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;
- c) accesso all'aperto;
- d) assenza di mutilazioni sistematiche, d'isolamento o di contenzione permanente;
- e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali.
- f) riduzione della densità e del numero di animali allevati

Comma 5

La misura si articola in cinque azioni, nel cui ambito sono previste, per ciascuna specie animale, le condizioni di impegno al cui rispetto è subordinato la corresponsione dell'aiuto:

- a. Alimentazione;
- b. Gestione aziendale;
- c. Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione;
- d. Controllo ambientale;
- e. Igiene e rispetto delle necessità comportamentali di specie per la prevenzione di patologie;
- f. Riduzione della densità e del numero di animali allevati

Comma 6

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Non possono beneficiare delle anzidette misure di sostegno coloro i quali abbiano riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 416, 416-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinques, 727 del Codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della Legge 20 luglio 2004, n. 189.

Ratio lettera m) criterio Legge di delegazione europea 53-2021: la riduzione della densità e del numero di animali è coerente con l'impegno preso dalla Commissione europea in merito alla richiesta dell'Iniziativa dei Cittadini europei End The Cage Age di dismissione graduale fino a divieto totale dell'utilizzo delle gabbie come sistema di allevamento a partire dal 2027.

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Atto del Governo n.383

Schema di decreto legislativo, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di **commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette**, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53

Proposte di osservazioni e condizioni

VISTO – Proposta di Osservazione

Si propone l'aggiunta dell'articolo della Costituzione che inserisce alla tutela degli animali e della biodiversità nella Costituzione

A “Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione” dopo “gli articoli” aggiungere “9,”

ARTICOLO 2 comma 1 - Proposta di Osservazione

Considerato come le norme si applichino anche agli animali esotici, è necessario includere anche gli animali di queste specie le misure previste dall'articolo 2 comma 1.

Si propone dunque estendere le previsioni di cui alle lettere a), b) c) già formulate per gli animali selvatici con la specificazione “animali selvatici ed esotici”

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma
t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326
info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Idem all'articolo 4 comma 1: "specie selvatica ed esotica"

ARTICOLO 3 comma 1 - Proposta di Condizione

Posto che la riproduzione di animali selvatici ed esotici è un'attività finalizzata al commercio degli stessi è importante stabilire un divieto generale anche di questa attività.

-Dopo 'importare' aggiungere 'catturare'

-Dopo 'commerciare' aggiungere 'far riprodurre'

ARTICOLO 3 comma 1 - Proposta di Condizione

L'articolo 14 lettera q) della Legge di delegazione europea n. 53/2021 prevede *"uno specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica"*. È evidente che la disposizione normativa, quindi, non è limitata agli animali prelevati nel loro ambiente naturale. Dal punto di vista sanitario occorre osservare che di rischio di zoonosi è presente anche negli allevamenti, anzi la promiscuità e lo stress cui sono sottoposti animali selvatici ed esotici in cattività sono fattori che possono aumentare il rischio di focolai. Si propone dunque che i divieti di cui all'articolo 3 comma 1 si estendano agli animali selvatici, esotici e loro ibridi animali nati e allevati in cattività.

Aggiungere al termine del comma 1: "Tale divieto si applica anche agli animali delle specie selvatiche o esotiche nati o allevati in cattività".

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

ARTICOLO 3 comma 2 lettera g) - Proposta di Osservazione

È importante escludere i limiti dei divieti ai ripopolamenti per attività venatoria che hanno un grave impatto sulla biodiversità nonché sulla trasmissibilità di zoonosi.

Dopo ‘ripopolamento’ aggiungere ‘esclusivamente per finalità di conservazione della specie’

ARTICOLO 4 - Proposta di Osservazione

Il divieto riguarda di cui all’articolo 14 lettera q) della Legge n. 53 del 2021 riguarda sia la fauna selvatica sia quella esotica è necessario dunque specificare che le disposizioni di cui al presente comma si applichino anche alla fauna esotica.

Dopo “selvatici” aggiungere “ed esotici”.

ARTICOLO 4 comma 2 – Proposta di Condizione

A proposito del positivo atto richiamato dall’articolo, al termine aggiungere: **“nonché le modalità e le tempistiche per l’aggiornamento dello stesso.”**

ARTICOLO 4 comma 3 - Proposta di Osservazione

Ratio: escludere i limiti dei divieti ai ripopolamenti per attività venatoria che hanno un grave impatto sulla biodiversità nonché sulla trasmissibilità di zoonosi.

Dopo ‘ripopolamento’ aggiungere ‘esclusivamente per finalità di conservazione’

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

ARTICOLO 4 comma 3 lettera g) - Proposta di Condizione

Per non sfavorire le attività di custodia degli animali sequestrati o confiscati è necessario comprendere fra i rifugi di cui alla lettera g) anche le collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici così come previsto dal Ministero della Salute all'art. 2 comma 2 lettera b) punto 3 e lettera d) n. 3 del DM 31 dicembre 2021 - *Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali per lo svolgimento delle attività di reinserimento e reintroduzione degli animali utilizzati o destinati a essere utilizzati per fini scientifici.*

Inserire il seguente punto 5):

5) collezioni faunistiche diverse dai giardini zoologici, che senza fine commerciale, possono detenere determinate specie esotiche, selvatiche o da reddito derivanti da sequestri, confische o salvataggi di animali nel rispetto della normativa di settore e che possono essere qualificate anche come stabilimenti riconosciuti con status «confinato» ai sensi dell'art. 95 del regolamento (UE) 2016/429 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 4 comma 5 - Proposta di Condizione

Al fine del mantenimento delle condizioni che hanno portato alla concessione dell'autorizzazione è importante che il mantenimento di tali condizioni sia monitorato nel tempo.

Si propone di aggiungere dopo “prima dell’acquisizione di nuove specie o esemplari” le parole “e comunque ogni 5 anni.”

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

ARTICOLO 5 comma 1 - Proposta di Condizione

Al termine aggiungere: **“Tale Decreto definisce le modalità e le tempistiche per l’aggiornamento dello stesso.”**

ARTICOLO 6 comma 1 - Proposte di Osservazioni

-Al titolo ‘dopo selvatica’ aggiungere ‘esotica’

È infatti importante impedire l’ulteriore acquisizione di animali anche nell’anno successivo all’entrata in vigore della presente disciplina.

Inoltre anche per gli animali appartenenti alle specie selvatiche esotiche di cui all’articolo 3, comma 1, non incluse nel decreto di cui all’articolo 5, che si trovano già nel possesso di privati/stabilimenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, risulta fondamentale garantire la piena tracciabilità ed il divieto di riproduzione tanto più in vista del divieto generale di detenzione e commercializzazione imposto con il presente decreto, che potrebbe favorire pratiche di illecita circolazione/cessione degli esemplari.

-Comma 1: Sostituire “entro un anno dall’entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 5” con “precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto”.

-Sostituire: *“purché il detentore adotti misure idonee a garantire l’impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere” con “**osservando il divieto di riproduzione e adottando misure idonee a garantire l’impossibilità di fuga nonché il benessere degli stessi**”.*

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

ARTICOLO 6 comma 2, lettera c) - Proposta di Osservazioni

Per quanto concerne questa tipologia di stabilimento (ovverosia mostre faunistiche permanenti, nonché le esibizioni di cui al comma 35, articolo 2 del Regolamento 2035/2019, tra cui rientrano i circhi), si ritiene opportuno escludere la possibilità che possa ricorrersi ad un'integrazione della originaria autorizzazione alla detenzione di animali. Pertanto, pur incoraggiando la denuncia della detenzione degli animali appartenenti alla categoria considerata già alla data dell'entrata in vigore del presente decreto alla Prefettura territorialmente competente, appare opportuno scongiurare che questa nuova denuncia possa favorire l'integrazione di autorizzazioni già rilasciate, consentendo la detenzione di un numero ancora maggiore di animali.

-Dopo “gli stabilimenti di cui all’articolo 4, comma 2, lettera d): alla Prefettura-UTG territorialmente competente ai fini del rilascio” eliminare la voce “o dell’integrazione”.

-Nello stesso periodo sostituire la voce “comma 2” con “comma 3”.

ARTICOLO 6 Comma 3 - Proposta di Osservazione

Anche per quanto riguarda gli animali di specie selvatiche (anche nati e allevati in cattività, compresi nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e non inclusi nell'Allegato A del Decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59) detenuti da soggetti diversi da quelli di cui al comma 2 dello stesso articolo - benché non rientranti all'interno del divieto ex art. 3 - risulta opportuno garantire il divieto di riproduzione o quantomeno un limite alla riproduzione per perseguire più pienamente la ratio sottesa al presente decreto. Laddove i privati/strutture ospitanti non si rivelino in grado di gestire

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

tali animali, è previsto inoltre un meccanismo volto a garantirne la collocazione presso idonee strutture.

All'ultimo periodo, sostituire: *“e misure per garantire l'impossibilità di riproduzione e la fuga degli animali.”* con **“e osservato il divieto di riproduzione di tali animali”**.

ARTICOLO 7 comma 1 - Proposta di Condizione

Secondo la disposizione dell'articolo 7 comma 1 i detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche prelevate in natura rientranti nella lista delle specie delle quali è vietata l'importazione, la commercializzazione e la vendita, ma acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, sono autorizzati a tenerli e a commercializzarli. Ciò può comportare una notevole introduzione di animali che comportano rischi per la salute, la biodiversità. Inoltre, non essendoci un limite temporale entro il quale il commercio e la detenzione di tali animali debba terminare, le vendite potrebbero andare avanti per anni.

Sostituire “entro un anno dall'entrata” con “nell'anno precedente all'entrata”. Al termine aggiungere “entro i dodici mesi successivi all'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo”

ARTICOLO 9 - Proposte di Condizioni

Articolo 9 comma 3

-Dopo “di cui al comma 1” aggiungere “è obbligatoria ed è”

Ratio: in considerazione della necessità di acquisire nozioni circa la gestione degli animali è fondamentale che la formazione sia obbligatoria.

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Ai sensi dell'articolo 9, si prevede che con Decreto del Ministero della Salute siano definite, con apposito manuale operativo, le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia. Tuttavia, appare opportuno proporre alcune integrazioni che garantiscano che il manuale operativo prenda forma a partire da questi elementi basilari della formazione.

-Proponiamo di aggiungere un comma 4: “Al termine del corso è previsto un esame finale superato il quale è rilasciato un attestato necessario all’esercizio dell’attività”.

Articolo 11 – Proposte di Condizioni

In Italia le modalità di vendita di animali non sono sufficientemente regolamentate come lo sono invece in altri Paesi europei. Una criticità avvertita dal Parlamento che con l'articolo 14 lettera q) della legge n. 53 del 2021 ha dato mandato al Governo di “prevedere ulteriori misure restrittive al commercio di animali, affiancate da un sistema sanzionatorio adeguato ed efficace.”. In conseguenza di ciò il presente articolo non deve prendere in considerazione solo il commercio online.

In merito alla vendita a distanza in molti casi non vi è sufficiente garanzia sulla provenienza dei cuccioli, sull'identità precisa del venditore e sulle caratteristiche dell'animale come, per esempio, l'età e il relativo stato di salute. La vendita on-line è, inoltre, spesso il canale utilizzato dai trafficanti di cuccioli come accertato in indagini di Polizia e cristallizzato da sentenze di condanna.

Per questi motivi non è sufficiente inserire l'identificativo dell'animale o peggio mostrarlo su richiesta delle autorità competenti così come previsto dall'articolo 11. Anche inserire in alternativa all'identificativo dell'animale quello della fattrice è una misura che non ci trova concordi in quanto non fornisce

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

la garanzia che quel determinato cucciolo sia figlio di quella determinata fattrice.

Al fine di tracciare l'identità dell'animale e garantire la serietà del commerciante gli annunci devono contenere oltre all'identificativo dell'animale anche il numero dell'autorizzazione dell'attività, la provenienza dell'animale, la sua data di nascita e l'identificativo di entrambi i genitori. Una simile regolamentazione avviene già in Francia, Belgio e Catalogna.

Inoltre, per la legislazione italiana la vendita di cani e gatti proposti come "di razza", senza che questa qualità sia attestata dal pedigree, è vietata dal Decreto Legislativo n. 529 del 30 dicembre 1992. Il citato decreto, salvo che il fatto costituisca reato, punisce chiunque commercializza cani e gatti come di razza ma in realtà non lo sono con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 10.000.000 a L. 60.000.000.

Per evitare vendite illecite e per fornire una informazione corretta all'acquirente è necessario che l'annuncio riporti anche l'informazione "di razza" o "non di razza".

Osserviamo anche che non tutte le vendite sono effettuate con modalità elettroniche ed è dunque necessario specificare che il certificato che attesta la condizione sanitaria dell'animale sia sempre consegnato all'acquirente assieme all'animale stesso.

Sul tema del commercio di animali sono d'obbligo ulteriori considerazioni che riguardano il loro benessere.

Consapevoli di ciò, ben 12 Stati membri vietano la vendita di cani e gatti nei mercati e 8 la vietano nei negozi di animali. Tra questi il Austria, Belgio, Croazia e recentemente la Francia ad esempio.

Proponiamo dunque le seguenti modifiche:

-1) eliminare nel titolo "a distanza".

-2) al comma 1 dopo "lettere a), b) e c)", "eliminare le parole "vendita o" dopo "l'identificativo dell'animale eliminare" eliminare "o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge," dopo "di legge, nell'annuncio stesso" eliminare "o

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

comunque lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti.”

-e aggiungere “Nel caso di vendita l’annuncio dovrà contenere anche il numero di registrazione dell’attività, la provenienza dell’animale, la sua data di nascita e l’identificativo di entrambi i genitori, nonché la dicitura “di razza” per gli animali registrati in un libro genealogico riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e “non di razza” negli altri casi.”

-Sostituire “I suddetti animali” con “Gli animali venuti a distanza e non”

-Dopo il comma 1 i commi 2 e 3 aggiungere i seguenti commi:

Comma 2

È vietata la vendita degli animali da compagnia negli esercizi commerciali.

Comma 3

Sono vietate le attività ambulanti e occasionali inerenti alla vendita diretta o indiretta di animali.

ARTICOLO 12 comma 5 - Proposta di Condizione

Proponiamo di aggiungere dopo “legge 20 luglio 2004”, “e dal presente Decreto Legislativo”

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

ARTICOLO 13 comma 1 - Proposta di Condizione

LAV.IT

*LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale*



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

Le previsioni vanno messe in coerenza con quelle del precedente articolo 12 comprendendo esplicitamente anche gli stabilimenti afferenti ad associazioni ed enti.

-Aggiungere la seguente lettera: **f) stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN afferenti ad associazioni ed enti di cui al precedente articolo 12.**

-Conseguentemente è necessario procedere ad adattare anche la previsione del successivo comma 3, prevedendo che:
Dopo **“gli esemplari sono destinati a uno dei rifugi di cui alle lettere a), b), c) ed e)”** sia aggiunta **“e f)”**.

ARTICOLO 14 comma 2 - Proposta di Osservazione

In ambito sanzionatorio, alla luce delle modifiche già proposte, appare fondamentale prevedere sanzioni anche per la violazione dell'obbligo di formazione e riproduzione.

Pertanto, si propongono le seguenti integrazioni:

Comma 2:

-**Aggiungere l'incipit: ‘Fermo restando quanto previsto dalla Legge 20 luglio 2004, n.189’**

-**La frase ‘con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro ventimila a euro trecentomila’ è sostituita da ‘con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a trecentomila’.**

-**Oppure mantenendo la contravvenzione:**

Dopo ‘sei mesi’ la lettera ‘o’ è sostituita con la lettera ‘e’

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

*LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale*



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

ARTICOLO 14 comma 5 - Proposta di Condizione

In considerazione dell'importanza di rendere obbligatoria la formazione si devono prevedere sanzioni per chi non partecipa ai corsi.

Si propone pertanto di aggiungere dopo le parole “disposizioni di cui all’articolo” le parole “9 comma 3 e).

Aggiungere il seguente comma 6:

“6. Chiunque contravviene agli obblighi di formazione di cui all’articolo 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila e contestuale revoca dell’autorizzazione”.

Aggiungere il seguente comma 7:

“7. In caso di violazione degli specifici divieti di riproduzione degli animali è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro diecimila ed è sempre disposta la confisca degli esemplari”.

ARTICOLO 15 – Proposta di Condizione

La biodiversità è oggi oggetto di diretta protezione costituzionale con la riforma di cui all’articolo 9, nonché la Direttiva 2008/99/CE art 3 comma 1 lettera f chiede diretta protezione per i crimini contro le specie protette, come del resto richiesto dall’art 14 lettera q della legge delega n.53-2021 si segnala che l'attuale articolo 727 bis c.p. comma 1 prevede delle deroghe alla sua applicazione che rendono di difficile applicazione la norma, se non impossibile, giacchè per la magistratura è in pratica impossibile definire in maniera chiara e tassativa la ‘quantità trascurabile e impatto trascurabile’ per cui la norma è di fatto inapplicata. Le sanzioni sono inoltre del tutto irrisorie in quanto addirittura obblazionabili vista la sanzione pecuniaria disgiunta a

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

differenza di quanto proposto per il secondo comma introdotto dal presente Decreto Legislativo.

La proposta dell'art. 727 bis prevede come sanzione l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro. Tale pena in alcuni casi risulta inferiore a quella prevista dall'art. 30 let. L della legge 157/92 relative al commercio di specie particolarmente protette, incluse quelle elencate nel dpr 357/97, una sanzione raddoppiata rispetto a quella editale pari all'arresto da quattro a 12 mesi o l'ammenda da euro 1032,00 a euro 4130,00. Quindi di fatto vi è una diminuzione della pena. Proponiamo di cambiare la proposta di modifica in questo modo:

- **“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui agli articoli 8, comma 2, incluse le specie allevate, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro”.**

-Si propone di abrogare la frase al comma 1 dell'art 727 bis c.p. *‘salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie’*

-La sanzione attualmente prevista dall'articolo 727 bis risulta inadeguata a contrastare opportunamente l'offesa alla fauna selvatica punita. **Proponiamo di modificare l'attuale sanzione con “l'arresto da quattro a dodici mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro.”.**

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale

ARTICOLO 16 comma 1 - Proposta di Osservazione



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

La previsione di cui alla lettera c) è tecnicamente errata poiché il Decreto Legislativo interviene sugli animali selvatici ed esotici mentre il richiamato DM, a tutela degli animali oggetto di sequestri o confisca per maltrattamenti previsti dal Codice penale, interviene su tutte le specie animali.

Eliminare la lettera c)

Proposta di Osservazione

Si propone infine l'inserimento di un nuovo articolo volto a perseguire la condotta di traffico di specie protette:

ART 16 -bis (Traffico di specie protette) Misure connesse alle attività illecite riguardanti animali appartenenti alla fauna protetta

Comma 1

Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, prelevi in natura, catturi, riceva o acquisti, offra in vendita o venda uno o più esemplari di specie animali protette, ne cagioni la morte o la distruzione, importi, esporti, riesporti sotto qualsiasi regime doganale, faccia transitare, trasporti nel territorio nazionale, ovvero ceda, riceva, utilizzi, esponga o detenga esemplari di specie di fauna protetta, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 30.000 a 90.000 euro.

Comma 2

La pena è aumentata della metà se i fatti sono diffusi mediante sistemi informatici. La pena è diminuita della metà per coloro che, pur senza avervi partecipato, con condotta apologetica diffondono i fatti criminosi mediante sistemi informatici

Comma 3

Ai fini di cui al primo comma per specie di fauna protetta si intendono quelle elencate negli allegati A, B e C del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni; nell'allegato I della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; nell'allegato IV, lettera a), della Direttiva

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

92/43/ CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e successive modificazioni; nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 08.09.1997, nonché tutte le specie sottoposte a particolari misure di tutela di disposizioni nazionali, dell'Unione europea o internazionali. Se il fatto è commesso per colpa, la pena prevista dal primo comma è diminuita da un terzo alla metà.

Comma 4

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, o di decreto penale di condanna a norma dell'articolo 459 c.p.p. per i delitti previsti dal primo comma, o di messa alla prova ai sensi dell'art. 168 -bis c.p. o di tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 -bis c.p. è sempre ordinata la confisca dell'animale, e dei suoi cuccioli anche se nati nel corso del procedimento e l'interdizione alla detenzione di animali familiari e la responsabilità per la loro gestione è in capo al Ministero della Salute di concerto con il Ministero della transizione ecologica. È, altresì, disposta la sospensione da un mese a sei anni dell'attività circense, di caccia, di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali ovvero di qualunque altra attività che implichi l'uso, la gestione o la custodia a fini commerciali o ludici di animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta o il decreto penale è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività.

In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Comma 5

Nel caso di sentenza di proscioglimento emessa in seguito alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione, ove vi sia stata condanna in primo grado per i delitti dal primo comma ed ove si sia proceduto alla confisca o ad affidamento definitivo degli animali, il decreto di confisca o di affidamento definitivo non perde efficacia.

Comma 6

I costi per la custodia giudiziaria degli esemplari vivi in sequestro e per la confisca conseguente ai reati di cui al primo comma sono posti a carico dell'autore del reato e del proprietario dell'animale, in caso di insolvenza al Ministero della transizione ecologica di concerto con il Ministero della Salute che potrà rivalersi su di essi.

Comma 7

sede nazionale
viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325
f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale



DALLA PARTE
DEGLI ANIMALI

In caso di sequestro e confisca di animale per violazione della presente legge, i Ministeri di cui al comma 4 dispongono la destinazione degli esemplari nel seguente ordine di priorità:

a) centro di cui al comma 755 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere che diano adeguate garanzie di tutela degli animali coinvolti o ad associazioni di protezione animale individuate ai sensi della Legge 20 luglio 2004, n.189. In caso di affido a strutture estere sono esclusi quegli Stati che non abbiano un quadro normativo a tutela degli animali analogo a quello nazionale.

Comma 8

Sono abrogate le disposizioni normative in contrasto con il presente articolo.

sede nazionale

viale regina margherita, 177
00198 roma

t +39 06 44 61 325

f +39 06 44 61 326

info@lav.it

LAV.IT

*LAV è riconosciuta
organizzazione non lucrativa
di utilità Sociale
ed Ente Morale*



Atto del Governo n. 381

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429

Proposte di integrazioni e modifiche

VISTI

Motivazione: i novellati articoli 9 e 41 della Costituzione hanno esplicitamente posto in rilievo tra i valori intangibili la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali, chiarendo altresì che l'iniziativa economica privata non deve arrecare danno alla salute e all'ambiente.

Proposta: nel primo visto, dopo le parole "gli articoli", aggiungere i seguenti numeri "9, 41,".

ARTICOLO 2, comma 1, lettera d)

Motivazione: La lettera d) fornisce la definizione di attività ma non vi è chiarezza a proposito delle attività di identificazione degli animali e del rilascio della relativa certificazione che sono atti medici veterinari e in conseguenza di ciò non possono essere effettuati da un generico "operatore". È quindi indispensabile, a garanzia della salute degli animali e della loro corretta tracciabilità, esplicitare che tale attività sia di esclusiva competenza del medico veterinario.

Proposta: alla fine della lettera d) aggiungere la seguente frase: "L'identificazione degli animali e il rilascio della relativa certificazione sono attività che effettua esclusivamente il medico veterinario".

ARTICOLO 2, comma 1, lettera t)

Motivazione: La lettera t) fornisce la definizione di evento riguardante la vita di un singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, come ad esempio nascita, identificazione, movimentazione. Tale lettera prevede positivamente che tra gli eventi siano da annoverare anche il

passaggio di proprietà e di stato non destinato alla produzione di alimenti per gli equini. L'esperienza dimostra però che anche animali di altre specie destinati al consumo alimentare possano essere affidati o ceduti a privati o ad associazioni che li tengono esclusivamente per compagnia. Occorre quindi estendere l'evento anche al passaggio di stato per ogni altro animale eliminando l'esclusiva condizione per i soli equini.

Proposta: al termine della frase eliminare le parole "per gli equini".

ARTICOLO 2, comma 1, lettera aa)

Motivazione: La lettera aa) si limita a fornire la definizione di allevamento amatoriale rinviandone però la descrizione al manuale operativo che sarà adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo. È molto importante, invece, viste le dimensioni del fenomeno e le relative ricadute in termini di salute, sociali e ambientali, fissare per legge la distinzione nel numero di animali detenibili in un allevamento amatoriale così da distinguerlo chiaramente dall'allevamento professionale di animali da compagnia.

Proposta: sostituire la lettera aa) con la seguente:

aa) allevamento amatoriale di animali da compagnia: attività di allevamento delle specie di cui all'allegato I del regolamento che detengano fino a tre fattrici e che producano complessivamente una cucciolata l'anno.

ARTICOLO 6, comma 4, lettera b)

Motivazione: La lettera b) si avvale della deroga prevista dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2035 secondo la quale possono essere esentati dall'obbligo della domanda di riconoscimento degli stabilimenti gli operatori degli stabilimenti per operazioni di raccolta di equini, nei quali tali animali sono raccolti a fini di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o nel contesto di attività di riproduzione, nonché degli incubatoi di volatili in cattività. Avvalersi di tale deroga è decisamente pericoloso sia per la tracciabilità degli stabilimenti che per quella degli animali custoditi. Anche dal punto di vista del controllo delle zoonosi la deroga è particolarmente rischiosa considerato, ad esempio, che le uova da cova rivestono un ruolo molto importante per la trasmissione dell'infezione nelle galline. A seconda del tipo di agente patogeno le salmonelle possono essere trasmesse alle uova e infettare i pulcini al loro interno. Questi ultimi e i gusci delle uova provocano a loro volta infezioni in altri animali dell'incubatoio.

Proposta: eliminare la lettera b)

ARTICOLO 7, comma 4

Motivazione: In considerazione delle frequenti condotte illecite relative ai commerci e traffici di animali e oggetto di indagini è decisamente opportuno che l'accesso alla BDN, in modalità di consultazione, sia regolarmente consentito alle Forze di polizia.

Proposta: alla fine del comma 4 aggiungere la seguente frase “Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’Interno, assicura l’accesso alla BDN in modalità di consultazione alle Forze di polizia”.

ARTICOLO 12, comma 2, lettera f)

Motivazione: Al fine di garantire che il furto e/o lo smarrimento dei mezzi di identificazione è necessario che alla comunicazione alla ASL sia sempre allegata la denuncia presentata alle Forze dell’ordine.

Proposta: dopo le parole “la comunicazione” aggiungere le seguenti parole “, con allegata denuncia alle forze dell’ordine,”.

ARTICOLO 14, comma 2

Motivazione: Trenta giorni di tempo per riportare i controlli nel sistema informativo sono davvero molti, soprattutto in caso di riscontro di non conformità. Considerato che si tratta solo di immissione di dati è opportuno che i controlli debbano essere registrati entro cinque giorni lavorativi. Inoltre, in tutti i casi di indagine delle Forze di polizia gli esiti dei controlli sono elementi preziosi per cui aver accesso al sistema potrebbe velocizzarle.

Proposta: sostituire le parole “trenta giorni” con le parole “cinque giorni lavorativi” e dopo le parole “dalla conclusione del controllo stesso.” aggiungere la seguente frase “Il Ministero della Salute, d’intesa con il Ministero dell’Interno, assicura l’accesso a tale portale in modalità di consultazione alle Forze di polizia.”.

ARTICOLO 15, comma 3, lettera d)

Motivazione: nel rispetto della tutela degli animali prevista dal novellato articolo 9 della Costituzione si richiama la necessità che animali non identificati, e per questo sequestrati, debbano certamente essere considerati inidonei dal punto di vista alimentare ma non possano essere aprioristicamente considerati a rischio sanitario e abbattuti. Pertanto, devono essere sempre esaminati dall’ASL dal punto di vista sanitario e, se sani, sequestrati e affidati a Centri autorizzati che ne assicurino la detenzione non a fini produttivi/commerciali/alimentari con le spese a totale carico dell’operatore a cui è stato operato il sequestro.

Proposta: dopo le parole “e la distruzione senza alcun indennizzo o il loro” aggiungere la seguente frase “sequestro finalizzato alla confisca e l’affido in via definitiva alle Regioni, o al Centro di cui al comma 755 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 destinato a ospitare qualsiasi animale, o ad associazioni o enti portatori di interessi di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 189, nonché a privati o a strutture pubbliche o private, anche estere, che diano adeguate garanzie di rispetto delle necessità etologiche degli animali e di non macellazione degli stessi.”

ARTICOLO 16, comma 1

Motivazione: il personale medico veterinario è titolato ad identificare e registrare nel SINAC gli animali da compagnia ed è evidente quanto sia importante che ciò avvenga in termini contestuali. Basti pensare allo smarrimento di un cane identificato con microchip, ma non registrato in anagrafe.

Proposta: dopo le parole “ai fini della” aggiungere la parola “contestuale”.

ARTICOLO 17, commi 1, 2, 3 e 4

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all’eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: al comma 1, sostituire le parole “da 500 euro a 5.000 euro” con le parole “da 2.000 euro a 10.000 euro”. Al comma 2, sostituire le parole “da 5.000 euro a 50.000 euro” con le parole “da 10.000 euro a 50.000 euro”. Al comma 3, sostituire le parole “da 100 euro a 1.000 euro” con le parole “da 600 euro a 3.000 euro”. Al comma 4, sostituire le parole “da 100 euro a 1.000 euro” con le parole “da 600 euro a 3.000 euro”.

ARTICOLO 18, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all’eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: ai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 sostituire le parole “da 100 euro a 1.000 euro” con le parole “da 600 a 3.000 euro”. Al comma 5, sostituire le parole “da 1.000 euro a 6.000 euro” con le parole “da 2.000 euro a 10.000”

ARTICOLO 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all’eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: ai commi 1, 2, 4 e 6 sostituire le parole “da 200 euro a 2.000 euro” con le parole “da 600 euro a 3.000 euro”. Al comma 3, sostituire le parole “da 1.000 euro a 6.000 euro” con le parole “da 2.000 euro a 10.000 euro”. Al comma 5, sostituire le parole “da 2.000 euro a 12.000 euro” con le parole “da 3.000 euro a 15.000 euro”. Al comma 7, sostituire le parole “da 2.000 euro a 20.000 euro” con le parole “da 6.000 euro a

30.000 euro”. Al comma 8, sostituire le parole “da 100 euro a 1.000 euro” con le parole “da 300 euro a 1.500 euro”. Al comma 9, sostituire le parole “da 300 euro a 3.000 euro” con le parole “da 1.000 euro a 5.000 euro”

ARTICOLO 20, commi 1 e 2

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all’eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: ai commi 1 e 2 sostituire le parole “da 100 euro a 600 euro” con le parole “da 300 euro a 1.500 euro”.

ARTICOLO 24, comma 2

NB: I commi di questo articolo sono numerati in maniera errata, poiché partono dal numero 2.

Motivazione: Riteniamo importante prevedere che la partecipazione ai corsi di formazione sia obbligatoria in quanto se così non fosse non è detto che gli operatori vi partecipino.

Proposta: dopo le parole “organizzate dalle Autorità di cui al comma 1 (nel testo attuale riportato come comma 2), è” aggiungere le parole “obbligatoria ed” e dopo le parole “gli operatori stessi.” aggiungere la seguente frase “L’operatore che non adempie a tale obbligo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro.”



Atto del Governo n. 381

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429

Proposte di integrazioni e modifiche

VISTI

Motivazione: i novellati articoli 9 e 41 della Costituzione hanno esplicitamente posto in rilievo tra i valori intangibili la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali, chiarendo altresì che l'iniziativa economica privata non deve arrecare danno alla salute e all'ambiente.

Proposta: nel primo visto, dopo le parole "gli articoli", aggiungere i seguenti numeri "9, 41,".

ARTICOLO 2, comma 1, lettera d)

Motivazione: La lettera d) fornisce la definizione di attività ma non vi è chiarezza a proposito delle attività di identificazione degli animali e del rilascio della relativa certificazione che sono atti medici veterinari e in conseguenza di ciò non possono essere effettuati da un generico "operatore". È quindi indispensabile, a garanzia della salute degli animali e della loro corretta tracciabilità, esplicitare che tale attività sia di esclusiva competenza del medico veterinario.

Proposta: alla fine della lettera d) aggiungere la seguente frase: "L'identificazione degli animali e il rilascio della relativa certificazione sono attività che effettua esclusivamente il medico veterinario".

ARTICOLO 2, comma 1, lettera t)

Motivazione: La lettera t) fornisce la definizione di evento riguardante la vita di un singolo animale o gruppi o insiemi di animali presenti nelle attività degli operatori, come ad esempio nascita, identificazione, movimentazione. Tale lettera prevede positivamente che tra gli eventi siano da annoverare anche il

passaggio di proprietà e di stato non destinato alla produzione di alimenti per gli equini. L'esperienza dimostra però che anche animali di altre specie destinati al consumo alimentare possano essere affidati o ceduti a privati o ad associazioni che li tengono esclusivamente per compagnia. Occorre quindi estendere l'evento anche al passaggio di stato per ogni altro animale eliminando l'esclusiva condizione per i soli equini.

Proposta: al termine della frase eliminare le parole "per gli equini".

ARTICOLO 2, comma 1, lettera aa)

Motivazione: La lettera aa) si limita a fornire la definizione di allevamento amatoriale rinviandone però la descrizione al manuale operativo che sarà adottato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente Decreto legislativo. È molto importante, invece, viste le dimensioni del fenomeno e le relative ricadute in termini di salute, sociali e ambientali, fissare per legge la distinzione nel numero di animali detenibili in un allevamento amatoriale così da distinguerlo chiaramente dall'allevamento professionale di animali da compagnia.

Proposta: sostituire la lettera aa) con la seguente:

aa) allevamento amatoriale di animali da compagnia: attività di allevamento delle specie di cui all'allegato I del regolamento che detengano fino a tre fattrici e che producano complessivamente una cucciolata l'anno.

ARTICOLO 6, comma 4, lettera b)

Motivazione: La lettera b) si avvale della deroga prevista dall'articolo 4 del Regolamento (UE) 2019/2035 secondo la quale possono essere esentati dall'obbligo della domanda di riconoscimento degli stabilimenti gli operatori degli stabilimenti per operazioni di raccolta di equini, nei quali tali animali sono raccolti a fini di competizioni, corse, spettacoli, addestramento, attività ricreative o lavorative collettive o nel contesto di attività di riproduzione, nonché degli incubatoi di volatili in cattività. Avvalersi di tale deroga è decisamente pericoloso sia per la tracciabilità degli stabilimenti che per quella degli animali custoditi. Anche dal punto di vista del controllo delle zoonosi la deroga è particolarmente rischiosa considerato, ad esempio, che le uova da cova rivestono un ruolo molto importante per la trasmissione dell'infezione nelle galline. A seconda del tipo di agente patogeno le salmonelle possono essere trasmesse alle uova e infettare i pulcini al loro interno. Questi ultimi e i gusci delle uova provocano a loro volta infezioni in altri animali dell'incubatoio.

Proposta: eliminare la lettera b)

ARTICOLO 7, comma 4

Motivazione: In considerazione delle frequenti condotte illecite relative ai commerci e traffici di animali e oggetto di indagini è decisamente opportuno che l'accesso alla BDN, in modalità di consultazione, sia regolarmente consentito alle Forze di polizia.

Proposta: alla fine del comma 4 aggiungere la seguente frase “Il Ministero della salute, d’intesa con il Ministero dell’Interno, assicura l’accesso alla BDN in modalità di consultazione alle Forze di polizia”.

ARTICOLO 12, comma 2, lettera f)

Motivazione: Al fine di garantire che il furto e/o lo smarrimento dei mezzi di identificazione è necessario che alla comunicazione alla ASL sia sempre allegata la denuncia presentata alle Forze dell’ordine.

Proposta: dopo le parole “la comunicazione” aggiungere le seguenti parole “, con allegata denuncia alle forze dell’ordine,”.

ARTICOLO 14, comma 2

Motivazione: Trenta giorni di tempo per riportare i controlli nel sistema informativo sono davvero molti, soprattutto in caso di riscontro di non conformità. Considerato che si tratta solo di immissione di dati è opportuno che i controlli debbano essere registrati entro cinque giorni lavorativi. Inoltre, in tutti i casi di indagine delle Forze di polizia gli esiti dei controlli sono elementi preziosi per cui aver accesso al sistema potrebbe velocizzarle.

Proposta: sostituire le parole “trenta giorni” con le parole “cinque giorni lavorativi” e dopo le parole “dalla conclusione del controllo stesso.” aggiungere la seguente frase “Il Ministero della Salute, d’intesa con il Ministero dell’Interno, assicura l’accesso a tale portale in modalità di consultazione alle Forze di polizia.”.

ARTICOLO 15, comma 3, lettera d)

Motivazione: nel rispetto della tutela degli animali prevista dal novellato articolo 9 della Costituzione si richiama la necessità che animali non identificati, e per questo sequestrati, debbano certamente essere considerati inidonei dal punto di vista alimentare ma non possano essere aprioristicamente considerati a rischio sanitario e abbattuti. Pertanto, devono essere sempre esaminati dall’ASL dal punto di vista sanitario e, se sani, sequestrati e affidati a Centri autorizzati che ne assicurino la detenzione non a fini produttivi/commerciali/alimentari con le spese a totale carico dell’operatore a cui è stato operato il sequestro.

Proposta: dopo le parole “e la distruzione senza alcun indennizzo o il loro” aggiungere la seguente frase “sequestro finalizzato alla confisca e l’affido in via definitiva alle Regioni, o al Centro di cui al comma 755 della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 destinato a ospitare qualsiasi animale, o ad associazioni o enti portatori di interessi di cui alla legge 20 luglio 2004 n. 189, nonché a privati o a strutture pubbliche o private, anche estere, che diano adeguate garanzie di rispetto delle necessità etologiche degli animali e di non macellazione degli stessi.”

ARTICOLO 16, comma 1

Motivazione: il personale medico veterinario è titolato ad identificare e registrare nel SINAC gli animali da compagnia ed è evidente quanto sia importante che ciò avvenga in termini contestuali. Basti pensare allo smarrimento di un cane identificato con microchip, ma non registrato in anagrafe.

Proposta: dopo le parole “ai fini della” aggiungere la parola “contestuale”.

ARTICOLO 17, commi 1, 2, 3 e 4

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all’eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: al comma 1, sostituire le parole “da 500 euro a 5.000 euro” con le parole “da 2.000 euro a 10.000 euro”. Al comma 2, sostituire le parole “da 5.000 euro a 50.000 euro” con le parole “da 10.000 euro a 50.000 euro”. Al comma 3, sostituire le parole “da 100 euro a 1.000 euro” con le parole “da 600 euro a 3.000 euro”. Al comma 4, sostituire le parole “da 100 euro a 1.000 euro” con le parole “da 600 euro a 3.000 euro”.

ARTICOLO 18, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all’eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: ai commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9 sostituire le parole “da 100 euro a 1.000 euro” con le parole “da 600 a 3.000 euro”. Al comma 5, sostituire le parole “da 1.000 euro a 6.000 euro” con le parole “da 2.000 euro a 10.000”

ARTICOLO 19, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all’eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: ai commi 1, 2, 4 e 6 sostituire le parole “da 200 euro a 2.000 euro” con le parole “da 600 euro a 3.000 euro”. Al comma 3, sostituire le parole “da 1.000 euro a 6.000 euro” con le parole “da 2.000 euro a 10.000 euro”. Al comma 5, sostituire le parole “da 2.000 euro a 12.000 euro” con le parole “da 3.000 euro a 15.000 euro”. Al comma 7, sostituire le parole “da 2.000 euro a 20.000 euro” con le parole “da 6.000 euro a

30.000 euro". Al comma 8, sostituire le parole "da 100 euro a 1.000 euro" con le parole "da 300 euro a 1.500 euro". Al comma 9, sostituire le parole "da 300 euro a 3.000 euro" con le parole "da 1.000 euro a 5.000 euro"

ARTICOLO 20, commi 1 e 2

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all'eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: ai commi 1 e 2 sostituire le parole "da 100 euro a 600 euro" con le parole "da 300 euro a 1.500 euro".

ARTICOLO 24, comma 2

NB: I commi di questo articolo sono numerati in maniera errata, poiché partono dal numero 2.

Motivazione: Riteniamo importante prevedere che la partecipazione ai corsi di formazione sia obbligatoria in quanto se così non fosse non è detto che gli operatori vi partecipino.

Proposta: dopo le parole "organizzate dalle Autorità di cui al comma 1 (nel testo attuale riportato come comma 2), è" aggiungere le parole "obbligatoria ed" e dopo le parole "gli operatori stessi." aggiungere la seguente frase "L'operatore che non adempie a tale obbligo è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro."



Atto del Governo n. 382

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429

Proposte di integrazioni e modifiche

VISTI

Motivazione: i novellati articoli 9 e 41 della Costituzione hanno esplicitamente posto in rilievo tra i valori intangibili la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi e la disciplina dei modi e delle forme di tutela degli animali, chiarendo che l'iniziativa economica privata non deve arrecare danno alla salute e all'ambiente.

Proposta: nel primo visto, dopo le parole "gli articoli", aggiungere i seguenti numeri "9, 41,".

ARTICOLO 2, comma 1, lettera g)

Motivazione: L'articolo 1 della Legge 8 novembre 2021, n. 163 Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti, entrata in vigore dal 04/12/2021 (GU n.276 del 19-11-2021), ha stabilito che la professione è del medico veterinario.

Proposta: dopo le parole "responsabili di animali, inclusi i" aggiungere la parola "medici".

NB: Aggiungere la parola "medico/i" prima della parola "veterinario/i" in tutti gli articoli seguenti in cui manca.

ARTICOLO 8, comma 4

Motivazione: Si tratta di attività prettamente ed esclusivamente medico veterinarie non delegabili in Italia, a differenza di altri Paesi, a persone fisiche o giuridiche senza gli stessi requisiti.

Proposta: sopprimere il comma 4.

ARTICOLO 10, comma 2

Motivazione: Ogni attività di formazione, per essere uniformemente riconosciuta e valida, deve prevedere idoneo attestato, necessario a svolgere le attività di operatore e professionista.

Proposta: “superati i quali viene rilasciato un apposito attestato. Il possesso dell’attestato è indispensabile per l’attività del personale in servizio presso l’allevamento o attività commerciale.”

ARTICOLO 16, comma 6

Motivazione: In considerazione della gravità e dell’impatto sanitario ed economico prodotto dall’influenza aviaria è indispensabile impedire la movimentazione e l’immissione sul territorio libero di uccelli selvatici e loro ibridi che non provengano da aree dichiarate indenni dalla malattia.

Proposta: aggiungere il seguente comma “6. In attuazione dell’articolo 155 del regolamento, gli anatidi e tutte le altre specie di uccelli, compresi gli ibridi, sensibili all’influenza aviaria di cui alla Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, possono essere immessi nel territorio libero a scopo di ripopolamento o immissione venatoria solo se provengono da una zona o compartimento dichiarati indenni da tali malattie in conformità a quanto previsto all’articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/689.”

NUOVO ARTICOLO – ART.22-bis

Motivazione: È stato ignorato il criterio di delega di cui alla lettera m) della Legge 22 aprile 2021, n. 53: “prevedere, nel rispetto della normativa dell’Unione europea sugli aiuti *de minimis*, misure di incentivazione finanziaria per gli operatori e i professionisti degli animali che sviluppano buone prassi di allevamento non intensivo delle specie animali di cui si occupano”. Ratio della lettera m) criterio Legge di delegazione europea 53/2021: la riduzione della densità e del numero di animali è coerente con l’impegno preso dalla Commissione europea in merito alla richiesta dell’Iniziativa dei Cittadini europei *End The Cage Age* di dismissione graduale fino a divieto totale dell’utilizzo delle gabbie come sistema di allevamento a partire dal 2027.

Proposta: aggiungere il seguente nuovo articolo “Art. 22-bis (Misure di incentivazione per operatori e professionisti che sviluppano buone prassi di allevamento)

1. Nei confronti delle attività di allevamento che sviluppino pratiche non intensive sono previste misure di sostegno proporzionali alla tipologia, numero e razze degli animali allevati, erogate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali previo parere del Ministero della Salute, volte ad incoraggiare l'introduzione ed il mantenimento di tecniche e sistemi di allevamento che garantiscano standard superiori di benessere degli animali rispetto a quelli previsti dalle normative in vigore.

2. Per allevamenti estensivi devono intendersi tutte le attività che facciano ricorso al pascolamento giornaliero e al ricovero nelle strutture di stabulazione solo a tempo parziale, con esclusione dell'uso di gabbie.

3. I pagamenti sono concessi agli allevatori che sottoscrivono specifici impegni per il benessere animale per un periodo minimo di cinque anni e sono in ogni momento revocabili in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti.

4. Gli impegni in materia di benessere degli animali prevedono standard superiori nell'ambito dei seguenti aspetti:

- a) acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale;
- b) condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;
- c) accesso all'aperto;
- d) assenza di mutilazioni sistematiche, d'isolamento o di contenzione permanente;
- e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali;
- f) riduzione della densità e del numero di animali allevati;
- g) utilizzo di razze a lento accrescimento.

5. La misura valuta e rendiconta, per ciascuna specie animale, le condizioni di impegno al cui rispetto è subordinato la corresponsione dell'aiuto:

- a. Alimentazione;
- b. Gestione aziendale;
- c. Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione;
- d. Controllo ambientale;
- e. Igiene e rispetto delle necessità comportamentali di specie per la prevenzione di patologie;
- f. Riduzione della densità e del numero di animali allevati
- g. Scelta di razze a lento accrescimento

6. Non possono beneficiare delle anzidette misure di sostegno coloro i quali abbiano riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 416, 416-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinques, 727 del Codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della Legge 20 luglio 2004, n. 189.

ARTICOLO 23, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all'eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: ai commi 1, 5, 8 e 13, sostituire le parole "da euro 1.000 a euro 10.000" con le parole "da euro 2.000 a euro 10.000". Ai commi 2, 3, 6 e 4, sostituire le parole "da euro 500 a euro 5.000" con le parole "da euro 1.000 a euro 5.000". Al comma 4, sostituire le parole "da euro 300 a euro 3.000" con le parole "da euro 600 a euro 3.000". Al comma 7, sostituire le parole "da euro 1.500 a euro 15.000" con le parole "da euro 3.000 a euro 15.000". Ai commi 9, 10 e 11, sostituire le parole "da euro 2.000 a euro 20.000" con le parole "da euro 4.000 a euro 20.000". Al comma 12, sostituire le parole "da euro 15 a euro 150" con le parole "da euro 30 a euro 150".

ARTICOLO 24, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all'eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: ai commi 1, 2, 3, 5, 6, 8 e 9, sostituire le parole "da euro 3.000 a euro 30.000" con le parole "da euro 6.000 a euro 30.000". Al comma 4, sostituire le parole "da euro 1.000 a euro 10.000" con le parole "da euro 2.000 a euro 10.000". Ai commi 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17, sostituire le parole "da euro 2.000 a euro 20.000" con le parole "da euro 4.000 a euro 20.000".

ARTICOLO 25, comma 1

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all'eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: al comma 1, sostituire le parole "da euro 10.000 a euro 100.000" con le parole "da euro 20.000 a euro 100.000".

ARTICOLO 26, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all'eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: al comma 1, sostituire le parole “da euro 3.000 a euro 30.000” con le parole “da euro 6.000 a euro 30.000”. Ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, sostituire le parole “da euro 2.000 a euro 20.000” con le parole “da euro 4.000 a euro 20.000”.

ARTICOLO 27, commi 1, 2, 3 e 4

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all’eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: ai commi 1, 2, 3 e 4, sostituire le parole “da euro 3.000 a euro 30.000” con le parole “da euro 6.000 a euro 30.000”.

ARTICOLO 28, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all’eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, sostituire le parole “da euro 3.000 a euro 30.000” con le parole “da euro 6.000 a euro 30.000”. Ai commi 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 sostituire le parole “da euro 2.000 a euro 20.000” con le parole “da euro 4.000 a euro 20.000”.

ARTICOLO 29, commi 1, 2, 3 e 4

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all’eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: al comma 1, sostituire le parole “da euro 3.000 a euro 30.000” con le parole “da euro 6.000 a euro 30.000”. Ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole “da euro 2.000 a euro 20.000” con le parole “da euro 4.000 a euro 20.000”.

ARTICOLO 30, commi 1 e 2

Motivazione: le sanzioni amministrative sono molto efficaci e dissuasive, soprattutto se adeguate all’eventuale illecito vantaggio ottenuto dal mancato rispetto della norma, quindi si propone di adeguarle.

Proposta: ai commi 1 e 2, sostituire le parole “da euro 3.000 a euro 30.000” con le parole “da euro 6.000 a euro 30.000”.



ATTO del GOVERNO n. 382

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B), E), F), H), I), L), N), O) E P), DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N.53 PER ADEGUARE E RACCORDARE LA NORMATIVA NAZIONALE IN MATERIA DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE MALATTIE ANIMALI CHE SONO TRASMISSIBILI AGLI ANIMALI O ALL'UOMO, ALLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli **9, 41**, 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019/2020 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p);

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale;

Visti i regolamenti di esecuzione e delegati emanati ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e, in particolare:

- il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;

- il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
- il regolamento delegato (UE) 2018/1629 della Commissione del 25 luglio 2018 che modifica l'elenco delle malattie figuranti all'allegato II del regolamento 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale (normativa in materia di sanità animale);
- il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 della Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la notifica nell'Unione europea e la comunicazione nell'Unione europea delle malattie elencate, i formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei programmi di sorveglianza dell'Unione europea e dei programmi di eradicazione nonché per le domande di riconoscimento dello status di indenne da malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle informazioni;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2020/690 della Commissione del 17 dicembre 2019, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le malattie elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione europea, l'ambito geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate per le quali può essere stabilito lo status di indenne da malattia dei compartimenti;
- il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto l'articolo 32, comma 1 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria;

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 32, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettera g), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 24, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione europea e istituzione dei posti di controllo frontaliери del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lettere h) e i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 23 recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli ufficiali sugli animali e le merci provenienti dagli altri Stati membri dell'Unione europea e delle connesse competenze degli uffici veterinari per gli

adempimenti comunitari del Ministero della salute ai sensi dell'articolo 12, comma 3, lettere f) e i), della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 182;

Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191, recante attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, recante depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 533;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, recante regolamento di organizzazione del Ministero della salute;

Visto il decreto ministeriale 8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019, recante "Modalità applicative delle disposizioni in materia di tracciabilità dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati";

Visto il decreto ministeriale 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018, recante "Sistema di reti di epidemio-sorveglianza, compiti, responsabilità e requisiti professionali del veterinario aziendale";

Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 23 dicembre 1999, recante "Centri di riferimento nazionali nel settore veterinario";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;

Previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano circa le modalità uniformi sul territorio nazionale per porre in essere le misure di emergenza in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/429, per gli aspetti di cui all'articolo 14, comma 2, lettera e) della legge 22 aprile 2021, n. 53, nella seduta **del.....;**

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta **del.....;**

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione **del....;**

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della difesa

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Finalità ed ambito di applicazione)

1. Il presente decreto legislativo è emanato in attuazione dell'articolo 14 della legge 22 aprile 2021, n. 53, per raccordare e adeguare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle prescrizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, di seguito denominato: "regolamento".
2. Il Ministro della salute, con proprio decreto da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, individua le malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento che, a livello nazionale, comportano un rischio sanitario significativo per gli animali detenuti e alle quali sono applicabili le misure di prevenzione e controllo di cui al regolamento, nel rispetto delle condizioni previste negli articoli 171 e 226 del regolamento. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute, le malattie diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sono quelle di cui all'allegato 1 al presente decreto.
3. Nei casi previsti all'articolo 269 del regolamento e nel rispetto delle condizioni previste dal paragrafo 2 dello stesso articolo, il Ministro della salute può definire, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni di categoria, misure nazionali supplementari per la prevenzione e il controllo delle malattie animali elencate, come definite all'articolo 2, comma 1.
4. In attuazione dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento, le disposizioni del presente decreto si applicano alle malattie animali trasmissibili, comprese le zoonosi e le TSE, fatte salve le disposizioni di cui alla decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 al regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 emanato in attuazione della direttiva 2003/99/CE e al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003.

ART. 2

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni del regolamento e le seguenti:
 - a) "malattie elencate": malattie elencate conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento e malattie individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2;
 - b) "malattia di categoria A ": una malattia elencata che normalmente non si manifesta nell'Unione europea e per la quale devono essere adottate misure di eradicazione immediata non appena viene rilevata, come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), del regolamento secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;
 - c) "malattia di categoria B ": una malattia elencata che deve essere controllata in tutti gli Stati membri con l'obiettivo di eradicarla in tutta l'Unione europea, come indicato all'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;

- d) “malattia di categoria C”: una malattia elencata che è rilevante per alcuni Stati membri e per la quale sono necessarie misure per impedirne la diffusione in parti dell'Unione europea che sono ufficialmente indenni da malattia o che hanno programmi di eradicazione per la malattia elencata in questione, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), del regolamento secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;
- e) “malattia di categoria D”: una malattia elencata per la quale sono necessarie misure per evitarne la diffusione a causa del suo ingresso nell'Unione europea o dei movimenti tra Stati membri, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera d) del regolamento secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;
- f) “malattia di categoria E”: una malattia elencata per la quale è necessaria la sorveglianza all'interno dell'Unione europea, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento secondo quanto riportato nella tabella di cui all'allegato al regolamento (UE) 2018/1882;
- g) “pertinenti persone fisiche o giuridiche”: persone fisiche e giuridiche diverse dagli operatori che a qualsiasi titolo, anche per un breve periodo, sono responsabili di animali, inclusi i **medici** veterinari, i professionisti della sanità degli animali acquatici, i professionisti degli animali, i proprietari e i detentori degli animali da compagnia;
- h) “professionista degli animali”: una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai **medici** veterinari;
- i) “operatore”: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i **medici** veterinari;
- l) “trasportatore”: un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;
- m) per “ambulatori o cliniche veterinarie” di cui all'articolo 4, punto 27), lettera b), del regolamento si intendono quelli elencati nell'accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 novembre 2003, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 195 alla Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 dicembre 2003.

ART. 3

(Autorità competenti e autorità veterinaria centrale)

- Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) ed e), del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale, ai sensi dell'articolo 4, punto 55), del regolamento:
 - dell'organizzazione e del coordinamento dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali in materia di salute animale e benessere animale in conformità al regolamento (UE) 2017/625;
 - del coordinamento delle autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali concernenti la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.
- Il Ministero della difesa è l'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni del regolamento nelle strutture delle Forze armate, comprese quelle connesse con le attività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali e assicura la tempestiva comunicazione di ogni sospetto o conferma delle malattie

elencate nonché delle misure adottate al Ministero della salute al fine di consentire l'adempimento degli obblighi di notifica di cui all'articolo 7.

3. Nell'attuazione delle norme di cui al regolamento e al presente decreto è fatto salvo, ove applicabile, quanto previsto dall'articolo 2, commi 8, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

ART. 4

(Organizzazione delle autorità competenti)

1. Il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, per l'applicazione uniforme sul territorio nazionale delle misure di emergenza di cui agli articoli 257 e 258 del regolamento, si avvalgono:

a) del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali di cui all'articolo 5 del presente decreto;

b) di una rete veterinaria nazionale costituita dai responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano coordinata dal Capo servizi veterinari, delegato italiano presso l'Organizzazione mondiale per la sanità animale (OIE), di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59, che garantisce, in caso di rischio per la sanità animale e la salute pubblica, un processo decisionale e gestionale rapido ed efficace a livello centrale, regionale e locale mediante l'attivazione delle unità di crisi ai tre diversi livelli.

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, attribuiscono la funzione di responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano a un dirigente veterinario operante all'interno del medesimo servizio veterinario.

3. I compiti e le attribuzioni del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e le modalità di funzionamento della rete veterinaria nazionale sono definite mediante accordo tra il Ministero della salute e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano individuano nell'ambito dell'organizzazione regionale e provinciale una struttura organizzativa a supporto del responsabile del servizio veterinario regionale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

ART. 5

(Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali)

1. Il Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali (di seguito Centro nazionale) è un organo collegiale di supporto al Ministero della salute per la definizione della strategia e per il coordinamento delle azioni di prevenzione e di contrasto alle malattie e lo svolgimento delle funzioni connesse al compito di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.

2. Il Centro nazionale assicura l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del regolamento per quanto attiene l'elaborazione dei piani di emergenza e i relativi aggiornamenti, nonché l'individuazione delle misure in caso di pericolo per la salute degli animali e la salute pubblica.

3. Il Centro nazionale è presieduto dal Capo dei servizi veterinari (di seguito “CVO”), istituito dall’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da suo delegato, e si articola:

- a) nella Direzione strategica permanente;
- b) nella Unità centrale di crisi (UCC);
- c) nei Gruppi operativi di esperti di cui all’articolo 43, paragrafo 2, lettera d), punto iii), del regolamento, (di seguito Gruppi).

4. La Direzione strategica permanente è composta da:

- a) il CVO con funzione di presidente o come suo delegato il direttore dell’ufficio di sanità animale della competente Direzione generale del Ministero della salute;
- b) il direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO;
- c) la rete dei responsabili dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano;
- d) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio;
- e) un componente indicato dalla Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani (FNOVI);
- f) il direttore dell’Ufficio della Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e unità centrale di crisi della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute.

5. La Direzione strategica si riunisce almeno una volta l’anno e comunque ogni qual volta uno dei componenti ne faccia motivata richiesta al CVO e assolve, tra l’altro, ai seguenti compiti:

- a) definisce gli obiettivi e le strategie di prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali nell’intero territorio nazionale inclusa l’adozione dei programmi facoltativi di sorveglianza ed eradicazione;
- b) definisce i piani di emergenza nazionali e gli eventuali manuali operativi, di cui all’articolo 43, paragrafo 2, del regolamento e le tempistiche di redazione e degli aggiornamenti. Stabilisce altresì i criteri del monitoraggio della implementazione del piano di emergenza nazionale sul territorio nazionale;
- c) propone al direttore generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute le misure di emergenza da adottare in conformità agli articoli 257, 258, 260 e 262 del regolamento.

6. L’Unità centrale di crisi (UCC) assicura il coordinamento della gestione degli interventi e delle misure sanitarie sull’intero territorio nazionale in caso di insorgenza di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all’articolo 6 del regolamento.

7. L’Unità centrale di crisi (UCC) è composta da:

- a) il CVO, con funzioni di presidente o come suo delegato il direttore dell’Ufficio di sanità animale della competente Direzione generale del Ministero della salute;
- b) il direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, ove diverso dal CVO;
- c) il direttore dell’Ufficio di sanità animale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute;

- d) il direttore del Laboratorio nazionale di referenza per la malattia di volta in volta interessata;
- e) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio;
- f) il responsabile del servizio veterinario della regione o provincia autonoma il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano;
- g) il responsabile o i responsabili dei servizi veterinari delle regioni o Province autonome di Trento e di Bolzano interessate di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza;
- h) un rappresentante designato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;
- i) un rappresentante designato dal Ministero della transizione ecologica;
- l) il Comandante dei Carabinieri per la tutela della salute;
- m) un rappresentante della struttura organizzativa della Sanità militare di cui all'articolo 188, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

8. La composizione dell'UCC può essere integrata di volta in volta, su indicazione del Presidente, con rappresentanti istituzionali, con esponenti di categoria o con esperti del mondo scientifico e accademico. Nel caso di adozione di misure di controllo supplementari di cui all'articolo 71 del regolamento, l'UCC è integrata con uno o più rappresentanti delle associazioni di categoria interessate.

9. L'UCC è convocata dal CVO direttamente o su richiesta motivata del responsabile dei servizi veterinari regionali della regione o della provincia autonoma il cui assessore alla salute è il coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e province autonome e ha, tra l'altro, i seguenti compiti, fatto salvo quanto già previsto nei piani di emergenza:

- a) individuazione delle misure di sanità animale in fase di emergenza;
- b) individuazione delle modalità per l'acquisizione, lo stoccaggio e la distribuzione di sieri, vaccini, antigeni e reagenti;
- c) coordinamento delle unità di crisi territoriali;
- d) definizione, in collaborazione con i laboratori ufficiali e i centri di referenza, dei flussi informativi necessari al controllo dell'emergenza.

10. L'UCC assicura il raccordo tecnico-operativo con le analoghe strutture a livello regionale (UCR) e locale (UCL).

11. I Gruppi di cui al comma 3, lettera c), sono composti da:

- a) il direttore del Dipartimento di medicina veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità;
- b) un rappresentante designato dalla Conferenza dei presidi delle facoltà di medicina veterinaria, esperto in malattie infettive degli animali;
- c) il direttore del Centro di Referenza Nazionale per l'Epidemiologia Veterinaria, la Programmazione, l'Informazione e l'Analisi del Rischio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise "G. Caporale";

- d) i direttori dei laboratori ufficiali, dei laboratori nazionali di riferimento e dei centri di referenza nazionale per le malattie infettive e diffuse degli animali, interessati di volta in volta dalla malattia o dalla situazione di emergenza;
- e) un rappresentante dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) esperto in epidemiologia delle malattie trasmissibili degli animali;
- f) da un dirigente veterinario della competente Direzione generale del Ministero della salute con funzione di coordinatore.

12. L'Ufficio di sanità animale della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute svolge le funzioni di Direzione operativa del Centro nazionale e, anche sulla base delle direttive annuali del direttore della Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari, predispone gli atti da sottoporre alla Direzione strategica, dà esecuzione alle decisioni e ai programmi adottati su proposta della stessa coordinando le attività e le misure sanitarie di sorveglianza, controllo ed eradicazione delle malattie animali. L'Ufficio di sanità animale assicura supporto tecnico-amministrativo all'UCC e ai Gruppi ed effettua verifiche ispettive.

ART. 6

(Notifica e comunicazione delle malattie alla autorità competente)

1. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento, l'operatore e le altre pertinenti persone fisiche e giuridiche notificano al servizio veterinario della azienda sanitaria locale competente per territorio:
 - a) immediatamente il sospetto della presenza di una delle malattie di categoria A o di malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento;
 - b) tempestivamente, e comunque non oltre le dodici ore, il sospetto della presenza di una delle malattie elencate come definite ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del presente decreto, diverse da quelle di categoria A.
2. La notifica di cui al comma 1 deve contenere almeno le informazioni di cui all'allegato 2 che forma parte integrante del presente decreto ed è effettuata tramite posta elettronica o posta certificata e, esclusivamente laddove tali modalità non siano attivabili, attraverso notifica scritta consegnata a mano, e può essere anticipata a mezzo telefono. Il servizio veterinario dell'azienda sanitaria locale competente per territorio che riceve la notifica ne garantisce la tracciabilità.
3. Il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio che riceve la notifica di cui al comma 1, verifica la fondatezza del caso sospetto ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento (UE) 2020/689, mette in atto tutte le misure per confermare o meno la presenza della malattia e provvede direttamente o per il tramite del Servizio veterinario regionale competente, a inserire nel Sistema Informativo Malattie Animali Nazionale (SIMAN) le informazioni riguardanti gli elementi di cui all'allegato 2:
 - a) immediatamente in caso di sospetto di malattie di categoria A;
 - b) tempestivamente e comunque non oltre le dodici ore in caso di sospetto di malattie diverse da quelle di categoria A.
4. Nel caso in cui la malattia venga confermata ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/689, il veterinario ufficiale della azienda sanitaria locale competente per territorio inserisce le informazioni previste nel sistema SIMAN secondo le medesime tempistiche di cui al comma 3.

5. Fatto salvo il comma 1, l'operatore o altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adempiono all'obbligo di notifica di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera c), del regolamento, comunicando ad un **medico** veterinario almeno le informazioni di cui all'allegato 3, che forma parte integrante del presente decreto.

6. Il Ministero della salute, con decreto direttoriale, può definire modelli standardizzati per le notifiche delle informazioni di cui al presente articolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 1, lettera b), 2 e 6 del presente articolo si applicano nei casi di malattie trasmissibili disciplinate dal regolamento (CE) n. 999/2001, da decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 191 di attuazione della direttiva 2003/99/CE e dal regolamento (CE) n. 2160/2003, ove non elencate.

ART. 7

(Notifiche e comunicazioni delle malattie all'Unione europea)

1. Il Ministero della salute è responsabile della notifica immediata nonché delle comunicazioni delle malattie alla Commissione europea e agli Stati membri secondo le modalità previste agli articoli 19 e 20 del regolamento, come integrati dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002, nonché all'Organizzazione internazionale delle epizootie (OIE).

2. L'unità territoriale minima di riferimento per le notifiche e comunicazioni alla Commissione europea di cui al comma 1 è rappresentata dall'ambito territoriale provinciale.

ART. 8

(Delega di attività a **medici** veterinari non ufficiali da parte dell'autorità competente)

1. In attuazione dell'articolo 14 del regolamento, le aziende sanitarie locali previa autorizzazione della regione o delle Province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti possono delegare a **medici** veterinari non ufficiali le seguenti attività:

- a) l'applicazione pratica di misure previste dai programmi di eradicazione di cui all'articolo 13 del presente decreto ivi compreso il supporto all'autorità competente per l'attuazione dei suddetti programmi;
- b) l'esecuzione della vaccinazione di emergenza in conformità all'articolo 69 del regolamento;
- c) la registrazione, il riconoscimento, la tracciabilità e i movimenti di cui alla Parte IV del regolamento;
- d) il rilascio e la compilazione dei documenti di identificazione per gli animali da compagnia di cui all'articolo 247, lettera c), all'articolo 248, paragrafo 2, lettera c) del regolamento;
- e) l'applicazione e l'utilizzo dei mezzi di identificazione di cui all'articolo 252, paragrafo 1, lettera a), punto ii) del regolamento.

2. Il Ministero della salute, con decreto direttoriale, in particolari situazioni di emergenza nazionale o di eccezionale criticità, su proposta della Direzione strategica del Centro nazionale può autorizzare le regioni e le province autonome a delegare a **medici** veterinari non ufficiali le seguenti attività:

- a) campionamento e esecuzione di indagini e inchieste epidemiologiche nel contesto dell'articolo 54, dell'articolo 55, paragrafo 1, lettere da b) a g), e degli articoli 57, 73, 74, 79 e 80 del regolamento nel caso di sospetta presenza di una malattia e della eventuale adozione degli atti di esecuzione o atti delegati adottati a norma dei citati articoli;

b) relative a misure di controllo delle malattie in caso di insorgenza di malattia, per quanto riguarda le attività elencate agli articoli 61, 65, paragrafo 1, lettere a), b), e), f), e i), 70, paragrafo 1, 79, 80, 81, paragrafi 1 e 2 e 82 del regolamento e negli eventuali atti di esecuzione o atti delegati adottati a norma dei citati articoli.

3. Con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, fermo restando l'equilibrio di bilancio, le procedure per l'attribuzione delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 che devono rispettare almeno le condizioni di cui agli articoli da 28 a 33 del Regolamento (UE) 2017/625.

~~4. Il Ministro della salute con proprio decreto, può prevedere che persone fisiche, diverse dai veterinari, o persone giuridiche siano autorizzate dall'autorità competente ad eseguire le attività di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con l'esclusione di tutte le attività mediche riservate e rientranti nella competenza propria della professione del medico veterinario. In tal caso, a detti soggetti, si applicano le responsabilità previste dall'articolo 12 del regolamento.~~

ART. 9

(Laboratori di sanità animale)

1. I laboratori di sanità animale di cui all'articolo 17 del regolamento sono i laboratori ufficiali designati e i laboratori nazionali di riferimento per la sanità e il benessere animale previsti, rispettivamente, all'articolo 9, comma 1, lettere a) e b) e all'articolo 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

2. I laboratori di cui al comma 1, in attuazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento comunicano tempestivamente i risultati e le relazioni relative alle prove, analisi e diagnosi effettuate su campioni prelevati nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali, alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

3. Nel caso in cui i laboratori di cui al comma 1, rilevino un sospetto o conferma di una delle malattie emergenti ed elencate di categoria A e B, devono immediatamente darne comunicazione alla azienda sanitaria locale e alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, nonché al Ministero della salute.

4. Qualora il sospetto o la conferma riguardi una delle malattie di categoria C, D ed E, diverse da quelle di categoria A e B, i laboratori di cui al comma 1 ne danno tempestiva comunicazione e comunque non oltre le dodici ore, all'azienda sanitaria locale territorialmente competente.

5. Le comunicazioni di cui ai commi 3 e 4 sono assolute attraverso l'alimentazione del sistema informativo veterinario "Vetinfo.it" del Ministero della salute.

ART. 10

(Obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali)

1. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentiti i centri di riferimento nazionali nel settore veterinario e acquisito il parere in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità operative specifiche per specie e tipologia produttiva per l'applicazione delle misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 4 del regolamento.

2. In attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento, gli operatori e i professionisti degli animali sono tenuti ad acquisire le conoscenze di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 2 del regolamento attraverso la partecipazione ad appositi programmi formativi. Il Ministero della salute con proprio decreto da adottarsi, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, definisce i contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi **superati i quali viene rilasciato un apposito attestato. Il possesso dell'attestato è indispensabile per l'attività del personale in servizio presso l'allevamento o attività commerciale.**

ART. 11

(Obblighi di sorveglianza degli operatori e visite di sanità animale)

1. Gli operatori tengono traccia delle informazioni e dei dati, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, raccolti nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale di cui agli articoli 24 e 25 del regolamento, inserendole, ove già disponibili le apposite funzionalità informatiche, nel sistema informativo ClassyFarm.it di cui all'articolo 14, comma 2, per il tramite del **medico** veterinario aziendale incaricato ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 2018.

2. In deroga al comma 1, l'operatore, ove lo ritenga necessario in funzione della propria organizzazione aziendale, può incaricare più di un **medico** veterinario aziendale definendo formalmente i compiti assegnati a ciascuno e informandone l'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017.

3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro della salute con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce:

a) le check list informatizzate per l'individuazione delle informazioni e dei dati di cui al comma 2 che devono essere inseriti nel sistema "ClassyFarm.it";

b) le modalità operative e le frequenze minime per l'esecuzione delle visite di sanità animale di cui all'articolo 25 del regolamento;

c) gli strumenti, le modalità e le procedure per l'inserimento delle informazioni di cui al presente articolo, incluso l'utilizzo degli esiti delle visite di sanità animale e per la categorizzazione degli stabilimenti in base al rischio.

4. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, gli operatori che non si avvalgano del **medico** veterinario aziendale formalmente incaricato ai sensi del citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017 o nel caso in cui non siano ancora disponibili nel predetto sistema "ClassyFarm.it", le apposite funzionalità informatiche per la tipologia di stabilimento di cui sono responsabili, adempiono agli obblighi del presente articolo tenendo in modalità elettronica o cartacea, per cinque anni, la documentazione riguardante almeno le informazioni di cui all'allegato 4 che forma parte integrante del presente decreto e gli esiti delle visite di sanità animale; i medesimi operatori mettono a disposizione dell'autorità competente tali informazioni e dati, su richiesta e comunque nell'ambito delle attività di controllo ufficiale.

5. Gli stabilimenti posti sotto la responsabilità degli operatori di cui al comma 2 sono categorizzati esclusivamente sulla base delle informazioni e dei dati acquisiti dall'autorità competente nell'ambito dello svolgimento dei controlli ufficiali o, comunque, presenti nel sistema informativo "Vetinfo.it".

6. Al fine di consentire alle autorità competenti di acquisire dati e informazioni risultanti dalla somministrazione di ogni tipo di medicinale veterinario all'animale, confluiscono nell'applicativo REV (Ricetta Elettronica Veterinaria), istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 167, secondo le modalità operative di cui al decreto del Ministro della salute 8 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2019:

a) i dati relativi ai medicinali contenenti sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D ed E della tabella dei medicinali di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, incluse le richieste di cui all'articolo 42 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, per l'acquisto da parte dei medici veterinari di medicinali a base di sostanze stupefacenti o psicotrope compresi nella tabella dei medicinali, sezioni A, B e C;

b) i dati derivanti dalla somministrazione del medicinale veterinario presente nelle scorte, compresa l'indicazione relativa a specie e categoria dell'animale o dei gruppi di animali sottoposti a trattamento.

7. I dati relativi alla prescrizione e all'uso dei medicinali veterinari, dei mangimi medicati e dei prodotti intermedi per ogni animale o gruppo di animali sono automaticamente acquisiti nel sistema informativo previsto dal citato decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017.

ART.12

(Sorveglianza dell'autorità competente)

1. In attuazione degli articoli 26 e 27 del regolamento e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del Regolamento (UE) 2020/689, il Ministero della salute, con decreto direttoriale, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può individuare modalità uniformi per l'organizzazione e l'attuazione della sorveglianza finalizzata alla tempestiva rilevazione delle malattie di cui all'articolo 5 del regolamento e di cui all'allegato 1 al presente decreto e delle malattie emergenti.

2. Per la finalità di cui al comma 1, il Ministero della salute, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano tengono conto:

a) degli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2017/625 nei settori di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/689;

b) dei dati e delle informazioni della sorveglianza condotta dagli operatori in conformità all'articolo 11, comma 1;

c) dei dati e delle informazioni ottenute attraverso le visite di sanità animale di cui all'articolo 11, comma 2.

ART. 13

(Programmi di eradicazione e sorveglianza delle malattie)

1. Al fine di assicurare un livello uniforme di tutela della salute animale, il Ministero della salute:

a) stabilisce, sentite le regioni e le province autonome interessate, i programmi nazionali obbligatori di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento per le malattie di categoria B per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti;

b) stabilisce, previo parere positivo favorevole delle regioni e province autonome interessate, i programmi nazionali facoltativi di eradicazione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, del regolamento definiti ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto, per le malattie di categoria C per le quali il territorio nazionale non sia indenne interamente o in specifiche zone o compartimenti;

c) presenta alla Commissione europea le domande per l'approvazione dei programmi di cui alle lettere a) e b) e le relative relazioni secondo quanto previsto dagli 33 e 34 del regolamento come integrati dal regolamento (UE) 2020/2002;

d) adotta, con decreto del Ministro della salute, i programmi di cui alle lettere a) e b) approvati dalla Commissione europea;

2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per il tramite degli applicativi dedicati del sistema informativo veterinario "Vetinfo.it", forniscono al Ministero della salute le informazioni di cui all'articolo 33 del regolamento, come integrato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002 ai fini della presentazione delle domande e delle relazioni di cui al comma 1, lettera c).

3. L'attuazione dei programmi di eradicazione di cui al presente articolo è demandata alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti che applicano le misure di cui al regolamento (UE) 2020/689.

4. La concessione delle deroghe di cui agli articoli 23, 29, 53, 57 e 61 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/689 è demandata all'azienda sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento in cui sono detenuti gli animali, previo nulla osta dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento di destinazione in caso di movimentazioni. Le deroghe concesse sono inserite nel sistema "Vetinfo.it" dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente che le ha concesse.

5. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2020/689, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentite le regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i criteri per definire i regimi di prove e il periodo di tempo massimo durante il quale lo status di indenne da malattia può essere sospeso in caso di violazione delle condizioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 20 del regolamento (UE) 2020/689.

6. Il Ministro della salute, con proprio decreto previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i programmi di sorveglianza predisposti ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/689 e presenta gli stessi alla Commissione europea provvedendo a fornire almeno le informazioni di cui all'articolo 11 del medesimo regolamento (UE) 2020/689 e adempie agli obblighi informativi verso la Commissione europea e gli altri stati membri secondo quanto previsto dall'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2002.

7. Il Ministro della salute, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, può adottare piani nazionali di sorveglianza per le malattie elencate di categoria D ed E di cui all'articolo 2, comma 1 punti, 5) e 6), definiti nell'ambito del Centro nazionale.

8. Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti attuano i programmi di sorveglianza di cui al comma 7.

9. Gli operatori responsabili degli stabilimenti la cui popolazione animale è interessata da un programma di eradicazione di cui al comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a rispettare le prescrizioni contenute nei suddetti programmi e a fornire la necessaria collaborazione all'autorità competente nell'attuazione degli stessi.

10. Gli operatori responsabili degli stabilimenti, la cui popolazione animale è interessata da un programma di sorveglianza di cui ai commi 6 e 7, sono tenuti a rispettare le misure ivi contenute e a fornire la necessaria collaborazione all'autorità competente nell'attuazione del programma medesimo.

ART. 14

(Sistemi informativi veterinari)

1. Il sistema informativo veterinario "Vetinfo.it" del Ministero della salute, gestito dal Centro Servizi Nazionale istituito presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) Abruzzo e Molise, al fine di garantire il flusso informativo in materia di sanità animale verso l'Unione europea e gli organismi internazionali e l'organizzazione della sorveglianza di cui agli articoli 26, 27 e 28 del regolamento come integrati dagli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del regolamento (UE) 2020/689, assicura la raccolta delle informazioni concernenti:

- a) la registrazione e il riconoscimento degli stabilimenti e dei trasportatori, i movimenti e la tracciabilità degli animali, del materiale germinale e dei prodotti di origine animale e degli animali da compagnia;
- b) l'uso dei medicinali veterinari;
- c) gli esiti dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali.

2. E' istituito il Sistema informativo del Ministero della salute "ClassyFarm.it", gestito dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia ed Emilia Romagna (IZSLER) e integrato nel portale "www.vetinfo.it" di cui al comma 1, al fine di garantire la categorizzazione degli allevamenti in base al rischio tramite la raccolta delle informazioni inerenti l'attività di autocontrollo e l'attività di sorveglianza svolta dagli operatori ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento e l'elaborazione delle stesse informazioni unitamente a quelle citate al comma 1. L'IZSLER garantisce, attraverso l'adeguamento del proprio sistema informatico, delle strutture e del personale, senza oneri a carico del Ministero della salute, il pieno funzionamento del sistema "ClassyFarm.it".

3. Con decreto direttoriale del Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalità tecniche e operative per assicurare l'alimentazione dei sistemi informativi di cui ai commi 1 e 2 e la condivisione delle informazioni a livello regionale, locale e centrale anche al fine di ottimizzare le risorse, evitare la duplicazione e la difformità dei dati e garantire il loro tempestivo aggiornamento.

ART.15

(Deroga per quanto riguarda la concessione dello status di indenne da malattia agli stabilimenti)

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 19 del regolamento delegato (UE) 2020/689, il Ministero della salute, con decreto direttoriale, individua la tipologia e le modalità di controllo degli stabilimenti i cui operatori non sono soggetti ai controlli previsti per il conseguimento e il mantenimento dello status di indenne da malattia previsti all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento delegato (UE) 2020/689.

ART.16

(Status di indenne da malattia)

1. In attuazione dell'articolo 36 del regolamento, il Ministero della salute anche su istanza delle regioni e province autonome e con il supporto dei centri di referenza nazionali, può chiedere alla Commissione europea il riconoscimento dello status di indenne da malattia per una o più malattie elencate di categoria B e C, per una o più delle pertinenti specie animali, per tutto il suo territorio o per una o più zone.
2. Il Ministero della salute, su istanza delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano o delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, può assicurare l'attuazione della deroga di cui all'articolo 83 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
3. In attuazione dell'articolo 37 del regolamento, il Ministero della salute, anche su istanza delle regioni e province autonome e con il supporto dei centri di referenza nazionali, può chiedere alla Commissione europea il riconoscimento dello status di indenne da malattia di determinati compartimenti per le malattie di categoria A, B e C.
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 3 le regioni e le province autonome territorialmente competenti, inviano al Ministero della salute i dati comprovanti che le condizioni previste, rispettivamente all'articolo 36 e all'articolo 37 del regolamento, sono soddisfatte.
5. In attuazione dell'articolo 199 del regolamento, i salmonidi e tutte le altre specie sensibili alla necrosi ematopoietica infettiva e alla setticemia emorragica virale di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882, possono essere immessi nelle acque libere a scopo di ripopolamento o pesca sportiva solo se provengono da una zona o compartimento dichiarati indenni da tali malattie in conformità a quanto previsto all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/689.
- 6. In attuazione dell'articolo 155 del regolamento, gli anatidi e tutte le altre specie di uccelli, compresi gli ibridi, sensibili alla influenza aviaria di cui alla Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE, possono essere immessi nel territorio libero a scopo di ripopolamento o immissione venatoria solo se provengono da una zona o compartimento dichiarati indenni da tali malattie in conformità a quanto previsto all'articolo 71 del regolamento delegato (UE) 2020/689.**

ART. 17

(Piani di emergenza ed esercizi di simulazione)

1. In attuazione dell'articolo 43 del regolamento, il Ministro della salute, con proprio decreto previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta i piani di emergenza e gli eventuali manuali operativi definiti ai sensi dell'articolo 5, comma 5, lettera b).
2. I piani e i manuali operativi di cui al comma 1 sono redatti di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro della difesa per gli eventuali aspetti di rispettiva competenza.
3. In attuazione dell'articolo 45 del regolamento, il Ministero della salute, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, elabora un programma di esercizi di simulazione, di durata quinquennale, per la verifica dell'efficacia delle misure adottate nei Piani di cui al comma 1 a livello nazionale, regionale o provinciale e locale.

ART. 18

(Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto di malattia di categoria A o malattia emergente)

1. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 53 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria A o di una malattia emergente di cui all'articolo 6 del regolamento, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo, previste rispettivamente, all'articolo 5 per gli animali detenuti terrestri e all'articolo 70 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687 fino a quando l'azienda sanitaria locale, territorialmente competente, non esclude la presenza della malattia.
2. La azienda sanitaria locale territorialmente competente sulla base del relativo Piano di emergenza di cui all'articolo 17 svolge le attività e adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli da 54 a 56 del regolamento come integrato, rispettivamente, dagli articoli 6, 7, 8, 9 e 10 per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 71 a 76 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, informandone immediatamente il responsabile dei servizi veterinari della regione o provincia autonoma territorialmente competente.
3. Il responsabile dei servizi veterinari regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano in attesa degli esiti dell'indagine di cui all'articolo 54 del regolamento, come integrato dagli articoli 6 e 71 del Regolamento delegato (UE) 2020/687, informa immediatamente il CVO presso il Ministero della salute con le modalità previste dal Piano di emergenza.
4. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui al comma 2.
5. La azienda sanitaria locale territorialmente competente continua ad applicare le misure di cui al comma 2 fino a quando la presenza della malattia di categoria A o della malattia emergente non sia esclusa o confermata ai sensi dell'articolo 58 del regolamento.
6. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento, in caso di malattia emergente gli operatori sono soggetti agli obblighi di cui al presente articolo solo ove la Commissione abbia emanato un apposito atto esecutivo o la malattia emergente sia contemplata in uno specifico Piano di emergenza di cui all'articolo 17.

ART. 19

(Misure di controllo delle malattie in caso di conferma di malattia di categoria A in animali detenuti terrestri e acquatici)

1. A seguito di conferma di un focolaio di una malattia di categoria A, ai sensi dell'articolo 58 del regolamento, come integrato rispettivamente dall'articolo 11 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 77 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente:
 - a) informa immediatamente il responsabile dei Servizi veterinari della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano, che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero della salute nella persona del CVO;
 - b) conduce immediatamente l'indagine epidemiologica di cui all'articolo 57 del regolamento avvalendosi, ove presente, dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario regionale sulla base delle indicazioni di cui al relativo Piano di emergenza adottato dal Centro nazionale;
 - c) procede immediatamente mettendo in atto le azioni di cui all'articolo 60 del regolamento inclusa l'attuazione del piano di emergenza di cui all'articolo 17;

d) adotta le misure previste all'articolo 61, esclusa la lettera d), paragrafo 1, e agli articoli 62, 64, 65 e 69 del regolamento sulla base dei criteri ivi previsti, come integrati rispettivamente, dagli articoli da 12 a 67 per gli animali detenuti terrestri e dagli articoli da 78 a 101 per gli animali detenuti acquatici del regolamento delegato (UE) 2020/687;

e) dopo aver attuato quanto previsto dalle lettere b), c) e d), informa dell'attività svolta il responsabile dei servizi veterinari della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano che a sua volta ne dà comunicazione al Ministero della salute nella persona del CVO.

2. Il Ministero della salute avvalendosi dell'Unità di Crisi di cui all'articolo 5, comma 6, valuta l'eventuale adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera d) e di quelle supplementari di controllo di cui all'articolo 71 del regolamento.

3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente applica le misure di cui al presente articolo fino a che non si verificano le condizioni di cui all'articolo 68, paragrafo 1 del regolamento.

4. Qualora siano coinvolti territori appartenenti a più aziende sanitarie locali o a più regioni, le aziende sanitarie locali competenti adottano i provvedimenti per l'applicazione delle misure di cui al presente articolo come individuate nell'ambito delle Unità di crisi attivate a livello regionale e centrale.

5. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui al presente articolo e a cooperare con l'azienda sanitaria locale per la efficace attuazione delle stesse.

6. In caso di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, al fine della corresponsione dell'indennità previste dalla legge 2 giugno 1988, n. 218, con provvedimento separato, stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere secondo i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della sanità 20 luglio 1989, n. 298, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, degli altri prodotti e dei mangimi. I provvedimenti dell'azienda sanitaria locale sono definitivi e sono trasmessi alla regione interessata che provvede a liquidare le indennità ai sensi dell'articolo 3 della citata legge n. 218 del 1988 e ne informa il Ministero della salute.

7. Il provvedimento con cui l'azienda sanitaria locale territorialmente competente dispone l'adozione delle misure di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 è trasmesso con la relativa documentazione alla regione competente per territorio che provvede direttamente a liquidare a favore degli aventi diritto le indennità ad essi riconosciute ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 218 del 1988. Le indennità di cui all'articolo 4 della legge n. 218 del 1988 saranno corrisposte sulla base del provvedimento dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente relativo all'abbattimento e, se del caso, alla distruzione degli animali, nel quale è comprovata la piena esecuzione del decreto di abbattimento e l'eventuale distruzione degli animali e che gli operatori responsabili degli animali abbattuti hanno rispettato le disposizioni relative all'obbligo di denuncia della malattia.

ART. 20

(Misure di controllo delle malattie in caso di sospetto e conferma di malattia di categoria B e C in animali terrestri e acquatici)

1. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 72 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria B, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo di cui all'articolo 74 paragrafo 1, lettera a), del regolamento fino a quando l'azienda sanitaria locale territorialmente competente non esclude la presenza della malattia.

2. Fatto salvo l'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, in attuazione dell'articolo 76 del regolamento, in caso di sospetto di una malattia di categoria C in parti, zone o compartimenti soggetti ad un piano di eradicazione facoltativo, gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche adottano tutte le misure di controllo di cui all'articolo 74, paragrafo 1, lettera a), del regolamento fino a quando l'azienda sanitaria locale territorialmente competente non esclude la presenza della malattia.
3. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente, adotta le misure preliminari di controllo di cui agli articoli 74 e 75, per le malattie di categoria B e all'articolo 76 per le malattie di categoria C, del regolamento come integrate, rispettivamente, dall'articolo 68 per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 110 per gli animali detenuti acquatici del regolamento (UE) 2020/687 e ne dà comunicazione al CVO della regione o della Provincia autonoma di Trento e di Bolzano competente.
4. In caso di conferma di malattia ai sensi dell'articolo 77 del regolamento, l'azienda sanitaria locale territorialmente competente, sentita la regione o provincia autonoma di appartenenza adotta le misure di controllo di cui agli articoli 79 e 80 del regolamento come integrate, rispettivamente, dall'articolo 69, per gli animali detenuti terrestri e dall'articolo 111 per gli animali detenuti acquatici, del regolamento (UE) 2020/687.
5. Qualora il sospetto o la conferma coinvolgano animali detenuti in più regioni e province autonome i relativi responsabili dei servizi veterinari regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano si coordinano e se, sulla base della valutazione del rischio, ritengono necessario un coordinamento a livello centrale informano il CVO che, se ritiene, convoca l'UCC.
6. Gli operatori e le altre pertinenti persone fisiche o giuridiche sono tenuti a rispettare le specifiche misure di cui ai commi 1 e 2 e a collaborare con l'autorità competente per l'attuazione delle stesse.
7. Ad esclusione dei casi di brucellosi e tubercolosi e leucosi bovina enzootica, in caso di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 61, comma 1, lettere b) e c) del regolamento, al fine della corresponsione dell'indennità di cui alla legge 2 giugno 1988, n. 218, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 6.

ART. 21

(Deroghe alle norme per la prevenzione e controllo delle malattie di Categoria A negli animali terrestri e acquatici)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano territorialmente competenti, con riferimento all'applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle malattie di categoria A degli animali detenuti terrestri e acquatici previste dal regolamento (UE) 2020/687, possono concedere le deroghe di seguito elencate, informando tempestivamente il Ministero della salute:
 - a) deroga all'applicazione delle misure di controllo delle malattie in caso di conferma ufficiale della presenza di una malattia di categoria A previste dagli articoli 13 e 16 per gli animali detenuti terrestri e ai sensi dell'articolo 79 per gli animali detenuti acquatici;
 - b) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A in zone soggette a restrizioni di cui all'articolo 23 per gli animali detenuti terrestri e all'articolo 85, paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici;
 - c) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A nelle zone di protezione di cui agli articoli da 28 a 37 per gli animali detenuti terrestri e agli articoli da 90 a 93 per gli animali detenuti acquatici;

d) deroga all'applicazione delle misure di controllo per le malattie di categoria A nelle zone di sorveglianza di cui agli articoli da 43 a 53 per gli animali detenuti terrestri e 99, paragrafo 4, per gli animali detenuti acquatici;

e) deroga applicabile nella zona soggetta a restrizioni in caso di ulteriori focolai di malattia di categoria A di animali detenuti terrestri di cui all'articolo 56;

f) deroga alla prescrizione di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b) prevista all'articolo 58.

2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, nell'ambito dell'UCC, sulla base della valutazione della situazione epidemiologica, il Ministero della salute può disporre con decreto direttoriale di non concedere una o più deroghe previste dal presente articolo o di individuare condizioni ulteriori per la loro concessione.

3. La verifica di tutte le condizioni per l'applicabilità delle deroghe di cui al presente articolo è di competenza delle aziende sanitarie locali territorialmente competenti.

ART. 22

(Autorità competenti per la concessione di determinate deroghe)

1. Il Ministero della salute è l'autorità competente a concedere le deroghe previste dai seguenti articoli del regolamento:

a) articolo 138, concernente i movimenti a fini scientifici di animali detenuti;

b) articolo 139, concernente le introduzioni degli animali terrestri per l'uso ricreativo, per gli eventi sportivi e culturali, per il lavoro in prossimità delle frontiere e per il pascolo;

c) articolo 165, concernente i movimenti di materiale germinale a fini scientifici;

d) articolo 198, concernente deroghe agli obblighi degli operatori per quanto riguarda i movimenti di animali di acquacoltura tra Stati Membri, zone o compartimenti sottoposti a un programma di eradicazione;

e) articolo 199, concernente misure degli Stati membri relativamente al rilascio in natura di animali acquatici;

f) articolo 204 concernente i movimenti a fini scientifici di animali acquatici.

2. L'azienda sanitaria locale è l'autorità competente a concedere le deroghe previste dall'articolo 201 del regolamento concernente movimenti di animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione.

ART. 22-bis

(Misure di incentivazione per buone prassi di allevamento)

1. Nei confronti delle attività di allevamento che sviluppino pratiche non intensive sono previste misure di sostegno proporzionali alla tipologia, numero e razze degli animali allevati, erogate dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali previo parere del Ministero della Salute, volte ad incoraggiare l'introduzione ed il mantenimento di tecniche e sistemi di allevamento che garantiscano standard superiori di benessere degli animali rispetto a quelli previsti dalle normative in vigore.

2. Per allevamenti estensivi devono intendersi tutte le attività che facciano ricorso al pascolamento giornaliero e al ricovero nelle strutture di stabulazione solo a tempo parziale, con esclusione dell'uso di gabbie.
3. I pagamenti sono concessi agli allevatori che sottoscrivono specifici impegni per il benessere animale per un periodo minimo di cinque anni e sono in ogni momento revocabili in caso di sopravvenuta carenza dei requisiti.
4. Gli impegni in materia di benessere degli animali prevedono standard superiori nell'ambito dei seguenti aspetti:
 - a) acqua e mangime più adatti al fabbisogno naturale;
 - b) condizioni di stabulazione quali tolleranze di spazio, lettiera, luce naturale;
 - c) accesso all'aperto;
 - d) assenza di mutilazioni sistematiche, d'isolamento o di contenzione permanente;
 - e) prevenzione delle patologie determinate prevalentemente dalle pratiche di allevamento e/o dalle condizioni di detenzione degli animali;
 - f) riduzione della densità e del numero di animali allevati;
 - g) utilizzo di razze a lento accrescimento.
5. La misura valuta e rendiconta, per ciascuna specie animale, le condizioni di impegno al cui rispetto è subordinato la corresponsione dell'aiuto:
 - a. Alimentazione;
 - b. Gestione aziendale;
 - c. Sistemi di allevamento e condizioni di stabulazione;
 - d. Controllo ambientale;
 - e. Igiene e rispetto delle necessità comportamentali di specie per la prevenzione di patologie;
 - f. Riduzione della densità e del numero di animali allevati;
 - g. Scelta di razze a lento accrescimento.
6. Non possono beneficiare delle anzidette misure di sostegno coloro i quali abbiano riportato condanna, anche non definitiva o decreto penale di condanna, per i reati di cui agli articoli 416, 416-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinques, 727 del Codice penale, per quelli previsti dall'articolo 2 della Legge 20 luglio 2004, n. 189.

ART. 23

(Sanzioni in materia di attuazione delle misure di controllo delle malattie)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o qualsiasi altra pertinente persona fisica o giuridica che non adempie agli obblighi di notifica previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a), e b) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 2.000 a euro 10.000**.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non adempie all'obbligo di notifica di cui all'articolo 6, comma 5, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 1.000 a euro 5.000**.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure di biosicurezza di cui all'articolo 10, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 1.000 a euro 5.000**.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore ed il professionista degli animali che non partecipa agli appositi programmi di formazione come definiti ai sensi dell'articolo 10, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 600 a euro 3.000**.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non tiene traccia delle informazioni e dei dati raccolti nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale svolte, rispettivamente, ai sensi degli articoli 24 e 25 del regolamento, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, in conformità a quanto prescritto dall'articolo 11, commi 1e 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 2.000 a euro 10.000**.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non sottopone i propri stabilimenti alle visite di sanità animale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo le modalità e le frequenze minime individuate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 1.000 a euro 5.000**.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non rispetta le misure di cui all'articolo 13, comma 9, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 3.000 a euro 15.000**.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non rispetta le misure di cui all'articolo 13, comma 10, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorità competente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 2.000 a euro 10.000**.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 18, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 18, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa **da euro 4.000 a euro 20.000**.
11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che non pone in essere le misure di cui all'articolo 19, comma 5, e non fornisce la necessaria collaborazione alla autorità competente è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da 4.000 a euro 20.000**.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene al provvedimento di abbattimento degli animali disposto dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 61, comma 1, lettera b), del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da 30 euro a euro 150** per ogni animale non abbattuto.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 20, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 2.000 a euro 10.000**.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore o altra pertinente persona fisica o giuridica che contravviene all'obbligo di cui all'articolo 20, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 1.000 a euro 5.000**.

ART. 24

(Sanzioni per le violazioni relative alle prescrizioni per i movimenti all'interno dell'Unione europea di animali terrestri detenuti- Parte IV, Titolo I, Capo 3 del Regolamento (UE) 2016/429)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate relative ai movimenti di animali terrestri detenuti di cui all'articolo 124, paragrafo 2, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate relative al trasporto degli animali terrestri detenuti di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

3. Salvo che il fatto costituisca, reato l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 1, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti senza adottare le misure di cui all'articolo 126, paragrafo 2, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 2.000 a euro 10.000**.

5. Salvo che il fatto non costituisca reato l'operatore di stabilimenti o di macelli che riceve da un altro Stato membro animali terrestri detenuti e non effettua le verifiche di cui all'articolo 127, paragrafo 1, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di stabilimenti o macelli che non adempie a quanto previsto dall'articolo 127, paragrafo 2 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro gli animali detenuti terrestri di cui all'articolo 128 del regolamento senza l'autorizzazione dello Stato membro di destinazione e dello Stato membro di passaggio prevista nel medesimo articolo è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta da uno stabilimento in un altro Stato membro ungulati e pollame che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 130 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che effettua le operazioni di raccolta senza rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 134 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta da uno stabilimento in un altro Stato membro animali terrestri detenuti diversi da ungulati e pollame senza rispettare le condizioni di cui

all'articolo 136 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da euro **da euro 4.000 a euro 20.000**.

11. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in uno stabilimento confinato animali terrestri detenuti che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 137 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.

12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro animali terrestri detenuti ricompresi fra le specie e categorie di cui all'articolo 143, paragrafo 1 del regolamento non accompagnati dal certificato sanitario rilasciato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.

13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta all'interno del territorio nazionale o in un altro Stato membro animali terrestri detenuti autorizzati a lasciare una zona soggetta a restrizioni come previsto all'articolo 143, paragrafo 2, non accompagnati dal certificato sanitario rilasciato dalla azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 149, paragrafo 1 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.

14. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale territorialmente competente le informazioni necessarie per completare il certificato sanitario ai sensi dell'articolo 148, paragrafo 1, lettera a), del regolamento, o che non provvede a sottoporre gli animali terrestri detenuti ai controlli fisici, documentari e di identità di cui all'articolo 148, paragrafo 1 lettera b) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.

15. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non assicura che gli animali terrestri detenuti, non tenuti ad essere accompagnati da un certificato sanitario di cui all'articolo 143, paragrafo 2, del regolamento siano accompagnati da una autocertificazione redatta ai sensi dell'articolo 151 del regolamento durante i movimenti dal luogo di origine nel territorio nazionale verso il luogo di destinazione in un altro Stato membro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.

16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore diverso dal trasportatore che in violazione dell'articolo 152, paragrafo 1 del regolamento non notifica in anticipo all'azienda sanitaria locale territorialmente competente i movimenti previsti di animali detenuti verso un altro Stato membro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.

17. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale le informazioni di cui all'articolo 152, paragrafo 2, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.

ART. 25

(Sanzioni relative alle violazioni delle condizioni per i movimenti di animali selvatici terrestri - Parte IV, Titolo I, Capo 4 del Regolamento (UE) 2016/429)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta animali selvatici da un habitat sito in uno Stato membro verso un habitat o uno stabilimento in un altro Stato membro, in violazione delle condizioni di cui all'articolo 155 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 20.000 a euro 100.000**.

ART. 26

(Sanzioni relative alle violazioni delle prescrizioni per i movimenti all'interno dell'Unione europea di materiale germinale - Parte IV, Titolo I, Capo 5 del Regolamento (UE) 2016/429)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive appropriate per i movimenti di materiale germinale di cui all'articolo 157, paragrafo 1, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta dal proprio stabilimento e vi riceve materiale germinale che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 157, paragrafo 2, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di uno stabilimento che riceve materiale germinale da uno stabilimento situato in un altro Stato membro senza effettuare le verifiche di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore di uno stabilimento che riceve materiale germinale da uno stabilimento situato in un altro Stato membro risultante non in regola con le prescrizioni di cui all'articolo 158, paragrafo 1, del regolamento che, in violazione dell'articolo 158, paragrafo 2 del regolamento non lo mantiene conservato separatamente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame che non soddisfa le condizioni di cui all'articolo 159, paragrafo 1, o in violazione dei divieti di cui all'articolo 159, paragrafo 2, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.
6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 161 del regolamento sposta materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame in un altro Stato membro, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.
7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che nei casi previsti dall'articolo 163 del regolamento, non informa l'azienda sanitaria locale dei movimenti previsti verso un altro Stato membro di materiale germinale di animali detenuti della specie bovina, caprina, suina ed equina e materiale germinale di pollame, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.
8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta in un altro Stato membro materiale germinale di animali detenuti diversi da quelli della specie bovina, caprina, suina ed equina e dal materiale germinale di pollame in violazione di quanto previsto dall'articolo 164 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.

ART. 27

(Sanzioni relative alla produzione e distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale - Parte IV, Titolo I, Capo 6 del Regolamento (UE) 2016/429)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure appropriate previste dall'articolo 166, paragrafo 1, del regolamento per evitare la diffusione delle malattie ivi previste, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non effettua le verifiche di cui all'articolo 166, paragrafo 2 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta i prodotti di origine animale di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento non accompagnati da un certificato sanitario rilasciato dall'azienda sanitaria locale ai sensi dell'articolo 167, paragrafo 3 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non fornisce all'azienda sanitaria locale le informazioni di cui all'articolo 169, paragrafo 1 lettere a) e b) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

ART. 28

(Sanzioni relative al movimento all'interno dell'Unione europea di animali acquatici- Parte IV, Titolo II, Capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione dell'articolo 191, paragrafo 1, del regolamento non adotta le misure appropriate per garantire che i movimenti di animali acquatici non compromettono lo stato sanitario del luogo di destinazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000 euro**.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che animali acquatici in uno stabilimento di acquacoltura o per destinarli al consumo umano, ovvero li rilascia in natura senza rispettare le condizioni di cui all'articolo 191, paragrafi 2 e 3, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure necessarie e appropriate relative al trasporto degli animali acquatici di cui all'articolo 192 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore, che in violazione dell'articolo 193, paragrafo 1, del regolamento, utilizza gli animali acquatici movimentati per essere distrutti o abbattuti per altri scopi e l'operatore, incluso il trasportatore, che in violazione dell'articolo 193, paragrafo 2, utilizza animali acquatici per scopi diversi senza l'autorizzazione di cui all'articolo 193, paragrafo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore degli stabilimenti di acquacoltura e degli stabilimenti di alimenti di origine acquatica che non verifica i documenti di cui all'articolo 194, paragrafo 1 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che rilevata un'irregolarità ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 1 del regolamento non isola gli animali acquatici interessati fino alla decisione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'articolo 194, paragrafo 2 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non provvede affinché gli animali acquatici destinati all'esportazione verso un Paese terzo o territorio che passano attraverso un altro Stato membro soddisfino le prescrizioni di cui all'articolo 195 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

8. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta animali acquatici da uno stabilimento di acquacoltura o dall'ambiente naturale in un altro stabilimento di acquacoltura o li rilascia in natura in violazione delle condizioni di cui all'articolo 196 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.
9. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, incluso il trasportatore, che movimentata gli animali acquatici senza rispettare le condizioni per la movimentazione degli stessi imposte dall'articolo 197, paragrafo 1 o dall'articolo 197, paragrafo 2, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.
10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimentata animali acquatici selvatici in Stati membri, zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione, in violazione di quanto prescritto dall'articolo 200, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.
11. Salvo che il fatto costituisca reato e fatta salva la deroga di cui all'articolo 201, paragrafo 2, del regolamento, l'operatore che movimentata animali di acquacoltura vivi destinati al consumo umano in Stati membri, o in zone o compartimenti degli stessi, dichiarati indenni da malattia o sottoposti a un programma di eradicazione in violazione delle condizioni di cui all'articolo 201, paragrafo 1, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.
12. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimentata animali acquatici che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 203 del regolamento, in uno stabilimento confinato per acquacoltura è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.
13. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta le misure preventive necessarie affinché i movimenti degli animali acquatici destinati agli usi di cui all'articolo 205 del regolamento non comportano rischi di diffusione delle malattie ivi indicate nel luogo di destinazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.
14. Salvo che il fatto costituisca reato l'operatore che sposta animali di acquacoltura senza il certificato sanitario prescritto ed in violazione delle condizioni di cui all'articolo 208, paragrafi 1 e 2, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.
15. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non adotta tutte le misure necessarie per garantire che il certificato sanitario accompagni gli animali di acquacoltura dal luogo di origine al loro luogo di destinazione finale in conformità a quanto previsto dall'articolo 208, paragrafo 3, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.
16. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che movimentata animali acquatici diversi dagli animali di acquacoltura non accompagnati dal certificato sanitario in violazione di quanto previsto dall'articolo 209, paragrafo 1, senza l'autorizzazione di cui all'articolo 209, paragrafo 2 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.
17. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non collabora con l'azienda sanitaria territorialmente competente non fornendo tutte le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 215, lettera a) e che non assicura, ove necessario, che gli animali acquatici siano sottoposti ai controlli individuati all'articolo 215, lettera b), del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.
18. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che non redige l'autodichiarazione per i movimenti di animali di acquacoltura verso un luogo di destinazione in un altro Stato membro e non garantisce che la

stessa accompagni gli animali come previsto dall'articolo 218 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.

19. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore diverso dal trasportatore che non notifica in anticipo all'azienda sanitaria locale competente i movimenti previsti di animali acquatici verso un altro Stato membro in violazione di quanto previsto dall'articolo 219 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.

ART. 29

(Sanzioni relative alle violazioni nella produzione, trasformazione e distribuzione all'interno dell'Unione europea di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi-Parte IV, Titolo II, Capo 3 del Regolamento (UE) 2016/429)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 222, paragrafo 1, del regolamento non adotta appropriate misure preventive affinché in tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, non provochino la diffusione delle malattie previste dall'articolo 222, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 222, paragrafo 2, del regolamento, non provvede affinché i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, non provengono da stabilimenti o aziende alimentari di cui al medesimo articolo 222, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che sposta i prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici, diversi dagli animali acquatici vivi, di cui all'articolo 223, paragrafo 1, del regolamento, senza il certificato sanitario prescritto dalla medesima disposizione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.

4. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che, in violazione di quanto previsto dall'articolo 225 del regolamento, non fornisce all'azienda sanitaria locale competente le informazioni di cui al medesimo articolo, paragrafo 1 lettere a) e b), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 4.000 a euro 20.000**.

ART. 30

(Sanzioni relative alle violazioni per l'ingresso nell'Unione di determinate merci diverse da animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi e territori-Parte V, Capo 2 del Regolamento (UE) 2016/429)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore, il veterinario, il professionista della sanità degli animali acquatici e il professionista degli animali che introducono agenti patogeni nell'Unione europea e qualsiasi altra persona fisica o giuridica che introduce intenzionalmente tali agenti nell'Unione europea, in violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 240, paragrafo 1 del regolamento è punito con la sanzione amministrativa da pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore che in violazione di quanto previsto dall'articolo 242, paragrafo 1, del regolamento non adotta le necessarie e appropriate misure di prevenzione delle malattie

durante il trasporto conformemente all'articolo 125, paragrafo 1 e all'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma **da euro 6.000 a euro 30.000**.

ART. 31

(Competenze all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni)

1. Le attività di controllo ufficiale sono svolte dal Ministero della salute, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dalle aziende unità sanitarie locali e, nell'ambito di quanto previsto all'articolo 3, comma 2, dal Ministero della difesa i quali provvedono, per gli ambiti di rispettiva competenza, all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente decreto.
2. Le autorità competenti svolgono le attività di cui al presente decreto anche su segnalazione di soggetti privati e sono tenute agli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni acquisite in conformità alla legislazione vigente.
3. È fatta salva l'applicazione degli articoli 13, 14, 16 e 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e la competenza degli altri organi preposti all'accertamento delle violazioni previste dal presente decreto.
4. Per quanto non previsto dal presente decreto, per le procedure sanzionatorie si applicano le disposizioni della citata legge n. 689 del 1981.
5. Ove applicabile è fatta salva la disposizione concernente l'istituto della diffida di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
6. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie accertate dagli organi dello Stato nelle materie di competenza statale, per le violazioni di cui al presente decreto, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
7. Per la graduazione della sanzione amministrativa irrogata con ordinanza – ingiunzione, l'autorità competente ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, oltre ai criteri di cui all'articolo 11 della medesima legge, può tener conto del criterio relativo al grado di rischio di diffusione della malattia.

ART. 32

(Abrogazioni e modificazioni)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le norme seguenti:
 - a) la legge 30 aprile 1976, n. 397, recante norme sanitarie sugli scambi di animali tra l'Italia e gli altri Stati membri della Comunità economica europea;
 - b) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi;
 - c) gli articoli 1, l'articolo 2, commi 1, 2, 3, gli articoli 4 e 6 della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;
 - d) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina;

- e) il decreto legislativo 12 novembre 1996, n. 633, recante attuazione della direttiva 92/65/CEE che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE;
- f) il decreto legislativo 13 dicembre 1996, n. 674, recante attuazione della direttiva 92/118/CEE concernente condizioni sanitarie per gli scambi e le importazioni dei patogeni e dei prodotti non soggetti a normative comunitarie specifiche;
- g) il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 225, recante attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini;
- h) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, recante attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica;
- i) il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, recante attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana;
- l) il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 117, recante attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- m) il decreto legislativo 18 settembre 2006, n. 274, recante attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica;
- n) il decreto legislativo 31 gennaio 2007, n. 47, recante attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE;
- o) il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9, recante attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
- p) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 241, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina;
- q) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 242, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 90/429/CEE concernente le norme di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina;
- r) il decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1996, n. 361, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/35/CEE, del Consiglio del 29 aprile 1992, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina;
- s) il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1996, n. 657, concernente regolamento per l'attuazione della direttiva 92/66/CEE che prevede misure comunitarie contro la malattia di Newcastle;
- t) il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1996, n. 362, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini;
- u) il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, concernente regolamento di polizia veterinaria;

v) l'articolo 264 del Regio decreto 27 luglio 1934, n.1265, recante approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

z) il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243, concernente regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza dai Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE;

aa) il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1975, n. 845, recante integrazione al regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e riguardante la disciplina igienica delle penne, piume e piumini destinati all'imbottitura;

bb) l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183.

2. Alla legge 28 maggio 1981, n. 296, recante norme per l'attuazione delle direttive CEE n. 77/391 del 17 maggio 1977, n. 78/52 del 13 dicembre 1977 e n. 79/110 del 24 gennaio 1979, e norme per l'accelerazione della bonifica sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, l'articolo 6 è sostituito dal seguente: "Il Ministero della salute con proprio decreto adottato di concerto con i Ministri dell'economia e finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, definisce i criteri per il computo dell'indennità per l'abbattimento dei bovini affetti da tubercolosi, brucellosi e degli ovini e caprini infetti."

3. All'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, dopo le parole "ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi" sono inserite le seguenti: ", in caso di focolaio di una malattia soggetta a denuncia obbligatoria per la quale è prevista la misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del regolamento UE 2016/429.";

b) al comma 9, le parole "Il Ministro della sanità" sono sostituite con le seguenti: "L'azienda sanitaria locale territorialmente competente" e la parola "decreto" è sostituita con la parola "provvedimento".

ART. 33

(Disposizioni transitorie)

1. Ai sensi dell'articolo 277 del regolamento, le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 73, di adeguamento al regolamento (UE) 576/2013 relative ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia, continuano ad applicarsi in luogo della parte VI del regolamento, fino alla data del 21 aprile 2026.

ART. 34

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

ALLEGATO 1

Malattie di cui all'articolo 1, comma 2 diverse dalle malattie di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento:

- 1) agalassia contagiosa degli ovini e dei caprini;
- 2) affezioni influenzali degli equini;
- 3) pasteurellosi da p. multocida dei bovini;
- 4) mal rossino;
- 5) malattie delle api: peste europea
- 6) mixomatosi dei conigli e delle lepri;
- 7) bronchite infettiva;
- 8) encefalomielite enzootica dei suini (morbo di Teschen);
- 9) leptospirosi animali;
- 10) malattia virale emorragica del coniglio;
- 11) viremia primaverile della carpa;
- 12) stomatite vescicolare;
- 13) malattia emorragica epizootica dei cervi;
- 14) Infezione da SARS CoV2 (agente eziologico del COVID-19 umano) nei visoni d'allevamento
- 15) Idropericardite dei ruminanti;
- 16) Crimean Congo haemorrhagic fever;
- 17) Tularemia;
- 18) Theileriasi bovina;

- 19) Infezione da Nipah virus;
- 20) Leishmaniosi;

Le presenti malattie sono categorizzate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera e) del regolamento.

ALLEGATO 2

Informazioni contenute nella notifica ai sensi dell'articolo 6.

- a) la natura della malattia sospetta o accertata (sintomi e manifestazioni della malattia);
- b) identificativo del proprietario e del detentore degli animali morti, ammalati o sospetti;
- c) identificativo aziendale o del pascolo o, in mancanza, l'ubicazione precisa in cui si trovano gli animali; il numero e l'identificazione degli animali interessati;
- d) il numero e l'identificazione dei rimanenti animali sospetti o sani;
- e) la data di inizio della malattia o in cui è avvenuta la morte;
- f) le eventuali osservazioni del veterinario e le precauzioni adottate d'urgenza per prevenire la diffusione della malattia;
- g) ogni altra informazione utile ai fini epidemiologici

ALLEGATO 3

Informazioni di cui all'articolo 6, comma 6

Animali Terrestri

- 1) Dati identificativi dell'azienda
- 2) Dati identificativi dell'allevamento
- 3) Dati identificativi del pascolo
- 4) Numero degli animali presenti
- 5) Percentuale mortalità giornaliera media
- 6) Percentuale mortalità aumentata
- 7) Data inizio o data rilevazione aumento mortalità
- 8) Descrizione sintomatologia:
 - diarrea
 - dispnea
 - emorragia
 - atassia
 - perdita peso
 - diminuzione produzione latte
 - diminuzione produzione uova

Altro

Animali Acquatici

- 1) Dati identificativi dell'azienda
- 2) Dati identificativi della vasca/area di allevamento
- 3) Quantità degli animali presenti (in numero o kg peso vivo)
- 4) Temperatura dell'acqua
- 5) Specie/taglia/età degli animali maggiormente colpiti
- 6) Altre specie presenti in impianto (specificare se con sintomi o meno)
- 7) Percentuale mortalità aumentata
- 8) Data inizio o data rilevazione aumento mortalità
- 9) Descrizione sintomatologia:

melanosi/discromie

nuoto anomalo

emorragie

esoftalmo

lesioni esterne

emaciazione/debolezza

ALLEGATO 4

Informazioni di cui all'articolo 11, comma 5.

- a) Informazioni relative a natura e origine degli alimenti somministrati agli animali
- Provenienza e qualità delle materie prime.
 - Tipologia e composizione dei mangimi.
 - Conservazione dei mangimi, etc.
- b) Informazioni relative a medicinali veterinari e a cure somministrate agli animali e ai relativi trattamenti
- Detenzione delle scorte di medicinali veterinari.
 - Durata e tipologia dei trattamenti.
 - Tempi di sospensione.
 - Residui.
 - Reazioni avverse.
 - Antimicrobico-resistenza.
 - Mancata efficacia, etc.
- c) Informazioni relative alle patologie infettive e non degli animali terrestri detenuti:
- Natimortalità, patologie enteriche e respiratorie e altre patologie neonatali.
 - Aborti, monitoraggio sanitario patologie ad eziologia infettiva e non dell'apparato riproduttivo (disturbi della fertilità, parti, intervalli parto-concepimento, ritorni in calore, ritenzioni placentari, etc.).
 - Sindromi diarroiche, acidosi, chetosi e disturbi metabolici, dislocazioni, meteorismo, torsioni, etc.
 - Mastiti, informazioni relative alla qualità e sanità del latte.
 - Patologie enteriche, respiratorie, nervose, dell'apparato urinario, podaliche, dermatologiche, oculari etc.
 - Tossicosi.

- Stato di nutrizione.
 - Piani di autocontrollo e vaccinali.
- d) Informazioni relative alle patologie infettive e non nel settore dell'acquacoltura
- osservazione e registrazione della salute e del comportamento degli animali acquatici
 - osservazione e registrazione di eventuali modifiche dei parametri di produzione normali negli stabilimenti, negli animali o nel materiale germinale che possono far sorgere il sospetto di essere causate da una malattia elencata o emergente
 - Piani vaccinali
 - individuazione e registrazione e segnalazione delle mortalità anomale
 - individuazione e registrazione di sintomi, anche se aspecifici, di malattie gravi negli animali
- e) Informazioni relative ad autocontrollo e manuali corretta prassi igienica
- Dati relativi ad attività di analisi e verifica svolte in regime di autocontrollo ovvero in fase di applicazione di manuali di corretta prassi igienica.
- f) Ogni altro dato pertinente



Osservazioni e proposte di emendamento

Atto del Governo n. AG 383 “Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette”.

Con il presente documento, le associazioni Legambiente, Lipu e WWF Italia, rappresentano alcune osservazioni al testo in oggetto, con relative proposte di emendamenti.

Le scriventi associazioni esprimono un generale apprezzamento in merito alle ragioni che hanno condotto a predisporre i provvedimenti di cui si discute che puntano a dare attuazione, in maniera organica, ad un importante Regolamento europeo, il quale trae origine dalla presa di coscienza, maturata anche in conseguenza della pandemia sviluppatasi a partire dal 2020, dell'impatto delle malattie animali trasmissibili, sia per i singoli animali e per le popolazioni animali, sia per la salute umana e l'economia. Da tale consapevolezza deriva, dunque, la necessità di adottare misure necessarie a prevenire e contrastare la nascita e la diffusione di queste malattie.

È proprio sulla efficacia delle misure adottate, in particolare sotto i profili della tutela della biodiversità e della salute umana, in connessione con il commercio, la detenzione e le immissioni in natura di fauna selvatica e/o esotica, che si è sviluppata la presente analisi.

Non si può infatti omettere di rammentare che la gran parte degli effetti dannosi per la biodiversità e per la salute animale e umana, come la diffusione di epidemie e le zoonosi, derivano da azioni quali: la distruzione degli habitat; il bracconaggio e il prelievo di specie selvatiche dai rispettivi habitat, il traffico di fauna selvatica, spesso illegale, la successiva immissione di animali in aree naturali in cui tali specie non si trovano naturalmente; il consumo alimentare di fauna selvatica in assenza di necessari controlli sanitari; la forzata relazione tra specie selvatiche e specie domestiche.

Per quanto attiene, nello specifico, al contesto italiano, si portano all'attenzione fenomeni che risultano particolarmente gravi, sia in relazione agli effetti prodotti, sia alle ragioni per le quali determinate azioni dannose sono state adottate.

Si citano, ad esempio: l'immissione di specie ittiche alloctone in fiumi e laghi per ragioni legate alla pesca sportiva, che hanno determinato un diffuso squilibrio faunistico in questi ecosistemi con effetti negativi sulla conservazione delle specie autoctone e la diffusione di differenti patologie; l'allevamento, il commercio e l'immissione di decine di milioni di animali selvatici ai soli fini venatori, con gravi ripercussioni sulla conservazione delle specie selvatiche e, soprattutto, la diffusione di numerose patologie; il commercio, spesso privo di controlli, di animali esotici venduti anche da soggetti privi di alcun tipo di autorizzazione specifica, acquistati e detenuti quali animali da compagnia e la successiva diffusa immissione in natura di specie aliene e invasive (si pensi alle *Trachemys* o ai parrocchetti), compiuta anche per ignoranza e/o per mancanza di adeguate e sufficienti strutture in cui conferire questi animali; l'utilizzo di richiami vivi nell'ambito dell'attività venatoria, come nella caccia agli anatidi e la detenzione di tali esemplari in private

abitazioni dopo essere stati esposti per lunghi periodi al contatto con specie selvatiche in ambiente naturale; le attività di trasporto e macellazione di specie selvatiche prelevate nell'ambito dell'attività venatoria (si pensi ai cinghiali o uccelli accatastati dopo essere stati abbattuti e trasportati senza alcun tipo di precauzione sanitaria); l'immissione in natura di specie precedentemente utilizzate in ambito commerciale (come le nutrie).

Tutte queste condotte, a causa della carenza di azioni preventive, inclusa un'adeguata formazione della collettività da parte dello Stato, hanno prodotto una situazione diffusamente grave che, alla luce dei danni prodotti, tanto per la biodiversità, quanto per le ripercussioni sulla sanità pubblica, richiede, oggi, l'adozione di misure drastiche ed anche emergenziali: si pensi ad, esempio, a quanto disposto dal Reg. (UE) 1143/2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive, e dal D. Lg.s 15 dicembre 2017, n. 230 e s.m.i., che oggi l'Italia intende attuare per mezzo di un apposito "Piano di azione per ridurre l'introduzione in natura di specie aliene invasive di animali da compagnia e piante di interesse acquaristico e terraristico".

Tanto premesso, si espongono di seguito gli elementi ritenuti particolarmente critici dei testi in esame e le relative proposte emendative.

* * * * *

ARTT. 9 e 41 COSTITUZIONE

Osservazione: Si rileva l'assenza, nei "visti" del testo in analisi, dei novellati artt. 9 e 41 Cost. È evidente come la tutela di ambiente, biodiversità, ecosistemi ed animali, assunta a principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale, così come che l'iniziativa economica privata non debba arrecare danno alla salute e all'ambiente, non possano essere omesse in un provvedimento che persegue espressamente tale finalità e che a questo principio deve formalmente e sostanzialmente essere orientato.

Proposta di emendamento: ***Dopo "visti gli articoli" aggiungere "9, 41"***

Art. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

c. 1

Osservazione: Come detto nella parte introduttiva, alla luce delle disposizioni internazionali e sovranazionali recepite nel nostro ordinamento, nonché della recente modifica degli artt. 9 e 41 Cost., la tutela della biodiversità, della salute e dell'ambiente devono essere esplicitamente annoverate tra le finalità del provvedimento.

Proposta di emendamento: ***All'art. 1, comma 1, prima di "ridurre il rischio di focolai..." inserire "tutelare la biodiversità, gli ecosistemi, gli animali e"***

c. 2

Let. H)

Osservazione: i concetti di "reintroduzione e ripopolamento", riguardando specie e/o popolazioni già presenti in un dato territorio in passato ("reintroduzione") o attualmente ("ripopolamento", auspicabilmente per le sole specie autoctone), sono inclusi ma non coincidenti con il termine "immissione", che in maniera più ampia potrebbe riguardare anche specie non autoctone, mentre i concetti di "reintroduzione" e

“ripopolamento” non sono utilizzabili in riferimento a popolazioni non autoctone. È quindi utile modificare questa definizione, sebbene il termine “immissione” non sia poi utilizzato nel prosieguo del testo.

Proposta di emendamento: *All’art. 1, comma 2, lett. H), sostituire con “immissione: qualsiasi azione di introduzione di esemplari di popolazioni non autoctone, ovvero di reintroduzione e ripopolamento di esemplari di popolazioni autoctone.”*

c. 3

lett. D)

Osservazione: Alla lettera d), si escludono correttamente dalla nozione di stabilimento “le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia” è tuttavia necessario garantire che gli animali inclusi nell’elenco di cui all’art. 5, non entrino in contatto con la fauna selvatica. Il contatto tra specie detenute in abitazioni e fauna selvatica è difatti fortemente rischioso in termini di diffusione di patologie: si pensi, ad esempio, ai richiami vivi utilizzati nell’ambito della caccia e al ruolo di vettori che questi possono esercitare nella diffusione dell’influenza aviaria dalla fauna selvatica a quella domestica.

Proposta di emendamento: *All’art. 1, comma 3, lett. D), dopo “da compagnia” inserire “purché siano adottate misure idonee ad evitare il contatto tra questi e la fauna selvatica”.*

Art. 3

(Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi)

c. 1

Osservazione: L’articolo in esame limita il divieto alle specie “prelevate in ambiente naturale”. Non può, a tal riguardo, omettersi di segnalare la difficoltà di avere piena contezza dell’effettiva provenienza di alcuni esemplari importati da Paesi in via di sviluppo o con lacune nei sistemi di tracciabilità e controllo di questo genere di commercio. Discorso a parte deve essere ovviamente compiuto per gli esemplari appartenenti alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale incluse nel relativo elenco, che si ritiene opportuno citare nell’articolo, al fine di favorire una necessaria armonizzazione tra i due testi.

Proposta di emendamento: *All’art. 3, comma 1, dopo “fatto salvo quanto disposto” aggiungere “in tema di specie esotiche invasive e al successivo”; dopo “chiunque” aggiungere “catturare”; dopo “commerciare” aggiungere “far riprodurre”; dopo “prelevati dal loro ambiente naturale” aggiungere “o privi di documentazione e ogni altro elemento idoneo a consentire di accertarne, oltre ogni ragionevole dubbio, la provenienza”*

c. 2

Osservazione: Tra i casi di esclusione sono annoverati gli insetti. Tale scelta, peraltro con una formulazione estremamente ampia e generica, appare del tutto ingiustificata tanto dal punto di vista della tutela della salute che dell’ambiente.

Proposta di emendamento: *All’art. 3, comma 2, abrogare lett. “F) agli insetti”*

Let. G)

Osservazione: Al fine di non disattendere il raggiungimento dell’obiettivo perseguito dal provvedimento in analisi, è necessario evitare l’eccessivo ricorso a deroghe, tanto più se queste risultano eccessivamente generiche ed abbiano ad oggetto attività che non trovano giustificazione e fondamento nei principi di tutela di biodiversità e salute. Si pensi, ad esempio, ai rischi connessi alle immissioni, ogni anno, di centinaia di

migliaia di animali di fauna selvatica effettuate dagli Ambiti Territoriali di Caccia e che si traducono in operazioni finalizzate esclusivamente ad aumentare la possibilità di abbattimento della fauna introdotta, destinata ad essere utilizzata come “pronta caccia”. Un altro esempio è quello delle immissioni di specie ittiche alloctone per scopi legati alla pesca.

Proposta di emendamento: **All’art. 3, comma 2, lett. G), dopo “normativa vigente” aggiungere “solo per finalità di conservazione delle specie, che si tratti di specie autoctone e che ne sia inibita la caccia e la pesca per un periodo minimo di cinque anni dalla data di immissione”.**

Art. 4

(Specie pericolose per la salute, l’incolumità pubblica o per la biodiversità)

c. 1

Osservazione: In coerenza con il divieto di cui all’art. 14, lett. Q) della L. n. 53/2021, è necessario estendere il divieto di cui all’art. 4 c. 1, anche alla fauna esotica.

Proposta di emendamento: **All’art. 4, comma 1, dopo “di specie selvatica” aggiungere “ed esotica”**

c. 2

Osservazione: È importante prevedere che l’elenco di cui al presente comma venga periodicamente aggiornato.

Proposta di emendamento: **All’art. 4, comma 2, dopo “di cui al comma 1” sostituire “e” con “,”; dopo “tali esemplari” aggiungere “, aggiorna ogni due anni tale elenco”**

c. 3

Osservazione: Come si è detto, le immissioni o ripopolamenti di fauna selvatica effettuate per scopi venatori o ittici, hanno prodotto impatti significativamente negativi rispetto ai principi di tutela della biodiversità, degli ecosistemi e della salute. È dunque opportuno escludere, senza deroghe, ripopolamenti che riguardano specie non autoctone e che non hanno finalità di conservazione.

Proposta di emendamento: **All’art. 4, comma 3, dopo “ripopolamento” aggiungere “di fauna selvatica autoctona” e dopo “normativa vigente” aggiungere “esclusivamente per finalità di conservazione”**

Let. f)

Osservazione: Per le stesse ragioni sopra indicate, consistenti nella necessità di rispetto dei principi fondamentali di tutela di biodiversità, ecosistemi ed animali, nonché di prevenire diffusioni di epidemie e zoonosi, si ritiene necessario definire un ordine gerarchico di interessi in base al quale escludere ogni eccezione che attenga all’esercizio venatorio nell’ambito del quale, come detto, il rischio potenziale di diffusione di patologie, anche a causa del carattere privatistico dell’attività e della difficoltà di controlli efficaci e diffusi, è molto elevato, tenuto conto che la norma in esame è specificatamente riferita a “specie pericolose per la salute, l’incolumità pubblica e la biodiversità”.

Proposta di emendamento: **All’art. 4, comma 3, lett. F), abrogare da “e stabilimenti” a “autoctone”.**

c. 5

Osservazione: È importante garantire un costante monitoraggio della presenza delle condizioni che abbiano consentito l'ottenimento dell'autorizzazione.

Proposta di emendamento: **All'art. 4, comma 5, dopo "prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari" aggiungere "ogni cinque anni e".**

Art. 5

(Elenco delle specie di animali da compagnia)

Osservazione: Consistendo tale articolo in una deroga generalizzata ai divieti previsti dalla norma, è necessario rammentare che ad oggi non abbiamo idea di quali e quanti animali vengano introdotti per fini commerciali e sappiamo che nella gran parte dei casi, si tratta di animali da compagnia. Si ritiene dunque opportuno prevedere più efficaci sistemi di controllo, sia rispetto al numero di importazioni, sia rispetto alla possibilità di far riprodurre questi animali se qualificati come non autoctoni.

Art. 6

(Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica)

Osservazione: Il titolo dell'articolo non include il termine "esotica"

Proposta di emendamento: **Nel titolo inserire il termine "esotica" dopo "selvatica"**

c. 1

Osservazione: È necessario impedire l'ulteriore acquisizione di animali nell'anno successivo alla entrata in vigore della presente norma che, proprio in virtù di tale innovazione legislativa e delle misure di controllo da essa previste, potrebbe, ad esempio, provocare un anomalo aumento di importazioni e commercializzazioni.

Proposta di emendamento: **All'art. 6, comma 1, sostituire "entro un anno dall'" con "precedentemente all'"**

Osservazione: In virtù di quanto espresso con riferimento all'art. 5, si ritiene necessario estendere il divieto di riproduzione e la necessità di evitare la fuga e garantire il benessere anche agli animali qualificati come "da compagnia" e inclusi nel relativo elenco.

Proposta di emendamento:

- **All'art. 6, comma 1, abrogare da "purché" a "benessere";**
- **Aggiungere il seguente comma: "1-bis. Il detentore, a qualsiasi titolo, di animali di specie selvatiche ed esotiche, compresi gli animali da compagnia inclusi nel decreto di cui all'art. 5, ha l'obbligo di adottare misure idonee a garantire il divieto di riproduzione e l'impossibilità di fuga degli esemplari e di mantenere gli stessi in condizioni tali da garantirne il benessere."**

Art. 7

(Disposizioni per i detentori)

c. 1

Osservazione: L'assenza di indicazioni circa il termine della possibilità di effettuare vendite commerciali di scorte commerciali di animali importate entro un anno dalla entrata in vigore della legge, rischia di

rappresentare una sorta di sanatoria che non ponendo fine al commercio (perché non si ha esatta contezza della quantità e qualità delle “scorte” attualmente detenute né è indicato nel testo del c. 1 un termine finale) può favorire, da una parte, l’illecita indicazione di animali come appartenenti a queste scorte e dall’altra una violazione del principio di libera concorrenza a favore di chi dichiara di essere in possesso di questi animali.

Proposta di emendamento:

- **All’art. 7, comma 1, sostituire le parole “entro un anno dall’entrata” con le seguenti parole “nell’anno precedente all’entrata”**
- **inserire al termine “entro dodici mesi dall’entrata in vigore del presente Decreto Legislativo”.**

Art. 9

(Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia)

Osservazione: È opportuno evitare che la mera partecipazione ai corsi possa essere ritenuta sufficiente ad attestare l’avvenuta formazione.

Proposta di emendamento:

- **All’art. 9, comma 3, dopo “di cui al comma 1” aggiungere “è obbligatoria ed”**
- **Aggiungere il seguente comma: “4. Le attività formative devono prevedere degli esami conclusivi. Al superamento dell’esame conclusivo è rilasciato un attestato, obbligatorio per tutti gli operatori, i proprietari e i detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia.”**

Art. 11

(Vendita a distanza al pubblico)

Osservazione: La vendita a distanza è un settore molto delicato ed insidioso e l’attuale formulazione dell’articolo 11 non appare idonea a porre argine al crescente commercio di fauna selvatica ed esotica (che in molti casi si configura come traffico illecito di fauna protetta). Un elemento di particolare criticità è rappresentato dalla mera facoltà di pubblicare solo l’identificativo dell’animale nell’annuncio posta, peraltro, come ipotesi alternativa alla esibizione del medesimo identificativo su richiesta delle autorità. Si ritiene necessario, dunque, rendere tale esibizione obbligatoria, prevedere una tracciabilità dello scambio e il possesso di una specifica qualifica da parte del venditore.

Proposta di emendamento:

- **All’art. 11, comma 1 dopo le parole “nell’annuncio stesso” sostituire “o comunque” con “e”**
- **Dopo le parole “le condizioni sanitarie” aggiungere “e il trasferimento dell’animale, in vendita o cessione anche non a distanza, deve essere iscritto in un apposito registro, in formato telematico, tenuto dalle autorità sanitarie locali contenente i nominativi delle parti, il numero di registrazione dell’animale, la provenienza, la data di nascita e l’identificativo di entrambi i genitori.”**
- **Inserire il seguente comma: “2. Sono vietate le attività ambulanti e occasionali inerenti alla vendita, diretta o indiretta, di animali”.**

Art. 13

(Custodia degli animali)

Proposta di emendamento: Al fine di garantire il superiore interesse di tutela degli animali, si ritiene necessario apportare alcune modifiche in relazione ai tempi di permanenza degli esemplari nelle strutture di ricovero temporaneo.

- **All'art. 13, comma 1, lett. D) dopo le parole "entro dieci giorni" aggiungere "da quando le condizioni sanitarie lo consentono"**

- **All'art. 13, comma 2, dopo le parole "per un periodo non superiore a" sostituire "dieci giorni" con "trenta giorni"**

Art. 15

(Modifica dell'articolo 727-bis del Codice Penale)

Osservazione: Come già detto, la recente riforma dell'art. 9 Cost., comportando l'inserimento del principio di tutela di biodiversità, ecosistemi ed animali tra i principi fondamentali dell'Ordinamento, rende necessario l'avvio di una stagione di riforme legislative mirate a recepire e rendere effettivi tali principi. Tali modifiche devono avere ad oggetto, in particolare, gli strumenti sanzionatori che la legge pone a tutela del bene giuridico tutelato. In questo contesto, la riforma dell'art. 727-bis, c.p., è certamente una priorità. L'articolo in esame, infatti, pur rappresentando, formalmente, lo strumento principale di contrasto alle condotte di "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette", sin dalla sua introduzione per mezzo del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121 è di fatto, risultato inutilizzabile poiché, configurandosi in una fattispecie contravvenzionale, caratterizzata da pene particolarmente irrisorie, risulta totalmente inefficace a perseguire lo scopo prefissato. Per queste ragioni è quindi fondamentale, in questa sede, non limitarsi ad aggiungere un nuovo comma, ma modificare il testo vigente trasformando il reato in delitto, estendendolo le fattispecie alla commercializzazione e prevedendo una serie di circostanze aggravanti.

Proposta di emendamento:

- **Riformulare il comma l'art. 727-bis c.p. come segue: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura, detiene commercializza esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.**

1-bis. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate del doppio se gli esemplari sono inclusi all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; nell'Allegato A del Regolamento (CE) N. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e s.m.i., nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; nell'allegato IV, lettera a), della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e s.m.i.; nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., nonché tutte le specie sottoposte a particolari regimi di tutela da disposizioni nazionali, sovranazionali e internazionali. Se il fatto è commesso per colpa la pena prevista al primo comma è diminuita da un terzo alla metà.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con la multa da 1000 a 15.000 euro".



ATTO del GOVERNO n. 383

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016 IN MATERIA DI COMMERCIO, IMPORTAZIONE, CONSERVAZIONE DI ANIMALI DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA E FORMAZIONE PER OPERATORI E PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI, ANCHE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI FOCOLAI DI ZONOSI, NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI NORME PENALI VOLTE A PUNIRE IL COMMERCIO ILLEGALE DI SPECIE PROTETTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B) N), O) P) E Q), DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli **9, 41**, 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in particolare, l'articolo 31;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020 e, in particolare, l'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o) p) e q);

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali);

Visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), e, in particolare, gli articoli 268 e 289;

Visto il regolamento (UE) 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97;

Visto il regolamento (CE) 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

Visto il regolamento (CE) 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare e, in particolare, l'articolo 18, che prevede, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime;

Visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/691 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e ai trasportatori di animali acquatici;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;

Visto il regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione, del 28 giugno 2019, che integra il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;

Visto il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all'interno dell'Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/520 della Commissione, del 24 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda la rintracciabilità di alcuni animali terrestri detenuti;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2037 della Commissione, del 22 novembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda gli esoneri dagli obblighi di registrazione degli stabilimenti di acquacoltura e conservazione della documentazione per gli operatori;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l'esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali;

Vista la legge 8 ottobre 1997, n. 344, recante disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio e, in particolare, l'articolo 17, relativo alla regolamentazione degli allevamenti di fauna selvatica;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, recante la disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;

Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e), della legge del 4 ottobre 2019, n. 117;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, recante attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare e, in particolare, l'articolo 182, laddove attribuisce alla Sanità militare l'applicazione delle leggi concernenti la tutela dell'igiene e della sanità pubblica, nonché la responsabilità in materia di ordinanze, di accertamenti preventivi, di istruttoria o di esecuzione dei relativi provvedimenti, relativamente alle funzioni di igiene, sanità pubblica e polizia veterinaria, di cui all'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, in particolare l'articolo 47, che prevede la possibilità di trasmissione di dichiarazioni per via telematiche se conformi all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e l'articolo 76, inerente alle norme penali per chi rilascia dichiarazioni mendaci;

Visto il decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, e, in particolare, l'articolo 533, laddove prevede che gli organi del servizio veterinario militare provvedono, tra l'altro, alla medicina legale, alla sanità pubblica e polizia veterinaria;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio 28 febbraio 2003 recante il Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.52 del 4 marzo 2003;

Visto l'accordo 10 luglio 2014 recante "Accordo sullo schema di linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 settembre 2014, n. 206;

Sentite le Associazioni di categoria;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2022;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome e di Trento e di Bolzano nella seduta del...;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del...;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, della transizione ecologica, dell'interno, della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico e della difesa,

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto detta disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e di formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al

fine di **tutelare la biodiversità, gli ecosistemi, gli animali e** ridurre il rischio di focolai di zoonosi e introduce norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette.

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni, dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357:

- a) specie: insieme di individui (o di popolazioni) attualmente o potenzialmente interfecondi, illimitatamente ed in natura, isolato riproduttivamente da altre specie;
- b) popolazione: insieme di individui di una stessa specie che vivono in una determinata area geografica;
- c) ibrido: individuo risultante dall'incrocio di genitori appartenenti a specie diverse. Il termine viene correntemente usato anche per gli individui risultanti da incroci tra diverse sottospecie (razze geografiche) della stessa specie o di specie selvatiche con le razze domestiche da esse originate;
- d) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano;
- e) non autoctona: popolazione o specie non facente parte originariamente della fauna indigena italiana;
- f) reintroduzione: traslocazione finalizzata a ristabilire una popolazione di una determinata entità animale o vegetale in una parte del suo areale di documentata presenza naturale in tempi storici nella quale risulti estinta;
- g) introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale;
- h) **immissione: qualsiasi azione di introduzione di esemplari di popolazioni non autoctone, ovvero di reintroduzione e ripopolamento di esemplari di popolazioni autoctone.**

3. Si applicano inoltre le seguenti definizioni:

- a) specie selvatiche autoctone: specie di fauna di cui al comma 2 lettera d);
- b) specie selvatiche esotiche: specie di fauna di cui al comma 2 lettera e);
- c) animale da compagnia: animale appartenente ad una delle specie di cui all'Allegato I, Parte A e Parte B, del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ed elencate nel decreto di cui all'articolo 5;
- d) stabilimento: i locali e le strutture di qualsiasi tipo o, nel caso dell'allevamento all'aria aperta, qualsiasi ambiente o luogo in cui sono detenuti animali o materiale germinale, su base temporanea o permanente, escluse le abitazioni in cui sono detenuti animali da compagnia, **purché siano adottate misure idonee ad evitare il contatto tra questi e la fauna selvatica e che, limitatamente alle specie non autoctone, ne sia impedita la riproduzione**, gli ambulatori o le cliniche veterinarie, di cui all'articolo 4, punto 27), del regolamento (UE) 2016/429;
- e) rifugi per animali: stabilimenti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione;
- f) BDN: la base dati informatizzata nazionale di cui all'articolo 109, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429, già istituita con l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, presso il Ministero della salute e gestita dal Centro Servizi Nazionale, e accessibile tramite il portale internet dei sistemi informativi veterinari.

(Autorità competenti)

1. Il Ministero della salute è l'autorità veterinaria centrale ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 55), del regolamento (UE) 2016/429, responsabile:

- a) delle misure per il controllo e la riduzione delle malattie negli animali selvatici, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, in conformità al regolamento (UE) 2017/625;
- b) delle misure da adottare, in materia di benessere degli animali selvatici tenuti in cattività e da compagnia, per la tutela e il rispetto etologico delle varie specie ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429;
- c) del coordinamento delle autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione, prevenzione e controllo delle malattie degli animali selvatici trasmissibili agli animali da reddito o da compagnia o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione.

2. Il Ministero della transizione ecologica, il Ministero dell'interno, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, i Servizi veterinari delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, le Autorità sanitarie locali di seguito denominate "ASL", e le altre amministrazioni ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, nell'ambito di rispettiva competenza, sono le autorità competenti per la applicazione delle disposizioni del presente decreto e per l'accertamento e contestazione delle relative sanzioni amministrative.

ART. 3

(Divieti concernenti gli esemplari vivi di specie selvatiche ed esotiche ed i loro ibridi)

1. Fatto salvo quanto disposto **in tema di specie esotiche invasive e al successivo** al comma 2, è vietato a chiunque **catturare**, importare, detenere, commerciare, **far riprodurre** animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche prelevati dal loro ambiente naturale **o privi di documentazione e ogni altro elemento idoneo a consentire di accertarne, oltre ogni ragionevole dubbio, la provenienza.**

2. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e dall'articolo 4, il divieto di cui al comma 1, non si applica:

- a) ai giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4, comma 2 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73;
- b) agli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;
- c) alle specie inserite nell'elenco di cui all'articolo 5;
- d) agli animali sequestrati o confiscati e affidati ai sensi dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3;
- e) agli stabilimenti autorizzati ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230;

~~f) agli insetti;~~

g) agli animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente **solo per finalità di conservazione delle specie, che si tratti di specie autoctone e che ne sia inibita la caccia e la pesca per un periodo minimo di cinque anni dalla data di immissione;**

h) agli animali delle specie non incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, in conformità alla normativa vigente per essere destinati al consumo umano o animale.

ART. 4

(Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità)

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 3, è vietato a chiunque detenere animali vivi di specie selvatica **ed esotica**, anche nati e allevati in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica o per la biodiversità, nonché gli ibridi tra esemplari delle predette specie e di altre specie selvatiche o forme domestiche e le loro successive generazioni.

2. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1, predisponde l'elenco di tali esemplari, **aggiorna ogni due anni tale elenco**.

3. Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai detentori di animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento **di fauna selvatica autoctona** autorizzati secondo la normativa vigente **esclusivamente per finalità di conservazione** e ai seguenti stabilimenti:

a) giardini zoologici in possesso della licenza prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 marzo 2005, n. 73;

b) stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26;

c) aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, autorizzate dal Ministero della transizione ecologica sentita l'Autorità scientifica CITES di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 338/97 del 9 dicembre 1996, d'intesa con l'ASL competente per territorio, sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4;

d) mostre faunistiche permanenti nonché le esibizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 35), del regolamento delegato (UE) n. 2035/2019, autorizzate dalla Prefettura-UTG, d'intesa con le ASL, territorialmente competenti sulla base dei criteri generali minimi di cui al comma 4, e di eventuali criteri più restrittivi adottati dalla Prefettura-UTG territorialmente competente;

e) stabilimenti di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) n. 1143/2014, e al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, autorizzati, se necessario, dal Ministero della transizione ecologica anche alla detenzione di esemplari delle specie di cui al comma 1, d'intesa con l'ASL competente per territorio;

f) centri di recupero per animali selvatici in difficoltà e stabilimenti di cui agli articoli 16 e 17 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, limitatamente alle specie selvatiche autoctone;

g) rifugi per animali sequestrati o confiscati:

1) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;

2) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

3) reparti per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri;

4) centri di detenzione di animali di specie esotiche invasive attivati dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, unicamente nel caso di esemplari di specie incluse nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale o nell'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale.

4. I criteri generali minimi, di cui al comma 3, lettere c) e d), sono adottati con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri della salute, dell'interno e della cultura. Il decreto stabilisce le modalità di confinamento degli esemplari e le misure idonee a impedirne la fuga, le misure di prevenzione dei rischi sanitari e le misure per garantire il benessere degli esemplari.

5. L'autorizzazione di cui al comma 3, lettere c) e d), stabilisce le specie detenibili, il numero massimo di esemplari per ciascuna specie, le modalità di confinamento degli animali. Gli animali detenuti non possono essere fatti riprodurre oltre il numero massimo di esemplari detenibili, salvo il previo aggiornamento dell'autorizzazione. L'autorizzazione deve essere aggiornata **ogni cinque anni e** prima dell'acquisizione di nuove specie o esemplari.

6. Le autorizzazioni rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, e quelle rilasciate ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, contengono specifiche prescrizioni concernenti la detenzione degli esemplari delle specie inserite nell'elenco di cui al comma 2.

7. I decreti di cui ai commi 2 e 4, sono adottati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

ART. 5

(Elenco delle specie di animali da compagnia)

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia è consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del decreto di cui al primo periodo, è consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429.

2. L'elenco delle specie di cui al comma 1, è redatto in base al rischio sanitario, al rischio per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, sociali, fisiche, biologiche, etologiche.

ART. 6

(Disposizioni per i detentori di animali di specie selvatica **esotica**)

1. I detentori di animali di specie selvatiche esotiche di cui all'articolo 3, comma 1, non incluse nel decreto di cui all'articolo 5, acquisiti a qualsiasi titolo **precedentemente all'**entrata in vigore del decreto di cui al medesimo articolo 5, sono autorizzati a detenerli fino al termine della vita naturale degli esemplari **purché il detentore adotti misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione e di fuga degli esemplari e gli stessi siano mantenuti in condizioni tali da garantirne il benessere.**

1-bis. Il detentore, a qualsiasi titolo, di animali di specie selvatiche ed esotiche, compresi gli animali da compagnia inclusi nel decreto di cui all'art. 5, ha l'obbligo di adottare misure idonee a garantire il divieto di riproduzione e l'impossibilità di fuga degli esemplari e di mantenere gli stessi in condizioni tali da garantirne il benessere.

2. I soggetti delle strutture sottoelencate che detengono esemplari vivi delle specie comprese nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, non incluse nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 13 marzo 1993, n. 59 sono tenuti a farne denuncia entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, secondo le seguenti modalità:

- a) gli stabilimenti in possesso della licenza di giardino zoologico di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73: alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica;
- b) le aree protette di cui all'articolo 4, comma 3, lettera c): alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica ai fini del rilascio o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4, comma 3;
- c) gli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettera d): alla Prefettura-UTG territorialmente competente ai fini del rilascio o dell'integrazione dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4;
- d) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26: al Ministero della salute, o all'ASL territorialmente competente o al Comune in base alla precedente autorizzazione ai fini dell'integrazione con le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 6;
- e) gli stabilimenti autorizzati ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230: alla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica, ai fini dell'integrazione dell'autorizzazione con le prescrizioni di cui all'articolo 4, comma 6.

3. I soggetti diversi da quelli di cui al comma 2, che detengono animali di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, compresi nell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e non inclusi nell'Allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente adottato ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, denunciano alla Prefettura-UTG territorialmente competente entro novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui all'articolo 4, comma 2. Il Prefetto, tenuto conto dell'esigenza di tutela dell'incolumità pubblica, può autorizzare la detenzione degli esemplari stessi, acquisite le valutazioni della ASL competente per territorio in ordine alla tutela della salute pubblica, all'idoneità delle strutture di custodia dei suddetti esemplari in funzione del loro benessere e della corretta sopravvivenza nonché della compatibilità con la detenzione in cattività e dell'idoneità delle misure adottate al fine di impedirne la riproduzione o la fuga, sempre che siano state adottate efficaci modalità di confinamento.

4. Le disposizioni del comma 1, si applicano anche in caso di modifica del decreto di cui all'articolo 5 in relazione alle nuove specie introdotte. Le disposizioni dei commi 2, 3 si applicano anche in caso di modifica dell'elenco allegato al decreto di cui all'articolo 4, comma 2, e il termine di novanta giorni per la denuncia decorre dalla data di pubblicazione del decreto di modifica nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Ai soggetti di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 6, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

6. I circhi e le mostre faunistiche viaggianti sono autorizzati a detenere gli esemplari delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, posseduti alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fino al termine della vita naturale degli stessi purché siano

adottate misure idonee a garantire l'impossibilità di riproduzione degli esemplari. È fatto divieto a circhi e mostre faunistiche viaggianti di acquisire ulteriori animali delle specie incluse nel decreto di cui all'articolo 4, comma 2, successivamente alla data di pubblicazione del decreto medesimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

ART. 7

(Disposizioni per detentori)

1. I detentori di scorte commerciali di animali di specie selvatiche ed esotiche non incluse nel decreto di cui all'articolo 5 acquisiti a qualsiasi titolo **nell'anno precedente all'entrata** in vigore del presente decreto, sono autorizzati a tenerli e a commercializzarli **entro dodici mesi dall'entrata in vigore del presente Decreto Legislativo**.
2. Ai soggetti di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali.

ART. 8

(Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali)

1. Con decreto del Ministero della salute, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, nel rispetto della pianificazione vigente, le caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono gli animali dei precedenti articoli ove non già oggetto di specifica norma nazionale o unionale e ad esclusione degli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a), c) e, g).
2. Gli stabilimenti già autorizzati o riconosciuti devono adeguarsi alle prescrizioni relative alle caratteristiche funzionali e strutturali entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.
3. Il mancato rispetto delle previsioni del decreto di cui al comma 1, è una violazione punibile dall'Autorità competente, con la sospensione o il ritiro dei titoli autorizzativi posseduti.

ART. 9

(Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia)

1. Con decreto del Ministero della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, i centri di referenza nazionale nonché le società scientifiche competenti di cui al decreto di attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 8 marzo 2017 n. 24, sono definite con apposito manuale operativo le modalità di formazione degli operatori e dei proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia.
2. Le Autorità locali competenti provvedono affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative.
3. La partecipazione degli operatori alle attività formative organizzate dalle Autorità di cui al comma 1, **è obbligatoria ed** è a carico degli operatori stessi.

4. Le attività formative devono prevedere degli esami conclusivi. Al superamento dell'esame conclusivo è rilasciato un attestato, obbligatorio per tutti gli operatori, i proprietari e i detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia.

ART. 10

(Vigilanza sanitaria)

1. Ai soggetti di cui al presente decreto si applicano le norme vigenti di vigilanza sanitaria anche attraverso la tempestiva esecuzione dell'indagine epidemiologica in caso di episodi di mortalità la cui causa non è certa.
2. Ai fini di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma, garantiscono il coinvolgimento diretto o indiretto dei laboratori di sanità animale di cui agli articoli 9, comma 1, lettere a) e b), e 10 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27.

ART. 11

(Vendita a distanza al pubblico)

1. Fatti salvi gli obblighi di informazione previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico, chiunque pubblici, anche per il mezzo della carta stampata annunci di animali, di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), in vendita o cessione, deve inserire, ai sensi della normativa vigente, l'identificativo dell'animale o della fattrice in caso di cuccioli non ancora sottoposti agli obblighi di legge, nell'annuncio stesso e lo deve rendere sempre disponibile su richiesta delle autorità competenti. I suddetti animali devono essere accompagnati da una certificazione medico veterinaria attestante le condizioni sanitarie **e il trasferimento dell'animale, in vendita o cessione anche non a distanza, deve essere iscritto in un apposito registro tenuto dalle autorità sanitarie locali contenente i nominativi delle parti, il numero di registrazione dell'animale, la provenienza, la data di nascita e l'identificativo di entrambi i genitori.**
2. **Sono vietate le attività ambulanti e occasionali inerenti alla vendita, diretta o indiretta, di animali.**

ART. 12

(Individuazione delle associazioni e degli enti)

1. Le associazioni o enti che intendono essere individuati ai fini di affidamento di animali oggetto di provvedimento di sequestro o di confisca per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies del codice penale, devono disporre, in forma permanente di stabilimenti registrati o riconosciuti in BDN e devono inoltrare domanda alla competente direzione generale del Ministero della salute.
2. La domanda di cui al comma 1, deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) nome, indirizzo e contatti mail, pec e telefonici dello stabilimento;
 - b) nome, indirizzo e contatti mail, pec e telefonici dell'Associazione;
 - c) numero unico dello stabilimento prodotto dalla BDN;

- d) atto costitutivo dell'Associazione;
- e) statuto dell'Associazione e sede legale dell'Associazione;
- f) codice fiscale dell'Associazione;
- g) iscrizione dell'Associazione alla Camera di commercio, se prevista;
- h) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativo a:
 - 1) estremi delle autorizzazioni prescritte dalla normativa nazionale e regionale;
 - 2) indicazione delle specie animali e del numero massimo di animali ospitabili ai fini del presente decreto anche con riferimento alle specie pericolose;
- l) numero associati;
- m) relazione sulle attività già svolte.

3. Sul sito web del Ministero della salute sono pubblicate le associazioni e gli enti che svolgono i compiti di cui al comma 1. In fase di prima applicazione nel sito web del Ministero della salute sono pubblicate tutte le associazioni che risultano iscritte alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le associazioni e gli enti di cui al comma 1, sono sottoposte annualmente alla verifica della permanenza dei requisiti della registrazione dello stabilimento effettuata dalla competente Direzione generale del Ministero della salute, che, in caso di assenza procede alla revoca del riconoscimento.

5. Il Ministero della salute ripartisce, alle associazioni o agli enti individuati in conformità al comma 1, le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilite dalla legge 20 luglio 2004, n. 189 le quali, a tale scopo, sono riassegnate a detto Ministero.

6. La ripartizione di cui al comma 5, è effettuata, il 15 ottobre di ogni anno, sulla base delle entrate disponibili e sarà corrisposta in rapporto proporzionale alle spese sostenute da ciascuna associazione o da ciascun ente per le attività svolte nell'anno solare precedente e rendicontate al Ministero della salute entro il 31 gennaio successivo, tenuto conto della specie e del numero degli animali affidati.

7. In sede di prima applicazione del presente decreto e limitatamente alla ripartizione delle entrate di cui al comma 5, continua a trovare applicazione il decreto del Ministro della salute adottato in attuazione degli articoli 3, 7 e 8 della legge 20 luglio 2004, n. 189.

ART 13.

(Custodia degli animali)

1. Gli esemplari delle specie di cui al presente decreto che sono oggetto di sequestro penale o amministrativo sono custoditi unicamente presso i seguenti rifugi per animali:

- a) centri di accoglienza di animali pericolosi attivati dal Ministero della transizione ecologica ai sensi dell'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre 1997, n. 344;
- b) centro nazionale di accoglienza attivato ai sensi dell'articolo 1, comma 755, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
- c) reparti per la biodiversità dell'Arma dei Carabinieri;

d) centro di recupero per animali selvatici attivato dalle regioni ai sensi dell'articolo 4, comma 6, della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci giorni **da quando le condizioni sanitarie lo consentono** presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie;

e) centri di recupero tartarughe marine (C.R.T.M.) di cui all'Accordo Stato-regioni 10 luglio 2014, recante le linee guida per il recupero, soccorso, affidamento e gestione delle tartarughe marine ai fini della riabilitazione e per la manipolazione a scopi scientifici. (Repertorio atti n. 83/CSR del 10 luglio 2014). Nel caso di tartarughe marine non più rilasciabili in natura, il responsabile del centro invia al Ministero della transizione ecologica la certificazione del medico veterinario e si rende disponibile al trasferimento presso altro stabilimento da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute nella BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.

2. Gli esemplari oggetto di sequestro penale o amministrativo per violazione delle disposizioni del presente decreto, qualora non sia possibile collocarli in uno dei rifugi di cui al comma 1, sono affidati con provvedimento motivato e per un periodo non superiore a **trenta** giorni a un altro stabilimento pubblico o privato da individuare fra le collezioni faunistiche registrate o riconosciute in BDN in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie che assicuri l'impossibilità di fuga degli animali, l'adozione di misure idonee a prevenire rischi sanitari e adeguate condizioni di benessere.

3. A seguito della confisca, gli esemplari sono destinati a uno dei rifugi di cui alle lettere a), b), c) ed e) del comma 1, o, in subordine, a stabilimenti pubblici o privati in possesso delle autorizzazioni prescritte per la detenzione della specie.

4. Gli animali sequestrati o confiscati per violazione delle disposizioni del presente decreto non possono essere fatti riprodurre, fatte salve specifiche deroghe per la conservazione della specie disposte dalla competente direzione generale del Ministero della transizione ecologica

5. Nel caso di condanna penale o di applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, le spese di movimentazione e mantenimento degli esemplari sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca.

ART. 14

(Sanzioni)

1. I Servizi veterinari delle ASL e le altre autorità competenti ai controlli di cui all'articolo 2, nei rispettivi ambiti di competenza, dispongono controlli sugli stabilimenti, al fine di verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, nel caso venga accertata la non idoneità delle modalità di detenzione o si verificano riproduzioni, si applica la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro.

2. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui agli articoli 3, comma 1, e 4, comma 1, e all'autorizzazione di cui al comma 5, del medesimo articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da 20.000 euro a 300.000 euro.

3. Chiunque contravviene alle disposizioni dell'articolo 6, commi 2, lettere b) e c), 3 e 6, è punito con la sanzione amministrativa da 10.000 euro a 60.000 euro.

4. In caso di violazione delle disposizioni degli articoli 3, 4, 6 e 7 è sempre disposta la confisca degli esemplari anche se non è pronunciata condanna penale o non è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria.

5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui all'articolo 11, salvo che il fatto non costituisca reato, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a 5.000 euro.

ART. 15

(Modifica dell'articolo 727-bis del Codice penale.)

1. L'articolo 727-bis del codice penale, **è sostituito dal** seguente:

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura, detiene, commercializza esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

1-bis. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate del doppio se gli esemplari sono inclusi all'art. 8, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; nell'Allegato A del Regolamento (CE) N. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e s.m.i., nell'Allegato I della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; nell'allegato IV, lettera a), della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e s.m.i.; nell'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., nonché tutte le specie sottoposte a particolari regimi di tutela da disposizioni nazionali, sovranazionali e internazionali. Se il fatto è commesso per colpa la pena prevista al primo comma è diminuita da un terzo alla metà.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva, detiene o commercia esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica sottoposta a particolari regimi di tutela da disposizioni nazionali, sovranazionali e internazionali è punito con la multa da 2.000 a 15.000 euro”.

ART. 16

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150;

b) il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 159, convertito con modificazione dalla legge 1° agosto 2003, n.213 recante divieto di commercio e detenzione di aracnidi altamente pericolosi per l'uomo;

c) il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, 2 novembre 2006, recante individuazione delle associazioni e degli enti affidatari di animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca, nonché determinazione dei criteri di riparto delle entrate derivanti dalla applicazione di sanzioni pecuniarie, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 19 del 24 gennaio 2007.

ART. 17

(Disposizioni finali)

1. Il comma 8, dell'articolo 5-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente: “8. Le istituzioni scientifiche o di ricerca pubbliche o private potranno godere dell'esenzione dall'obbligo di denuncia solo dopo aver ottenuto l'iscrizione nel registro delle istituzioni scientifiche previsto dall'articolo VII, par. 6, della convenzione di Washington. A tal fine con decreto del Ministro della transizione ecologica,

di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, è disciplinata l'istituzione del registro presso il Ministero della transizione ecologica e sono previsti i presupposti, le condizioni, le modalità di iscrizione e cancellazione. La commissione scientifica di cui all'articolo 4, comma 5, rilascia i pareri per l'iscrizione e la cancellazione dal registro.”.

2. Alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 755, sostituire le parole “centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150” con le seguenti “centro nazionale di accoglienza degli animali sequestrati e confiscati ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150”;

b) il comma 756, è sostituito dal seguente: “756. Gli oneri della custodia giudiziaria degli animali di cui alla legge 7 febbraio 1992, n. 150, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali, sottoposti a sequestro a opera dell'autorità giudiziaria, sono a carico dei proprietari fino all'eventuale confisca degli animali stessi.”.

ART.18

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico della finanza pubblica.

2. Le Amministrazioni interessate svolgono le attività previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Roma, 30 Maggio 2022

Prot.n. 03/2022 VC

Alla c.a. Presidente XII – Commissione
Affari sociali
On Loreface Marialucia
LOREFICE_M@CAMERA.IT

Presidente XIII Commissione
Agricoltura
On Filippo Gallinella
GALLINELLA_F@CAMERA.IT

**Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)
della Camera dei deputati**

Audizione in merito

allo schema di decreto legislativo, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (atto del Governo n. 381);

allo schema di decreto legislativo, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (atto del Governo n. 382);

allo schema di decreto legislativo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 5 maggio 2022, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (atto del Governo n. 383).

30 maggio 2022

Oggetto: osservazioni AISAD CONFESERCENTI sugli atti del governo n. 381, 382, 383, recanti disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, ai sensi della legge 22 aprile 2021, n. 53.

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati,

un sincero ringraziamento alle Commissioni, e ai rispettivi Presidenti, per l'opportunità che è stata offerta ad AISAD Confesercenti di poter esprimere il punto di vista delle imprese del settore degli animali domestici in merito a provvedimenti di grande interesse per la categoria. L'obiettivo primario dei decreti in esame è la tutela della salute umana e animale, obiettivo che può essere perseguito senza ostacolare lo svolgimento delle attività economiche che operano nel pieno rispetto della normativa e che contribuiscono a garantire la trasparenza e la legalità in questo ambito così delicato e particolare.

AISAD-Confesercenti, Associazione Nazionale Italiana Imprese Settore Animali Domestici, rappresenta i negozi e le imprese specializzate nella vendita di animali da compagnia

Il nostro lavoro ci ha portati negli anni a svolgere un ruolo sempre più centrale nel settore, in quanto forniamo consigli, informazioni e diamo tutto il supporto necessario al cliente finale, detentore degli animali da compagnia nelle famiglie italiane.

Le nostre sono imprese regolarmente abilitate, con operatori adeguatamente formati che assicurano da sempre la tracciabilità a più livelli: igienico-sanitaria, documentale, fiscale, a garanzia del benessere animale, presso strutture aperte al pubblico e sempre accessibili per i controlli da parte delle Autorità preposte.

Ciò premesso, prendiamo atto della normativa proposta, non avendo le competenze medico scientifiche per entrare nel merito, ma desideriamo porre alla Vostra attenzione alcune questioni di particolare interesse per la categoria.

In via preliminare, dal punto di vista tecnico-legislativo, riteniamo che l'atto 383, nella parte in cui dà attuazione all'art. 14, lettera q), della legge 22 aprile 2021, n. 53, sia andato oltre quanto richiesto dal regolamento (UE) 2016/429, che non prevede alcuno "specifico divieto di importazione, conservazione e commercio di fauna selvatica ed esotica".

Si ricorda che già dal 20 aprile 2016 il regolamento (UE) 2016/429 individua all'allegato I le *Specie di animali da compagnia*, per le quali non dovrebbero essere previsti divieti di commercio e importazione.

È appena il caso di sottolineare che il regolamento (UE) 2016/429 non ha ad oggetto il benessere animale, ma è un regolamento in materia sanitaria, con ovvie ripercussioni sul benessere degli animali.

Riteniamo pertanto che la strada da perseguire sia quella di una regolamentazione chiara ed efficace volta a garantire la tracciabilità degli animali e degli stabilimenti, nonché un'adeguata vigilanza sanitaria, ma senza imporre divieti assoluti.

Misure troppo stringenti e non proporzionate potrebbero avere l'effetto opposto alla finalità perseguita, favorendo la proliferazione di attività illecite che operano al di fuori dei canali ufficiali. Regole adeguate tutelano più di divieti assoluti e in un settore regolamentato non vi è l'esigenza di introdurre divieti che risultino sproporzionati rispetto al fine perseguito.

Inoltre, vorremmo fare presente che la categoria da noi rappresentata ha già subito pesanti perdite economiche a seguito dell'emergenza pandemica e che una regolamentazione troppo restrittiva potrebbe avere effetti molto pesanti su un settore già molto provato.

In questa sede, desideriamo porre l'attenzione sull'importanza del ruolo svolto dalla categoria delle imprese da noi rappresentate.

Le imprese di vendita degli animali domestici sono un punto di riferimento sociale: durante la pandemia molte famiglie hanno trovato conforto nella presenza di animali domestici nelle loro case e il professionista che ha curato la vendita dell'esemplare è stato molto importante, soprattutto in caso di animali particolari.

Il venditore è sempre presente per fornire consigli sull'allevamento e la detenzione, ma si occupa anche di ritirare l'esemplare qualora si manifestino delle problematiche, cercando di riassegnarlo alle persone più adatte.

Trattandosi di un ambito così peculiare, servono competenze specifiche che i nostri operatori conseguono tramite la formazione e la lunga esperienza professionale.

La categoria ricopre, inoltre, un ruolo fondamentale come raccordo tra i detentori e le Autorità di controllo, poiché gli esemplari sono tracciati e si può risalire a chi li ha acquistati.

Infatti, gli operatori sono da sempre un punto di riferimento per le Autorità, che spesso si rivolgono ai nostri associati per avere informazioni e dati sugli animali.

Tutto il lavoro svolto dalle nostre imprese contribuisce alla tutela della salute umana e animale, nella stessa prospettiva perseguita dalla normativa europea oggetto di recepimento con gli atti in discussione.

Vorremmo inoltre illustrare l'esperienza molto positiva della regione Emilia-Romagna, che con l'approvazione della L.R. n. 5 del 2005 si è dotata di una legislazione di avanguardia in materia di benessere animale. Tale legge è un esempio virtuoso di come tramite regole ben definite sulla tracciabilità, la formazione professionale degli operatori e la presenza della figura del medico veterinario in azienda, sia possibile raggiungere importanti obiettivi di tutela della salute pubblica e di benessere animale.

In sintesi, un operatore di una struttura operante in Emilia-Romagna ha già per legge l'obbligo di nominare un veterinario aziendale, nonché obblighi specifici in tema di formazione.

Sono poi previste indicazioni in merito agli alimenti adeguati alle singole specie trattate, nonché regole sulle misure delle gabbie, sul numero di esemplari per capienza massima, sulle condizioni di luce, temperatura, umidità e aspirazione degli ambienti, nonché sugli arricchimenti ambientali che devono essere inseriti nei contenitori. È previsto altresì che gli operatori debbano fornire schede tecniche agli acquirenti sugli esemplari venduti.

Dopo il 2005, altre regioni hanno seguito l'esempio dell'Emilia-Romagna, conseguendo importanti risultati anche in termini di allungamento della vita media degli esemplari.

Richiamiamo, infine, la disciplina CITES, che incide profondamente sulle imprese del nostro settore.

Com'è noto, la Convenzione di Washington (CITES) è una convenzione internazionale sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione, siglata nel 1975. Lo scopo fondamentale della Convenzione è quello di garantire che, ove sia consentito, lo sfruttamento commerciale internazionale di una specie di fauna o flora selvatiche sia sostenibile per la specie e compatibile con il ruolo ecologico che la specie riveste nel suo habitat.

Tale obiettivo è perseguito anche tramite un attento controllo delle attività di allevamento e commercio, combattendo il prelievo illegale all'origine, a salvaguardia delle specie protette.

La normativa Cites prevede regole molto rigide che garantiscono la tracciabilità dei soggetti allevati e commercializzati, con obblighi di marcaggio, microchip, indicazione del DNA dei riproduttori,


certificati relativi ai singoli esemplari. Tutta la movimentazione documentale viene trascritta su registri di carico e scarico, con l'applicazione in caso di violazioni di sanzioni, anche penali, molto pesanti.

Tutto ciò per sottolineare che la nostra categoria svolge un ruolo centrale per la salvaguardia della salute delle persone e degli animali e ha da sempre dimostrato la massima collaborazione con le Autorità preposte, operando nel rispetto della normativa, che da tempo prevede una regolamentazione molto stringente.

Sostenere le imprese che operano nel settore degli animali domestici non è dunque doveroso soltanto per tutelare il lavoro di chi da anni si impegna per garantire il rispetto delle regole, a fronte di coloro che sfruttano questo contesto per traffici illeciti, ma è anche di fondamentale importanza per garantire che le imprese continuino a fornire il loro prezioso contributo – fatto di esperienza e conoscenza – a tutela della salute pubblica e del benessere animale.

Cordiali saluti

Il Presidente Nazionale Aisad
Associazione Italiana Imprese Settore Animali Domestici
Virgilio Camillini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Virgilio Camillini', is written over a light grey rectangular background.



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Piacenza, 30.05.2022

Prot. 73

INVIATA A MEZZO MAIL

Spett.le Segreteria
della XIII Commissione Agricoltura
della Camera dei Deputati

Oggetto: Osservazioni attorno allo schema di decreto legislativo recante *disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53*".

La Federazione Ornicoltori Italiani ETS rappresenta gli elementi di criticità incidenti sullo schema di decreto legislativo.

Se ne censura in principalità il contrasto con gli articoli 170 e 269 del Regolamento 2016/429, al quale intende dare attuazione, poiché -violando il diritto di stabilimento all'interno degli Stati dell'Unione e comunque infrangendo i precisi limiti di cui ai prefati articoli 170 e 269 da un lato, nonché obliterando liste di malattie ed elenchi di specie di cui agli articoli da 5 a 9 del Regolamento – delinea un sistema in aperta contraddizione con la libera circolazione degli animali nel territorio unionale.

Sempre in via preliminare si censura l'illegittimità costituzionale del testo risultante dalla delega, per i vizi a monte, inficianti la delega medesima (delega in bianco), nonché per gli esiti della attività normativa, sfociata in un eccesso di delega. Ciò laddove, anziché arrestarsi alla regolamentazione delle zoonosi, sono state introdotte disposizioni limitative alla detenzione di specie animali tutt'affatto disarticolate ed eterogenee rispetto all'originario oggetto di delega (ed alla materia del Regolamento al quale viene data attuazione).

Nel merito si censura l'indeterminatezza definitoria del testo, l'irrazionalità ed illogicità di una pluralità di disposizioni, l'esorbitanza del regime sanzionatorio ed il difetto di coerenza interna dell'articolato.



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Si conclude per la archiviazione del testo o per una sua totale riscrittura, in coerenza con gli indirizzi del legislatore unionale ed in aderenza all'oggetto del Regolamento, mondando il testo da divagazioni e divertimenti rispetto alla questione delle zoonosi ed evitando di introdurre divieti -con verosimiglianza destinati a venire immolati sull'altare della Corte di Giustizia UE o a costituire oggetto di procedura di infrazione.

1. VIOLAZIONE DI FONTI SOVRAORDINATE UNIONALI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 170 E 269 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429.

L'intero impianto del decreto legislativo si pone in manifesta **contrapposizione** con quanto disposto dall'**art. 269 del Regolamento 2016/429**, al quale intende dare attuazione.

Quest'ultima disposizione, ricadente nella parte VIII *Disposizioni Comuni*, Titolo III *Misure degli Stati membri* e rubricata *Misure supplementari o più rigorose adottate dagli Stati membri* espressamente prevede, al primo paragrafo:

*“[...] gli Stati membri possono applicare, nei rispettivi territori, **misure supplementari o più rigorose** rispetto a quelle ristabilite nel presente regolamento per quanto riguarda:*

- a) **la responsabilità in materia di sanità animale** di cui alla parte I, capo 3 (articoli da 10 a 16);*
- b) **la notifica all'interno degli Stati membri** di cui all'articolo 18;*
- c) **la sorveglianza** di cui alla parte II, capo 2 (articoli da 24 a 30);*
- d) **la registrazione, l'approvazione, la conservazione della documentazione e i registri** di cui alla parte IV, titolo I capo I, (articoli da 84 a 107) e titolo II, capo 1 (articoli da 172 a 190);*
- e) **le prescrizioni in materia di tracciabilità** degli animali terrestri detenuti e del materiale germinale di cui alla parte IV, titolo I, capo 2 (articoli da 108 a 123)”¹.*

Ebbene, **nessuna delle misure previste dal decreto legislativo ricade tra quelle elencate dall'art. 269 del Regolamento 2016/429**, cosicché la loro adozione è assunta in **violazione della disposizione unionale sovraordinata**.

Nessun divieto al commercio o all'importazione, nessuna interdizione alla detenzione, nessun richiamo a specie esotiche o selvatiche possono venire introdotti.

Riveste poi un **carattere dirimente**, tale da palesare la **assoluta illegittimità** della proposta normativa, il paragrafo secondo dello stesso art. 269 del Regolamento 2016/429:

¹Si veda anche il considerando n. (165).



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

**“Le misure nazionali di cui al paragrafo I rispettano le norme del presente regolamento e
a) non ostacolano i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri”.**

Ebbene, le disposizioni di cui all'art. 3 del proposto decreto legislativo **non solo ostacolano, ma interdicono completamente i movimenti** di animali tra Stati membri.

L'irrazionale divieto di importazione, detenzione e commercializzazione (che, peraltro, nella lettera dell'art. 3 non viene fatto riposare sopra alcuna motivazione di carattere sanitario peculiare all'Italia) è tale da fare **venire meno ogni forma di commercio ed importazione tra Stati UE**, ove un siffatto divieto è radicalmente assente. Parimenti, gli operatori commerciali italiani (o unionali aventi sede in Italia) si verrebbero vietato il commercio con gli altri Stati UE.

Oltre che riverberarsi sopra la **libertà di stabilimento e di mercato endocomunitario**, tale disposizione **incide sulla libertà di circolazione delle persone in UE**: tutti gli stranieri aventi un animale da compagnia rientrante tra quelli vietati dal decreto legislativo, non potendo postulatamente detenerlo nel territorio nazionale, finirebbero per evitare di visitarlo.

Prima ancora che in termini di giuridica rilevanza, tutto ciò ridonderebbe a **sicuro svantaggio economico per il Paese** (si pensi alla impossibilità di commerciare con gli Stati esteri e, viceversa, per le attività di questi ultimi l'impossibilità di stabilirsi in Italia o finanche soltanto di commerciarvi: l'Italia è infatti **sede di alcune delle più grandi manifestazioni zoologiche in Europa**).

Si pensi altresì al gran numero di turisti che eviterebbero l'Italia, in quanto non potrebbero visitarla unitamente al proprio animale da compagnia, ivi irragionevolmente bandito).

Oltre alla disposizione dell'art. 269 del Regolamento 2016/429, la radicale illegittimità del decreto legislativo viene predicata dall'art. 170, recante **Misure nazionali relative al controllo delle malattie e ai movimenti di animali e di materiale germinale**, a tenore del quale:

“1. Gli Stati membri restano liberi di adottare misure nazionali per il controllo delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1), lettera d) e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera e), relativamente all'interno dei rispettivi territori di animali terrestri e di materiale germinale di tali animali.

2. Tali misure nazionali:

a) tengono conto delle norme sui movimenti animali e di materiale germinale di cui ai capi 3 (articoli da 124 a 154), 4, articoli (155 e 156) e 5 (articoli da 157 a 165) e non sono in contrasto con tali norme;



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

- b) non ostacolano i movimenti di animali e prodotti tra Stati membri;*
c) non vanno oltre quanto è appropriato e necessario per prevenire l'introduzione e la diffusione delle malattie elencate di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere d) ed e)'.

La disposizione richiama la già disaminata questione degli ostacoli ai movimenti tra gli Stati membri ed inoltre **vieta di adottare misure nazionali che travalichino quanto sia appropriato e necessario per prevenire l'introduzione e la diffusione delle malattie elencate**, di cui al suo articolo 9.

Il decreto legislativo in corso di esame ha **obliterato le puntuali limitazioni** imposte dal legislatore dell'UE così **estendendo oltre ogni motivata ragione le misure restrittive e non tenendo in alcun conto i principi di libertà di stabilimento e di circolazione degli animali tra i territori degli Stati membri.**

Al contrasto tra potenziali disposizioni nazionali e disposizioni dell'UE, la Corte costituzionale fa seguire il dovere dei giudici nazionali di **disapplicare** direttamente le prime (C. Cost. 170/84, v. anche CGCE C-106/77 ed ora art. 288 TFUE).

Così pure gli organi dell'amministrazione nazionale sono tenuti a **disapplicare** le disposizioni di diritto interno in contrasto con quelle dell'UE (C. Cost. 389/89, CGCE C-103-88).

Da ultimo fa d'uopo porre in rilievo che il regolamento 2016/429 **non evoca in alcuna sua disposizione la nozione di specie esotiche**, né limita in alcun modo la loro circolazione; non è dato pertanto giustificarsi l'orientamento nazionale che dedica alle specie esotiche un decreto legislativo specifico.

L'unico cenno all'ἐξωτικός si può rinvenire al considerando n. (21), in un ambito tutt'affatto distinto da quello del decreto legislativo: solo i microrganismi responsabili delle malattie degli animali possono essere considerati specie esotiche invasive nel quadro della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e quindi, se del caso, possono ricadere nella disciplina del Regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive.

2. VIOLAZIONE DELLA PARTE I, NORME GENERALI CAPO II MALATTIE ELENcate E MALATTIE EMERGENTI E SPECIE ELENcate DEL REGOLAMENTO 2016/429.

L'intero impianto del decreto legislativo proposto - laddove

- a) **introduce divieti non chiaramente definiti** (delegandone a sua volta la specificazione ai dicasteri) e



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

b) **non riconnette** (si tratterebbe peraltro di connessione ultronea, poiché già disposta dal Regolamento) **i divieti a specifiche malattie ed a specie animali portatrici di siffatte malattie** si pone ulteriormente **in contrasto con le disposizioni del Regolamento** al quale vorrebbe dare attuazione.

Il razionale sistema unionale **appariglia specifiche malattie, partitamente individuate (art. 5 ed Allegato II) ad un elenco di altrettanto individuate specie (art. 8).**

Così il paragrafo primo dell'art. 8:

“Le norme specifiche per ciascuna malattia per le malattie elencate di cui al presente regolamento e le norme adottate ai sensi del presente regolamento si applicano alle specie elencate”.

L'elenco delle specie viene stilato dalla Commissione, mediante atti di esecuzione.

Il legislatore nazionale, dimentico di un siffatto sistema, ha affidato l'intero apparecchio normativo più che ad un approccio scientifico, ad un vago sentimento venato di ipocondria e svincolato da ogni addentellato scientifico.

Come se, per evitare l'incancrenirsi di un'unghia avesse prescritto di recidere ogni mano dei cittadini.

È assai notevole rilevare come i riferimenti alle *malattie* ed alle *specie portatrici di tali malattie* siano pressoché assenti dal testo normativo.

Addirittura sono assenti dalle definizioni riferimenti alle zoonosi, mentre il lemma “zoonosi” appare due sole volte, in clausole di stile.

Tutto ciò lascia presumere che la ‘zoonosi’ sia una sorta di equino di Ulisse ed Epeo, nel ventre del quale viene celata una ben distinta finalità rispetto a quella della protezione dalle malattie: vietare ogni forma di convivenza tra umani ed animali, domestici od esotici che siano.

L'adozione del decreto legislativo, siccome formulato, verrebbe a creare non lievi discrasie tra le liste adottate dai Ministeri nazionali e quelle di cui all'articolo 8 del Regolamento 2016/429, con il risultato che gli animali individuati dalla Commissione, come portatori di zoonosi, potrebbero non corrispondere a quelli previsti a livello nazionale e, con l'ancora più assurda conseguenza che quelli additati dalla Commissione -seppure in applicazione di uno specifico regime cautelare - potrebbero essere detenute, mentre le altre sarebbero vietate.

La manifesta violazione del tessuto normativo del Regolamento 2016/429 e le non lievi conseguenze politico-economiche che ne deriverebbero all'Italia importano una rimeditazione *ab imis* di tutto il sistema e dei principi ai quali dovrebbe informarsi.



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

3. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELLA DELEGA.

3.1. C.D. DELEGAZIONE IN BIANCO.

L'articolo 14, comma secondo, lett. q) della L. 22 aprile 2021, n. 53, laddove individua le finalità delle misure restrittive al commercio di animali, opera una c.d. *delegazione in bianco*. La restrizione è difatti volta **“anche” al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, precisandone una soltanto ed omettendo completamente di specificare quali possano essere gli ulteriori motivi sostanzianti i divieti** ed ai quali ancorare l'introducendo regime più limitativo.

In questo modo

“l'oggetto della delega viene così ad estendersi, in maniera impropria ed indeterminata [...] senza peraltro un'effettiva predeterminazione di criteri”

(C. Cost. 280/2004, punto n. 5 della motivazione in diritto) ed il testo che ne deriva è viziato dalla illegittimità costituzionale.

Inoltre

“la norma di delega non deve contenere enunciazioni troppo generiche o troppo generali, riferibili indistintamente ad ambiti vastissimi della normazione oppure enunciazioni di finalità, inidonee o insufficienti ad indirizzare l'attività normativa del legislatore delegato” (C. Cost. 158/1985),

come invece occorre nel caso di specie, laddove il legislatore delegante si è limitato ad individuare **una sola finalità innervante i divieti, lasciando nella somma indeterminatezza le altre** che possono sostanziare l'atto avente forza di legge delegato.

In ragione di siffatto **vizio procedimentale**, il Governo ha presentato **una bozza di decreto legislativo che ampiamente esorbita dai precisi e limitati confini del Regolamento europeo** al quale vien fatto adeguamento, nello specifico:

- agli artt. 3, 5 e 6 ha **vietato indiscriminatamente e senza invocare alcuna motivazione la importazione, detenzione e commercializzazione delle specie selvatiche ed esotiche** prelevate dal loro ambiente naturale,
- all'art. 4 e 6 ha disciplinato la **materia delle specie pericolose (oltre che per la salute) per l'incolumità pubblica e la biodiversità**, materie non riconducibili alle zoonosi (e peraltro già ampiamente regolate dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150 e dal decreto legislativo 15 dicembre 2007, n. 230, quest'ultimo adottato in adeguamento al Regolamento (UE) 1143/2014)
- all'art. 11 ha disciplinato la **vendita e la cessione a distanza**.



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

3.2. ECCESSO DI DELEGA.

Parrebbe forse ultroneo ribadire che l'atto al quale l'ordinamento italiano si adegua è *relativo alle malattie trasmissibili* ed alla *sanità animale*.

Cionondimeno, il diffuso deragliamento da quest'alveo nell'articolato in discussione, comporta sotto una differente visuale anche il **vizio di eccesso di delega**.

La questione di cui al punto precedente può venire infatti categorizzata nella fattispecie di **eccesso di delega**, non essendo stata additata altra finalità dal legislatore delegante, se non quella di *evitare i focolai di zoonosi*. Così tutte le disposizioni che regolano aspetti distinti e differenti dalle zoonosi da essa debbono intendersi emesse al di là della delega.

L'eccesso di delega investe poi la questione della *detenzione*. L'art. 14, comma secondo, lettera q) infatti non delega in alcun modo il governo ad intervenire sulla *detenzione*, sibbene unicamente sopra alla *conservazione* di animali. Poiché non si tratta di una dittologia sinonimica, né il delegato può porre 'ortopedico' rimedio alla imprecisione del delegante, **tutte le disposizioni riferite alla *detenzione* debbono senz'altro intendersi emanate in assenza di una specifica delega**.

Anche queste considerazioni dovrebbero condurre ad una complessiva rimediazione della delicata materia.

4. ARTICOLO 1: *OMNIS DEFINITIO IN IURE CIVILI PERICULOSA EST* (IAV. 11, EPIST. D. 50,17,202). DIFETTO DI OMOGENEITÀ NELLE NOZIONI ALL'INTERNO DEL DECRETO LEGISLATIVO.

In via subordinata, rilevata la **illegittimità in sé dell'intero decreto legislativo proposto, al lume della preminenza delle disposizioni unionali e costituzionali**, passando ad un tuzioristico esame dell'articolato, non può non palesarsi immediatamente la **grave incertezza definitoria** che lo connota.

Per ragioni di difficile esplicazione, l'articolo 1 **mutua delle definizioni** dal d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, relativo alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*.

Il carattere alquanto abborracciato dell'articolo volto a definire l'oggetto della legge emerge esemplificativamente in tutta la sua sconcertante evidenza sol che si consideri come **il comma secondo lettera g) definisca l' "introduzione"**, senza che poi tale concetto venga menzionato in alcun altro luogo dal decreto.



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

In una sorta di borgesiana *reductio ad infinitum* le nozioni fondanti del decreto (specie selvatica autoctona e specie selvatica esotica) vengono **definite per relationem**.

Il comma terzo rinvia infatti al secondo.

In **nessun luogo viene chiarita la nozione di selvatica** [per l'art. 4, paragrafo I, n. 8) del Regolamento 429/2016 sono animali selvatici “*gli animali diversi dagli animali detenuti*”. Una nozione tanto lineare non è comunque quella del decreto legislativo in questione, atteso che al suo art. 4, in una sorta di ossimoro o *contradictio in adiecto*, vengono menzionati gli “*animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività*”].

All'incertezza nell'art. 1 sulle definizioni si accompagna **una sostanziale incertezza terminologica nel corpo dell'atto avente forza di legge**, tale da comportare un alto grado di confusione esegetico-applicativa, tra uno e l'altro articolo.

Così:

- 1) all'art. 1, comma terzo, lett. a) e b) vi sono le “*specie selvatiche autoctone*” e le “*specie selvatiche esotiche*”;
- 2) all'art. 2, comma primo, lett. a) gli “*animali selvatici*” lett. b) gli “*animali selvatici tenuti in cattività e da compagnia*”; lett. c) gli “*animali selvatici [...] da reddito o da compagnia*”;
- 3) all'art. 3 comma primo le “*specie selvatiche ed esotiche*”
- 4) all'art. 4, comma primo gli “*animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività*”, al comma terzo, lett. d) le “*specie selvatiche autoctone*”;
- 5) all'art. 5 comma primo le “*specie selvatiche ed esotiche*”;
- 6) all'art. 6, comma primo le “*specie selvatiche esotiche*”
- 7) all'art. 7 comma primo tornano a comparire le “*specie selvatiche ed esotiche*”;
- 9) all'art. 11, comma primo appaiono gli “*animali di cui all'art. 1, comma 2, lettere a) b) e c)*”²

Si noterà che il ricorso all'una o l'altra nozione è privo di un riconoscibile criterio logico, che le “*specie selvatiche autoctone*” **compaiono un'unica volta** (art. 4, comma terzo, lett. d), peraltro con riferimento alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, la quale contiene una nozione di specie selvatica differente da quelle di cui alla bozza di decreto legislativo.

Le specie selvatiche non vengono mai definite (quindi troverebbe applicazione il Regolamento 2016/429), ma all'art. 4, comma primo sembrerebbe che siano *selvatici* anche animali nati in cattività (a dispetto di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento 429/2016).

Considerato che **il Regolamento 2016/429 non fa mai riferimento alcuno alle specie esotiche**, che in concreto **difetta un organico sistema definitorio** tale da orientare interpreti, autorità giurisdizionali e pubblica amministrazione, prima ancora dei singoli cittadini, **l'articolato**

²Si tratta evidentemente di un refuso, il rinvio va fatto all'art. 1, comma 3, lett. a) b) e c).



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

pare addirittura inapplicabile, per carente identificazione dell'oggetto della normazione, ad un tempo proteiforme ed evanescente.

5. SULL'ARTICOLO 3.

L'articolo 3 appare contrastare con gli artt. 170 e 269 del Regolamento 2016/429, laddove introduce un generale divieto di importazione, detenzione e commercio di animali vivi di specie selvatiche ed esotiche prelevati dal loro ambiente naturale, non considerando che **tale divieto collide con la libertà della circolazione degli animali nel territorio degli Stati membri.**

L'**irrazionalità manifesta** dell'articolo 3 della bozza di decreto legislativo ed il suo tralignamento dagli effettivi scopi immanenti al Regolamento 2016/429 si appalesa in tutta la sua eloquenza alla lettera h): **gli animali detenuti a fini ornamentali – per i quali viene decretato un draconiano divieto – possono invece essere detenuti e commerciati “per essere destinati al consumo umano o animale”.**

Ossia: **le ragioni medico-veterinarie** che dovrebbero giustificare un divieto **vengono meno proprio laddove il potenziale rischio di contagio è maggiore**: è vietato detenere un animale in ambiente domestico, mentre è consentita la circolazione dello stesso -spesso in ambienti affollati e connotati dalla proclività alla diffusione di patologie – per destinarlo all'alimentazione.

Si perviene così all'assurdo per cui **le specie che potenzialmente sono maggiormente affette da zoonosi hanno libera circolazione e vengono immesse nella filiera alimentare (sia umana, sia animale) mentre specie sostanzialmente immuni da ogni forma di zoonosi vengono illogicamente vietate.**

Eppure il considerando n. (24) del Regolamento 2016/429 afferma che

*“Gli esseri umani spesso detengono determinate specie animali nelle loro abitazioni a fini di compagnia. Tali **animali da compagnia** detenuti per scopi meramente privati [...] **generalmente presentano un rischio sanitario minore** ad altre modalità di detenzione e di movimento di animali su più vasta scala [...]. **Non è quindi opportuno che le prescrizioni generali [...] si applichino a tali animali da compagnia [...].**”*

Ulteriore **stigmata della manifesta illogicità** che anima il decreto legislativo è la deroga prevista dall'art. 3, comma secondo, lettera f), per cui vanno **esenti da divieto tutti gli insetti.**

Statisticamente gli animali più pericolosi per l'uomo sono la zanzara (750.000 morti l'anno), la cimice (12.000 morti) e le mosche (10.000 morti).



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Consentire la libera circolazione degli insetti e limitare quella -esemplificativamente- dei pesci d'acquario - tradisce **l'assenza di un logico e razionale criterio che giustifichi i divieti proposti.**

6. SULLA CONVENZIONE CITES E SUL REGOLAMENTO 1143/2016.

La convenzione internazionale CITES, di cui l'Italia è parte, regola il commercio delle specie animali tra gli Stati membri (sostanzialmente tutti i paesi mondiali). Essa è stata ratificata dall'Italia con legge 19 dicembre 1975, n. 874 ed anche l'UE ne è parte. I contenuti della Convenzione sono stati recepiti dal **Regolamento (CE) 338/97** e successivi atti attuativi, che **consentono la circolazione delle specie protette**, alle condizioni ivi previste. Vietare il commercio e l'importazione di specie animali costituisce una violazione delle disposizioni pattizie sovranazionali.

Parimenti i **continui richiami alla *biodiversità* quale motivazione giustificante i divieti viene a porsi in contrapposizione con l'articolata disciplina di cui al Regolamento 1143/2016 e con i relativi atti di adeguamento nazionale**: vietare una specie in ragione della *biodiversità* al di là della proceduralizzazione prevista dalle discipline testé citate comporterebbe aporie normative ed incertezza del quadro di riferimento.

7. SULL'ARTICOLO 5.

L'art. 5 specifica la deroga ai divieti di cui all'art. 3.

Appare **priva di ragionevolezza e giustificazione la limitazione della deroga ai soli "animali da compagnia"** e non a tutti gli animali.

Motivi di **chiarezza e consequenzialità** normativa richiederebbero che venisse **ribadita la dicitura di cui all'art. 3 "prelevati dal loro ambiente naturale"** ed il richiamo agli **ibridi**.

I **criteri orientativi per la redazione dell'elenco**, enumerati all'art. 5, comma secondo, ossia il *rischio sanitario*, il *rischio per la biodiversità* e la *compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, sociali, fisiche, biologiche, etologiche* appaiono **travalicare l'oggetto della delega (limitata alle zoonosi) e quello del Regolamento al quale viene data attuazione.**

8. SUL DIVIETO DI RIPRODUZIONE.

Appare di **particolare gravità e sfornito della benché minima razionale, prima che giuridica, giustificazione** il divieto di riproduzione di cui all'art. 6, comma primo.

Esso -pur consentendo di acquistare specie selvatiche ed esotiche di cui all'art. 3, comma primo non incluse all'art. 5 entro un anno dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'art. 5 - **ne vieta la riproduzione.**



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Ebbene, gli **esemplari che fossero già presenti sul territorio nazionale da lunga data** (per gli uccelli *ante* 2005, data a partire dalla quale non è più possibile introdurre in tutto il territorio dell'UE uccelli prelevati dal loro ambiente naturale), non indicati nell'elenco di cui all'art. 5 e **che riprodussero regolarmente** verrebbero impediti nello svolgimento di un'attività naturale che costituisce l'esplicazione del loro benessere.

In altri termini: se l'art. 3 vieta l'importazione, detenzione e commercio degli animali prelevati dal loro ambiente naturale e se questi animali sono **già presenti in Italia prima del divieto, la loro prole di per sé, automaticamente, non è prelevata dal suo ambiente naturale**, cosicché ne è libera la circolazione.

Quindi il divieto si palesa privo di logica e contrastante con le disposizioni dello stesso decreto.

Per il divieto di importazione degli uccelli si vedano le decisioni della Commissione n. 2005/759, 2005/760 e 2006/522). Il divieto di importazione è divenuto permanente dal luglio 2008, quando il Regolamento (CE) n. 318/2007 della Commissione del 23 marzo 2007 ha stabilito le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena.

A titolo esemplificativo: **la proliferazione di due pappagalli longevi che fossero stati importati in Italia negli anni '90 e non venissero inclusi nell'elenco di cui all'art. 5 integrerebbe la fattispecie contravvenzionale di cui al combinato disposto tra art. 6 comma primo ed art. 14 comma secondo e verrebbe sanzionata con pene detentive e pecuniarie sino a 300.000 euro.**

La **prole degli stessi pappagalli** (con i genitori di fonte W) **nata ad un solo chilometro dal confine nazionale**, ad esempio in Austria, legittimamente importata (si tratterebbe infatti di animali nati in cattività e quindi non soggetti a divieto) **sarebbe pienamente legittima.**

La previsione di un reato siffatto parrebbe integrare gli estremi per una pronuncia di illegittimità costituzionale anche dell'art. 11 *in parte qua*.

Si consideri inoltre che vietare ad animali già presenti in Italia la naturale riproduzione comporta proprio quei comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche di cui all'art. 544-ter c.p. sanzionati come maltrattamento.

9. SULL'ARTICOLO 4.

L'articolo 4 concerne una materia già disciplinata dall'art. 6 della legge 150/1992. Materia che non riguarda le zoonosi per quanto attiene alla incolumità pubblica (ragione per la quale è vietata la detenzione dei grandi felini) e la biodiversità (disciplinata dal Regolamento 1143/2016, nonché anche dall'art. 3, paragrafo II, lett. ii) del Regolamento 338/97).



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

Sarebbe ben più opportuno che il legislatore novellasse l'articolo 6 in questione o il D.M. del Ministro dell'Ambiente del 1996, che individua le specie pericolose, anziché prevedere in questa sede tale disciplina.

Detto più direttamente: il morso di un carcardonte o il letale calcio di un casuario non costituiscono zoonosi o malattie trasmissibili all'uomo.

10. SULL'ARTICOLO 6, COMMA QUINTO.

Le disposizioni relativi all'identificazione e registrazione di operatori e stabilimenti di animali non si applicano agli animali detenuti nelle abitazioni (art. 1, comma terzo, lett d). Tuttavia l'art. 6, comma quinto, del D. Lgs. finisce per estendere tali disposizioni anche ai soggetti esenti, in forza di un generico (ed immotivato) richiamo agli artt. 1, 2, 3, 4, e 6.

Si tratta di una previsione contraddittoria ed illogica: chi detenesse un pesce d'acquario di importazione o anche un anziano che avesse un canarino, andrebbe soggetto alle medesime prescrizioni imposte agli allevamenti industriali che adunano migliaia di esemplari.

11. SULL'ARTICOLO 11 E LA CESSIONE DI ANIMALI. SULL'ARTICOLO 7 E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE.

La previsione di un certificato medico-veterinario attestante le condizioni sanitarie che accompagni ogni animale ceduto (non solo venduto, ma anche ceduto a titolo gratuito, come nelle adozioni degli animali randagi recuperati dai volontari o dai rifugi) negli annunci pubblicati a distanza o a mezzo stampa avrebbe l'effetto di sanzionare amministrativamente l'attività di coloro che a titolo di volontariato raccolgono animali in difficoltà e ne pubblicizzano l'adozione, senza essere economicamente in grado di ottenere un certificato per ciascun esemplare salvato.

L'articolo 7 consente l'acquisto entro un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo e la loro commercializzazione delle specie non incluse nell'art. 5. A prescindere dall'atecnico "*sono autorizzati a tenerli?*", i detentori di scorte commerciali possono commercializzarle, ma senza che sia indicato alcun limite temporale. Questa previsione si scontra con il comma primo dell'articolo 6, che consente l'acquisto degli stessi animali entro un anno dall'entrata in vigore dal decreto ministeriale di cui all'articolo 5. Così gli stessi animali potrebbero essere commercializzati *sine limite temporis* ai sensi dell'art. 7, ma acquistati solo entro l'anno di cui all'art. 6.

12. IRRAGIONEVOLEZZA DEL SISTEMA SANZIONATORIO.

A fronte di un testo tutt'altro che perspicuo sotto il profilo definitorio, vengono previste sanzioni -specie sotto un rispetto economico- di ingiustificata esorbitanza.



Federazione Ornicoltori Italiani ONLUS

(riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 1166 del 15 dicembre 1949)

La confisca degli esemplari, senza una condanna penale o senza applicazione di sanzione amministrativa è illegittima, come ha posto in evidenza la Corte europea dei Diritti dell'Uomo, sez. II, sent. 29 ottobre 2013, Varvara c. Italia, nel ricorso 17475/09.

La confisca in assenza di condanna viene infatti a costituire una pena e

«La logica della «pena» e della «punizione», e la nozione di «guilty» (nella versione inglese) e la corrispondente nozione di «persona colpevole» (nella versione francese), depongono a favore di un'interpretazione dell'art. 7 (*Convenzione E.D.U*) che esige, per punire, una dichiarazione di responsabilità da parte dei giudici nazionali, che possa permettere di addebitare il reato e di comminare la pena al suo autore. In mancanza di ciò, la punizione non avrebbe senso. Sarebbe infatti incoerente esigere, da una parte, una base legale accessibile e prevedibile e permettere, dall'altra, una punizione quando, come nel caso di specie, la persona interessata non è stata condannata».

Tutto ciò premesso e considerato, si insiste per l'archiviazione del testo normativo e, in difetto, per una sua completa riscrittura, in aderenza ai principi sovranazionali e costituzionali ed alle finalità intrinseche al Regolamento 2016/429 al quale il legislatore nazionale intende adeguarsi.

Con osservanza.

Federazione Ornicoltori Italiani - ETS

Il Presidente

Avv. Antonio Sposito



Roma, 26/05/2022

CONSIDERAZIONI SUGLI SCHEMI DI DECRETI LEGISLATIVI (AG 381/382/383) RECANTI DISPOSIZIONI SU DETENZIONE, COMMERCIO E ALLEVAMENTO DI SPECIE ANIMALI ESOTICHE, IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO DEL 9 MARZO 2016.

Viste le disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016,

vista la pubblicazione degli atti di Governo n. 381, 382 e 383 approvati in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 5 maggio 2022 e rispettivamente recanti disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali - per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo - in materia di commercio, importazione, conservazione di animali di fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429,

considerando quanto segue:

- (1) il regolamento (CEE) n. 3626/82 dà applicazione a decorrere dal 1° gennaio 1984, alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;
- (2) il commercio, la detenzione e la commercializzazione di specie animali sono già attualmente regolate dal regolamento (CE) n. 338/97 e ss.mm.ii.;
- (3) che il regolamento (CE) n.865/2006 e ss.mm.ii. della Commissione del 4/5/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio all'art.1, comma 1, definisce *esemplari prodotti in ambiente controllato*, i cui genitori sono stati a loro volta

- prodotti in ambiente controllato i «discendenti della seconda generazione (F₂)» e «discendenti della generazione successiva (F₃, F₄ e via dicendo)»;
- (4) il regolamento (CE) n.865/2006 della Commissione del 4/5/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie di flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio considera come *nato ed allevato in cattività* l'esemplare che *discende o deriva da un discendente nato o altrimenti prodotto in ambiente controllato* (Capo XIII, art. 54, comma 1, lettera a)), da genitori che si sono accoppiati o hanno in guisa trasferito gameti in ambiente controllato, se la riproduzione è sessuata (lettera b)), la riserva riproduttiva originaria è stata costituita in osservanza della normativa a essa applicabile alla data della sua acquisizione ed in modo non nocivo per la sopravvivenza delle specie interessante in ambiente naturale (comma 2);
- (5) il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»), ai considerando:
- a) n. 7 Il presente regolamento non contiene disposizioni che disciplinano il benessere degli animali;
 - b) n. 10 Le malattie trasmissibili invece possono avere un impatto più generale sulla sanità pubblica o animale, con effetti a livello della popolazione. Le norme di sanità animale di cui al presente regolamento dovrebbero limitarsi a queste ultime;
 - c) n. 14 In determinate circostanze in cui sussiste un rischio significativo per la sanità pubblica o animale, ma persiste l'incertezza scientifica, l'articolo 5, paragrafo 7, dell'accordo SPS, che è stato interpretato per l'Unione nella comunicazione della Commissione, del 2 febbraio 2000, sul principio di precauzione, consente ai membri di tale accordo di adottare misure provvisorie sulla base delle informazioni pertinenti disponibili. In tali circostanze, il membro interessato è tenuto a ottenere informazioni supplementari necessarie a una valutazione più obiettiva del rischio e riesaminare la misura di conseguenza entro un periodo di tempo ragionevole;
 - d) n.15 la valutazione del rischio, sulla base della quale sono adottate le misure di cui al presente regolamento, dovrebbe basarsi sulle prove scientifiche disponibili ed essere condotta in modo indipendente, obiettivo e trasparente;
 - e) n.19 (...) che il campo di applicazione del presente regolamento (...) copra gli animali selvatici, sia come potenziali vittime che come vettori di malattie. Ai fini del presente regolamento il termine «animali selvatici» comprende tutti gli animali che non sono detenuti dall'uomo, compresi gli animali inselvatichiti o divenuti randagi, anche se appartenenti a specie normalmente domestiche;
 - f) n.23 Anche la normativa dell'Unione adottata prima del presente regolamento, in particolare la direttiva 92/65/CEE del Consiglio, stabilisce norme di sanità animale di base per altre specie animali non disciplinate in altri atti dell'Unione, quali i rettili, gli anfibi, i mammiferi marini, e altre diverse dagli animali acquatici o terrestri come definiti dal presente regolamento. Generalmente, tali specie non costituiscono un rischio sanitario significativo per l'uomo o per gli altri animali, per tanto ad esse si applica, eventualmente, solo un numero ridotto di norme di sanità animale;
 - g) n.26 (...) E' pertanto essenziale che tali misure siano applicate soltanto se proporzionate e necessarie, ad esempio quando una malattia presenta o si sospetta che presenti un rischio significativo per la sanità animale o pubblica;

- h) n.27 Ciò significa che le norme di prevenzione e lotta dovrebbero essere specifiche per ciascuna malattia trasmissibile;
- i) n.43 Le misure di biosicurezza adottate dovrebbero essere sufficientemente flessibili, adeguate al tipo di produzione e alle specie o alle categorie di animale interessati a tenere conto delle circostanze locali e degli sviluppi tecnici;
- j) n.51 Una gestione ottimale della sanità animale può essere conseguita soltanto in cooperazione con i detentori di animali, gli operatori, i veterinari, i professionisti della sanità animale, le altre parti interessate e i partner commerciali. Per garantirsi il loro sostegno, è necessario organizzare le procedure decisionali e l'applicazione delle misure di cui al presente regolamento in modo chiaro, trasparente e inclusivo;
- k) n.99 Per evitare oneri e costi amministrativi ingiustificati, gli Stati membri dovrebbero poter esonerare dall'obbligo di registrazione, in modo limitato, determinati tipi di stabilimenti che presentano un rischio ridotto;
- l) n.150 Attualmente, le malattie elencate riguardano solo in misura molto limitata specie animali diverse da quelle definite dal presente regolamento come specie terrestri e acquatiche, quali rettili, anfibi, insetti e altre. Non è pertanto opportuno prescrivere che tutte le disposizioni del presente regolamento si applichino a tali specie animali

L'ASSOCIAZIONE LEGA PROTEZIONE PAPPAGALLI ITALIANA (LPPI) PRESENTA LE SEGUENTI
CONSIDERAZIONI E SOTTOPONE EVENTUALI CRITICITÀ:

- 1) Le associazioni di detentori e allevatori di pappagalli, ordine di Uccelli largamente distribuito sul territorio nazionale la cui quasi totalità delle specie allevate e riprodotte in ambiente controllato assume le caratteristiche che si vorrebbe attribuire agli animali da compagnia a seguito dell'emanazione dei decreti attuativi all'oggetto non sembrano essere correttamente rappresentate;
- 2) durante la redazione dei decreti attuativi non sembrano esser state sentite le associazioni di categoria in modo omogeneo, talché il settore relativo all'allevamento e alla detenzione di specie appartenenti all'ordine *Psittaciformes* rilevano una mancanza di coinvolgimento e rappresentanza;
- 3) riteniamo incauta l'approvazione di una normativa che coinvolge allevamenti amatoriali di animali da compagnia, come definiti dall'art.2, comma 1, lettere aa), in assenza della puntuale descrizione prevista dal manuale operativo, attualmente non emanato, secondo quanto riportato all'art.2, comma 1, lettera q) dello schema di decreto attuativo AG 381;
- 4) non è stato esplicitato negli schemi di decreti attuativi come e con quali criteri le associazioni nazionali allevatori di specie o razza dovrebbero essere responsabili del funzionamento del sistema I&R e se tale responsabilità è da imputare anche alle associazioni volte a raggruppare allevatori e detentori amatoriali;
- 5) sorgono dubbi su eventuali eccessi di delega quando si rilevano norme relative alla gestione di tematiche che esulano dagli obiettivi del regolamento (UE) 2016/429, quali ad esempio le questioni relative alla biodiversità (art. 4, AG 383 e art. 5, comma 2);
- 6) il regolamento (UE) 2016/429 ha come oggetto e scopo le norme per la prevenzione e il controllo delle malattie degli animali che sono trasmissibili agli animali e all'uomo (parte I,

Capo I, Art. 1, comma 1), e non già il divieto di importazione di animali che è regolato dal regolamento (CE) n. 338/97 e ss.mm.ii., recepito e rispettato attualmente in modo piuttosto omogeneo nel settore dell'allevamento, detenzione e commercializzazione di animali esotici sul territorio nazionale;

- 7) il regolamento (UE) 2016/429 specifica al considerando n.7 che il regolamento non contiene disposizioni che disciplinano il benessere degli animali, ci sembra dunque immotivato quanto contenuto nell'art. 5, comma 2, dello schema di decreto attuativo AG383 relativamente alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, sociali, fisiche, biologiche, etologiche, dacché non risultano essere rilevabili criteri, norme e/o disposizioni riguardanti la valutazione di suddetta idoneità, né compaiono riferimenti al personale competente in materia (es. etologi, biologi, zoologi), considerando che i medici veterinari non sono in possesso delle competenze necessarie in fatto di etologia, valutazione comportamentale degli animali in ambiente naturale e controllato (5 CFU massimi durante il percorso accademico, in genere), a meno che questi non presentino specifiche specializzazioni;
- 8) l'impossibilità di riproduzione delle specie selvatiche, di cui all'art.6, comma 1, AG 383 è incompatibile con il concetto di benessere animale, incompatibilità chiaramente esplicita dalla ricerca scientifica che illustra come le tendenze comportamentali dei bisogni primari degli individui (ivi compresi i bisogni relativi alla soddisfazione delle pulsioni sessuali e riproduttive), siano sovrapponibili al qualsiasi altra necessità fisiologica, comportamentale e ambientale;
- 9) l'impossibilità di riproduzione delle specie selvatiche, di cui all'art.6, comma 1, AG 383 è incompatibile con il concetto di conservazione, dacché è evidente che le più grandi riserve biologiche di animali in pericolo di estinzione siano in effetti state ottenute dall'incessante lavoro di appassionati, allevatori e detentori che attuando processi di domesticazione di tali specie in ambiente controllato ne hanno scongiurato la possibilità di estinzione definitiva (vedi *Cyanopsitta spixii*, ma anche *genus Agapornis*, *Bolborhynchus*, *Chanoranphus etc.*, tutte specie segnalate negli elenchi della IUCN *red list*);
- 10) ci domandiamo come sia possibile che all'art.4. comma 3, lettera f) siano segnalati i centri di recupero per animali selvatici in difficoltà e alla lettera g) i rifugi per animali sequestrati quali stabilimenti per i quali non sussiste il divieto di cui al comma 1 del medesimo articolo. Tali stabilimenti non sembrano presentare, ad oggi, regolamentazioni in fatto di procedure sanitarie e qualifiche del personale addetto alla gestione degli animali (spesso cittadini volontari privi di qualsiasi formazione in merito di sanità animale). Sorge dunque il dubbio che gli sforzi dell'Unione, del Governo e dei cittadini detentori, allevatori e commercianti di specie animali esotiche contemplate dagli schemi di decreti attuativi possano essere minati dall'operato di tali stabilimenti che, in oltre, gestiscono in stretto contatto fauna alloctona con fauna autoctona, animali selvatici con animali domestici, senza il rispetto di alcun protocollo sanitario;
- 11) nell'art 3 Ag 383 Non vengono menzionati gli animali esotici non pericolosi nati in cattività e la loro riproduzione. Questi allevati ormai da generazioni sono già soggetti al CITES (*Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione*) che l'Italia ha ratificato con la legge 19 Dicembre 1975, n. 874 .
- 12) Come associazione di settore ci preme ricordarvi inoltre che sono elencate negli elenchi (Appendici) della CITES, con diversi gradi di protezione, oltre 35.000 specie di animali e piante. Sono soggetti agli obblighi della Convenzione sia gli esemplari vivi che morti, le parti (come l'avorio e la pelle) ed i prodotti derivati (come i medicinali ricavati da animali o piante).

Gli Stati Parte della CITES operano insieme regolando il commercio delle specie elencate in una delle tre Appendici attraverso l'emissione di licenze e certificati.

La CITES è stata adottata in tutta l'Unione Europea mediante regolamenti direttamente applicabili agli Stati membri. Gli attuali regolamenti in vigore nell'Unione Europea per la CITES sono:

regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, inclusi gli Allegati di tale regolamento contenenti un elenco di specie soggette a commercio disciplinato;

regolamento di attuazione (CE) n. 865/2006 della Commissione, del 4 maggio 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio;

regolamento di esecuzione (UE) n. 792/2012 della Commissione del 23 agosto 2012 che stabilisce norme sulla struttura delle licenze, dei certificati e degli altri documenti previsti dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio e che modifica il regolamento (CE) n. 865/2006 della Commissione;

regolamento di esecuzione (UE) n. 1587/2019 della Commissione del 24 settembre 2019 che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche.

Tali regolamenti costituiscono il quadro normativo per la disciplina del commercio internazionale e interno di animali e piante selvatiche per tutti gli Stati Membri dell'UE. I regolamenti comunitari prevedono quattro Allegati (A, B, C e D); gli Allegati A, B e C corrispondono in linea di massima alle Appendici I, II e III della CITES ma contengono anche alcune specie non elencate dalla CITES, protette dalla legislazione interna dell'UE. L'Allegato D, per il quale non esiste un equivalente nella CITES, include alcune specie non elencate negli allegati da A e C ma per le quali l'importanza del volume delle importazioni comunitarie giustifica una vigilanza. Per conformarsi agli altri strumenti dell'UE sulla protezione delle specie native, come la Direttiva Habitat e la Direttiva Uccelli alcune specie indigene elencate nelle Appendici II e III della CITES sono incluse nell'Allegato A.

Quindi come LPPI auspichiamo che gli animali esotici non pericolosi ed in particolare i Psittacidi nati in cattività, in Italia e nella comunità Europea siano totalmente liberi da ulteriori misure restrittive se non quelle già previste e normate dalla CITES.

- 13) Considerando inoltre il bisogno Nazionale di limitare l'impatto sulla Biodiversità ed il rischio di Zoonosi, regolamentando l'allevamento e la riproduzione, degli animali esotici non pericolosi possiamo portarvi come esempio la legge regionale della Regione Lazio L.R. 14 Dicembre 1990, n. 89 che potrebbe, a nostro avviso, essere presa come base per una regolamentazione a livello nazionale per ottenere una omologazione dei spazi etologicamente corretti per l'allevamento e la riproduzione degli animali esotici non pericolosi in tutto il territorio Nazionale.
- 14) gli schemi di decreti attuativi pongono i cittadini detentori, allevatori e commercianti di specie animali esotiche in una condizione di ulteriori spese economiche prevedendo la delega di attività a *veterinari non ufficiali* da parte dell'autorità competente (art. 8, AG 382), autorizzando *ipso facto* veterinari professionisti privati alla gestione e alla conduzione delle varie pratiche

previste dagli schemi di decreti attuativi, gravando non già sul bilancio dello Stato, ma sui bilanci delle famiglie italiane;

- 15) temiamo, infine, che tali schemi di decreti attuativi in recepimento del regolamento (UE) 2016/429 non soltanto non garantiscano il controllo delle zoonosi (che pure non sembrano esser state ancora studiate relativamente alla loro distribuzione nelle specie animali esotiche presenti sul territorio nazionale, sulla loro incidenza e pericolosità, come invece evidentemente suggerito dal regolamento (UE) stesso), ma possano promuovere comportamenti illegali, quali il pericoloso rilascio di specie esotiche sul territorio nazionale da parte dei cittadini che interpretano in modo terroristico tali nuove norme e disposizioni, oltre che come danno economico.

La Lega Protezione Pappagalli Italiana (LPPI) certa della vostra volontà di migliorare le leggi nazionali con l'obiettivo di mitigare sensibilmente i rischi di Zoonosi per l'uomo, e per gli animali, adottando senza pregiudizi intellettuali o politici norme atte ad un maggiore rispetto degli animali esotici da compagnia e non, vi augura un buon lavoro.



Contributo per i componenti della XIII Commissione-Camera dei Deputati
per l'atto 383 (detenzione, commercio uccelli etc)

L'allevamento degli uccelli amatoriali rappresenta un'attività importante oltre che un hobby sano e genuino, che fa crescere, che fa educare, che fa istruisce le persone che ci si dedicano con tanta passione magari coinvolgendo il proprio nucleo familiare e quindi occupando anche la mente in modo pulito rispetto a possibili altre attività negative o pericolose.

L'allevamento di certe specie, pertanto attiva un processo di crescita dei ragazzi che possono ammirare e seguire le varie fasi di vita degli uccelli dalla costruzione del nido, alla deposizione e cova delle uova e al momento magico della schiusa che altrimenti in natura non potrebbero mai ammirare.

Il lavoro eseguito anche dalla Foi nelle scuole è fondamentale affinché i nostri ragazzi possano apprendere informazioni che non si trovano sui libri, infatti tali attività sono ben apprezzate e richieste dal mondo didattico. Le esperienze nel comparto dei ragazzi diversamente abili, che possono accarezzare un docile uccellino o vedere volare in un'ampia voliera un variopinto pappagallino permettono di migliorare anche le patologie che presentano, basti pensare ad esempio all'esperienza toscana con il gruppo dei "talenti autistici". Se le norme sulla detenzione degli uccelli dovessero essere più restrittive non potrebbero più avvalersi di tali presidi educativi.

Non sono pochi i risultati positivi che il mondo medico certifica essere raggiunti da programmi di bird therapy e grazie alla possibilità di disporre di uccellini non presenti in natura ma allevati da personale preparato e disponibile come gli allevatori Foi. Da ricordare l'importanza degli uccellini allevati e quindi docili anche nel supporto agli anziani nelle RSA. Grazie a progetti della Foi che ha donato ampie voliere ambientali e diverso materiale informativo come brochure, calendari, pannelli divulgativi sugli uccelli finalizzati a tenere una sana compagnia ai nostri nonni. Ci auguriamo che tali iniziative possano continuare.

L'allevamento, ad esempio di specie mutate e quindi non presenti in natura (ma solo di provenienza da allevamenti amatoriali) che possono essere utilizzate anche dal comparto venatorio contrasta e limita il prelievo illegittimo in natura da parte di bracconieri e quindi interferisce sul mercato abusivo di certe specie agevolando il lavoro delle forze dell'ordine (carabinieri forestali) nel controllo. Anche gli anelli inamovibili Foi tecnicamente ben fatti) consentono il riconoscimento degli uccelli da parte dei controllori in modo agevolato con lo scopo altresì di fare da deterrenza per le attività illegali.

La detenzione amatoriale degli uccelli e l'allevamento ci avvicina alle dinamiche della natura, ci aiuta a comprendere le fasi di vita degli uccelli come i canarini o i pappagallini. E' stupendo, il vedere i piccoli nel nido e le cure parentali da parte dei

genitori rappresenta un fattore di apprendimento per i giovani che rimarrà impresso forgiandolo al rispetto e all'amore per la vita e per la natura.

In questi giorni ne abbiamo un esempio; è sufficiente riflettere sulla foto apparsa sui social di un bambino che fuggiva dall'Ucraina e che teneva appresso una gabbietta con un canarino che voleva salvare insieme a lui. Non aveva né un peluche o un altro giocattolo ma aveva il suo uccellino da portare sempre con sé. E' con questa immagine, che mi auguro che tale messaggio possa essere compreso dai nostri politici che approveranno le norme sulla possibilità di continuare ad allevare e quindi permettere anche ai nostri figli di accarezzare ed accudire un uccellino.

Dott.Luca Gorreri –Esperto del comparto ornitologico (sociale, scientifico) autore di molti testi in materia.



Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia

RELAZIONE SU BASE ECONOMICA SETTORE PET #ANIMALIESOTICI

ULTIMI 15 ANNI SETTORE FIERISTICO E SETTORE PET NAZIONALE

**SU RICHIESTA DI :RICHIESTA CONTRIBUTO SCRITTO SU ATTI
DEL GOVERNO N. 381-382-383 LA SEGRETERIA DELLA XIII
COMMISSIONE
CAMERA DEI DEPUTATI**

**ELEMENTI BASATI SU DATI REALI
DATI ASSALCO ED
ESOTIKAPETSHOW ULTIMI 15 ANNI**

**+39 347 9499968
www.esotikapetshow.it
petsitaly@gmail.com**



Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia

CHI SIAMO E COSA FACCIAMO

Siamo la più grande realtà che opera nel settore Pet da più di 20 anni, ci occupiamo della realizzazione di Fiere ed Eventi presso i più grandi POLI FIERISTICI Nazionali, all'insegna dell'informazione e del benessere animale.

SIAMO LA PRIMA FIERA CHE HA INTRODOTTO IL CONCETTO DI PET.

Siamo felici di aver accompagnato il settore PET in questa crescita esponenziale, i dati riportati di seguito inequivocabili e ricchi di EMOZIONI E SENSAZIONI legati alla PASSIONE VERSO l'amore verso gli

#animaliesotici #esoticimafamiliari

FIERE:

AREZZO

GONZAGA

MANTOVA

VICENZA

VERCELLI

NOVEGRO(MI)

MONTICHIARI

CHIUDUNO

BUSTO

ERBA

CESENA

BARI

BOLOGNA

PORDENONE



Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia

Fonte dei dati :

ESOTIKAPETSHOW

EsotikaPetShow Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia

<https://www.esotikapetshow.it/>

ASSALCO

Associazione Nazionale tra le Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia

<http://www.assalco.it/>

- **i dati citati sono scaricabili liberamente dal sito Assalco.**
- **Il portale ufficiale dell'Associazione Nazionale Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia**



Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia

SFATIAMO FALSI MITI IN PARTENZA

INFAMIE E INESATTEZZE

Non siamo qua per essere presi in giro !

I nostri(#animliesotici) sono stati riconosciuti dall' Unione Europea sono considerati come "animali da compagnia" a tutti gli effetti.

Gli animali ceduti **non è assolutamente vero** che sono "prelevati dal loro ambiente naturale " apriamo gli occhi esistono realtà create per controllare che cio' non avvenga.

IN ITALIA ESISTONO ORGANI NAZIONALI DI CONTROLLO SEMBRA CHE TUTTI SE NE SIANO DIMENTICATI !!!

L'attenzione delle persone viene spesso trainata da associazioni animaliste e da esaltati della conservazione a favore di articoli, slogan molte volte senza fondamento alcuno

segue



Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia

SFATIAMO FALSI MITI IN PARTENZA

CITES : Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione

Descrizione

La convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, o CITES, dall'inglese Convention on International Trade of Endangered Species, è una convenzione internazionale firmata a Washington nel 1973.

Firma: 3 marzo 1973

ATS : Il Servizio Veterinario Pubblico di Sanità Animale Professionisti Veterinari che per competenza territoriale salvaguardano la nostra salute e la salute animale.

VORREMMO FORSE INSINUARE CHE QUESTE PERSONE ALTAMENTE QUALIFICATE NON FANNO IL LORO DOVERE ?

NON PENSIAMO CI PROPRIO E' GRAZIE A LORO CHE IN questi anni i nostri animali sono stati tutelati, allevati e salvaguardati, SIA PER LA PROVENIENZA SIA PER LA SALUTE DI LORO STESSI E DELLE PERSONE.

PER TUTTO QUESTO DICIAMO GRAZIE



Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia

SFATIAMO FALSI MITI IN PARTENZA

PROVENIENZA DEGLI ANIMALI

Non siamo qua per essere presi in giro !
I nostri(#animliesotici) nascono e si riproducono in
cattività già dal lontano e prima del 1973 (*CITES).

Esotika Pet Show ha vissuto sulla propria pelle l'evoluzione
in positivo della detenzione, cura, allevamento e
riproduzione in cattività degli animali esotici e da
compagnia dal 2005 in poi

**SPETT.LE COMMISSIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
CREDETECI SULLA PAROLA**

**MAI SENTITO PARLARE DI PROBLEMI DI ZONOSI
CAUSATI DAGLI ANIMALI ESOTICI ALLEVATI DAI NOSTRI
ALLEVATORI O VISITATORI**

**MAI NESSUN PROBLEMA RILEVATO DALLA CITES E DALLE
ATS DEL TERRITORIO**

**ABBIAMO VERBALI REDATTI IN OGNI FIERA
REDATTI E FIRMATI A PROVA DI OGNI DUBBIO
(cit. CARTA CANTA)**

Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia

DATI ECONOMICI IN MIGLIAIA DI PERSONE POSSESSORI DI ANIMALI ESOTICI IN ITALIA ED IN EUROPA


RAPPORTO ASSALCO - ZOOMARK 2020

60,3 milioni
PET IN ITALIA



Rapporto di 1 a 1 tra gli animali da compagnia e la popolazione residente in Italia (60,3 milioni)

Pet: popolazione e mercato



DATI ESOTIKAPETSHOW DAL 2005 AL 2022 INCREMENTO 400% DETENTORI ED ALLEVATORI ANIMALI ESOTICI



Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia

MERCATO ECONOMICO GENERATO DAGLI #ANIMALIESOTICI IN ITALIA

Nel 2022 il pet food cresce del 4, 2% con un giro di affari che supera i 2 miliardi di euro.

Sono oltre 65 milioni di esemplari tra cani gatti piccoli mammiferi uccelli pesci rettili e tartarughe che popolano le case degli italiani.

Esotica Pet Show ha constatato che negli ultimi anni Gli italiani preferiscono gli animali esotici al semplice cane gatto molte volte difficili da gestire per le famiglie e molto più economici da mantenere.

L'animale esotico si sposa con i ritmi della vita frenetica degli italiani un binomio senza precedenti con una crescita esponenziale del 800%, in termini di acquisto di nuovi animali ed accessori, mangimi per la loro cura e mantenimento.

Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia

DATI ECONOMICI IN MIGLIAIA DI PERSONE POSSESSORI DI ANIMALI ESOTICI IN ITALIA ED IN EUROPA

**DATI ESOTIKAPETSHOW DAL 2005 AL 2022
INCREMENTO ESPONENZIALE DOVUTO ALL'INTERESSE ED
ALLA SCOPERTA DEL PET #ANIMALIESOTICI
DETENTORI ED ALLEVATORI ANIMALI ESOTICI**

**IN MILA VISITATORI DA 2500/3000 VISITATORI PER
MANIFESTAZIONE AD UNA MEDIA DI 9.000 CON PUNTE DI
18.000 VISITATORI AD EVENTO in un'anno solo esotika
conta piu di 100.000 VISITATORI appassionati di
#ANIMALIESOTICI**

**RAPPORTO
ASSALCO - ZOOMARK 2019**


I pet in Italia

60.227.000



Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia

DATI ECONOMICI IN MIGLIAIA DI PERSONE POSSESSORI DI ANIAMLI ESOTICI IN ITALIA ED IN EUROPA





Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia

ASPETTO DIVIETO
#ANIMALIESOTICI IN ITALIA

Esotica pet show Vuole sottolineare e mettere luce verso l'opinione pubblica Non la propria versione ma la **VERITA', FATTA DI NUMERI DI STORIA E DI ECONOMIA** che sta alla base del rispetto della salute e della salvaguardia dell'ambiente e delle persone e degli animali **#esoticimafamiliari** , animali riprodotti in cattività' da decenni ed allevati con cura dai nostri appassionati.

La proposta di diminuire vietare ed ottenere gli animali esotici procurerebbe un danno sociale economico alla nostra Italia che si posiziona al primi posti a livello europeo per attenzione alita per allevamento per rispetto nei confronti di questi stessi animali che alcuni vorrebbero vietare.

Una persona ragionevole, con un minimo d'amore verso la vita e gli esseri viventi non si sognerebbe MAI E POI MAI DI vietare o cambiare la situazione attuale verso gli

#ANIMALIESOTICI

ma poi tutti ci domandiamo **PERCHE' VIETARE ??**
MEGLIO REGOLAMENTARE come si sta gia facendo da anni
a questa parte !!!



Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia

**RICAPITOLANDO IN DATI
#ANIMALIESOTICI IN ITALIA**

**ANIMALI PRESENTI SUL TERRITORIO
85,7 % ESOTICI DEL 100% NAZIONALE
ANIMALI MENO CANE E GATTO 14,3%**

**ANIMALI ALLEVATI IN CATTIVITA' NEL
TERRITORIO 95% IL RESTO IMPORTATI
LEGALMENTE DA ALTRI PAESI O
COMUNITA EUROPEA**

**INCREMENTO 800% FATTURATO
REPARTO FIERE E NEGOZI PET ANIMALI
ESOTICI EXTRA GDO DAL 2055 AD OGGI**

**SPECIE PROTETTE, ALLEVATE E
PRESERVATE MIGLIAIA**

Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia


**RICAPITOLANDO IN DATI
#ANIMALIESOTICI IN ITALIA**

Accessori

70,6 MILIONI
DI EURO

(escluse le lettiere gatto)

FATTURATO IN GDO¹



**FATTURATO ACCESSORI E SERVIZI OLTRE
70 MILIONI DI EURO SOLO IN GDO**

**PIU ALTRI STIMATI 65 MILIONI SETTORE
SPECIALIZZATO**

TOT. 13.500 MILIONI DI EURO



Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia

DANNO ECONOMICO GENERATO DAGLI #ANIMALIESOTICI IN ITALIA

REAZIONE A CATENA :

- MANCANZA DI ANIMALI
- MANCANZA DI PRODUZIONE DI MANGIMI
- MANCANZA DI PRODUZIONE DI ACCESSORI
- MANCANZA DI PRODUZIONE DI PRODOTTI PER IL BENESSERE
- MANCANZA DI CONTROLLI VETERINARI
- MANCANZA DI SERVIZI AGLI ANIMALI
- MANCANZA DI SENSIBILITA' SOCIALE
- MANCANZA DI PASSIONI & AMORE

CHIUSURA DI SERVIZI NEGOZI CATENE E MERCATI

- CHIUSURA DI NEGOZI PET
- CHIUSURA DI REPARTI GDO
- CHIUSURA DITTE MANGIMISTICHE
- CHIUSURA ALLEVAMENTI AMATORIALI
- CHIUSURA DI ALLEVAMENTI SPECIALIZZATI
- CHIUSURA DI AZIENDE PRODUTTRICI ACCESSORI



Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia

ASPETTO SOCIALE GENERATO DAGLI #ANIMALIESOTICI IN ITALIA

Gli animali da compagnia comunemente chiamati pet sono sempre più parte integrante della famiglia.

Il 91 % degli Italiani ritiene che gli animali contribuiscano a tenere unita la famiglia ed è sempre una % superiore al 90% a credere che i pet si trasmettano gioia e buon umore contribuendo attivamente a stabili e la serenità in famiglia gli effetti benefici accentuati.

Specialmente tra i più anziani hai quali il 97% dei proprietari consiglierebbe di vivere con un animale.

Per non parlare dei bambini che sono abituati nelle loro capacità di costruire relazioni della convivenza con un animale.

I bambini e gli anziani sono coloro all'interno della famiglia a cui la presenza di un pette giova maggiormente il ottantotto% di proprietari ritiene che crescere con un petto e stimoli nei bambini la capacità di socializzare contribuendo contribuendo a farli relazionale meglio con i coetanei e ad essere più socievoli una volta cresciuti la presenza di un petto in casa in oltre a dica il bambino al rispetto e alla responsabilità.



Salone Nazionale Animali Esotici e da Compagnia!

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

RIMANIAMO A DISPOSIZIONE PER QUALSIASI CHIARIMENTO

RELAZIONE SU BASE ECONOMICA SETTORE PET #ANIMALIESOTICI

ULTIMI 15 ANNI SETTORE FIERISTICO E SETTORE PET NAZIONALE

SU RICHIESTA DI :RICHIESTA CONTRIBUTO SCRITTO SU ATTI DEL
GOVERNO N. 381-382-383 LA SEGRETERIA DELLA XIII COMMISSIONE
CAMERA DEI DEPUTATI

**ELEMENTI BASATI SU DATI REALI
DATI ASSALCO ED
ESOTIKAPETSHOW ULTIMI 15 ANNI**

+39 347 9499968
www.esotikapetshow.it
petsitaly@gmail.com

Treviso, 29/05/2022

La presente in nome e per conto del Comitato Nazionale Difesa Animali Familiari della quale io scrivente Marco Bolognini mi prego ricoprire *pro tempore* la carica di Presidente.

PREMESSO CHE

- Il suddetto comitato ha come scopo statutario la salvaguardia e il benessere degli animali familiari, ossia quelli detenuti per scopi diversi da quelli alimentari e quindi parte integrante della vita quotidiana dei rispettivi detentori.
- Il nostro Comitato crede fortemente che il benessere animale passi inevitabilmente per una detenzione ed un allevamento consapevoli ed etici, rispettosi delle necessità etologiche delle diverse specie e non ultimo, una normativa che possa essere facilmente applicabile, condivisibile ed integrabile in tutta la filiera relativa agli animali familiari, in modo da scongiurare fenomeni di abusivismo ed illegalità che sistematicamente si ripercuotono sugli animali.
- L'attuale lavorazione degli schemi di decreto legislativo n. 381, 382 e 383 tra gli altri temi impatta fortemente su questioni indissolubilmente legate agli scopi del Comitato.
- Il Comitato annovera tra i propri promotori e simpatizzanti, professionisti del settore, collezionisti, detentori, commercianti, studiosi ed appassionati delle varie specie comunemente detenute, alcuni dei quali di indiscutibile prestigio nei rispettivi campi.

Abbiamo quindi ritenuto, dopo lunga consultazione, di sottoporre all'attenzione di chiunque possa esserne interessato presso i Vs. uffici quanto segue, a titolo di inviti alla riflessione. Manifestiamo fin d'ora la nostra completa disponibilità ad ogni chiarimento, necessità di consultazione, collaborazione o qualsiasi altra forma ravvisiate, a titolo completamente gratuito.

OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE ALLO SCHEMA DI D.L. n. 381

Art. 16 (Sistema I&R per gli animali da compagnia e per particolari tipologie di attività)

Riteniamo utile prevedere, nell'ottica della salvaguardia del benessere e della etologia di numerose specie fisicamente non marcabili per via delle loro caratteristiche fisiche, la possibilità di prevedere una identificazione per lotto di provenienza o simili metodi, come peraltro già avviene nella filiera alimentare destinata al consumo umano. Ciò ne garantirebbe la tracciatura nel rispetto di quanto sopra esposto.

Facciamo inoltre notare che, relativamente agli animali da compagnia, le specie incluse negli allegati A e B della normativa CITES sono già oggetto di identificazione e registrazione, mentre per numerose specie (particolarmente piccoli volatili da esposizione) è già richiesto il cosiddetto "*codice stalla*" che potrebbe essere esteso ad altre specie.

Il detentore di animale da compagnia che attraverso il portale SINAC comunichi lo “scarico” a qualsiasi titolo di esemplari delle specie incluse nell’Allegato 1 sez. A del reg. UE 429/2016 per motivi diversi dal loro decesso entro un determinato periodo dalla sua acquisizione (ad es. 12 mesi) dovrebbe essere inibito dal registrare l’entrata in possesso di esemplari della medesima specie per un uguale periodo di tempo qualora l’esemplare sia stato acquistato fuori dal territorio nazionale. Uno “scarico” le descritte caratteristiche potrebbe, infatti, significare nella miglior ipotesi incompatibilità delle caratteristiche della specie con le aspettative del suo detentore o l’impossibilità ad occuparsene, il quale non avrebbe motivo di acquisirne uno identico nel breve termine; potrebbe inoltre configurarsi la possibilità che l’esemplare sia vittima di una vera e propria tratta di animali dall’estero attraverso canali non regolari con il pretesto della detenzione personale. Ciò scoraggerebbe anche forme di compravendita abusive e prive di tracciabilità fiscale e sanitaria, andando quindi ad ostacolare un mercato illecito e irrispettoso degli esemplari vittime di tali traffici.

OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE ALLO SCHEMA DI D.L. n. 382

Art. 10 (Obblighi degli operatori e dei professionisti degli animali)

Auspichiamo che oltre a quanto riportato dei paragrafi 1 e 2 dell’art. 11 del Regolamento, si tenga in considerazione anche quanto previsto dall’art. 3 ovvero l’esperienza del professionista nei rispettivi campi. Parimenti si preveda quanto al paragrafo 4 del detto articolo, secondo il quale il professionista possa istruire l’acquirente sulla corretta gestione dell’animale venduto.

OSSERVAZIONI RELATIVAMENTE ALLO SCHEMA DI D.L. n. 383

Art. 4 (Specie pericolose per la salute, l’incolumità pubblica o per la biodiversità)

Art. 5 (Elenco delle specie di animali da compagnia)

Al comma 2 dell’articolo 5 si legge che l’elenco viene redatto in base a “rischio sanitario, al rischio per la biodiversità o alla compatibilità con la detenzione in cattività per ragioni comportamentali, sociali, fisiche, biologiche etologiche.”. Mentre ci appare lodevole stilare una lista che escluda esemplari i quali, per varie caratteristiche, non si adattino alla vita in cattività, il Comitato tiene a segnalare che il rischio sanitario, qualora presente, dovrebbe essere valutato su dati oggettivi circa una documentata casistica, mentre il rischio per la biodiversità dovrebbe riguardare, se c’è, solo le specie individuate nella loro forma ancestrale. E’ infatti noto che le forme cosiddette mutate, ovvero frutto di selezioni artificiali e/o ottenibili solo in cattività, essendo inadatte alla sopravvivenza in caso di dispersione nell’ambiente, non rappresentino pericolo per la biodiversità. Prova ne sia che esemplari mutati non si osservano in natura. Lo stesso dicasi per quanto di pertinenza dell’art. 4.

Art. 8 (Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali)

Facciamo osservare come dalle prescrizioni circa le caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono gli animali siano stati esclusi, tra altri, quelli che detengono animali sequestrati o confiscati. Riteniamo che ad eccezione di strutture di transito o comunque destinate

ad un periodo di permanenza breve, i rifugi per animali sequestrati o confiscati non possano e non debbano prescindere dal benessere animale e pertanto, in particolare i centri di “lunga permanenza” debbano certamente garantire parametri minimi di benessere in relazione alla specie detenuta. Ai centri per animali sequestrati e confiscati dovrebbe essere inoltre garantito l’accesso da parte di chiunque nutra interesse nel verificare i criteri di gestione di detti esemplari.

Similmente dicasi per tutti gli stabilimenti di professionisti degli animali da compagnia, i quali riteniamo debbano poter essere derogati da prescrizioni relative a determinate caratteristiche strutturali e funzionali le quali, se non specificatamente studiate per una determinata specie, potrebbero impattare negativamente sulla qualità della permanenza degli esemplari all’interno delle strutture stesse.

Si pensi, ad esempio, alla necessità di contenzione di un animale per il rilevamento del marcaggio, per verifiche di eventuali documentazioni CITES, controlli sanitari e/o prelievi di campioni di deiezioni per fini medico-veterinari.

E’ ragionevole supporre che i centri professionali di allevamento e commercio siano già strutturati in modo tale da ottimizzare la funzionalità con il benessere animale e a minimizzare lo stress degli animali, anche in ragione del fatto che essendo già censiti sono sottoposti a controlli da parte delle preposte istituzioni, le quali avrebbero già certamente imposto modifiche, migliorie e sicuramente possono farlo in futuro.

Eventuali prescrizioni imposte indipendentemente dalle specie detenute rischierebbero di peggiorare la qualità della vita degli esemplari alloggiati in maniera drammatica, mentre è comprensibile la difficoltà (quando non una vera e propria impossibilità) di stabilire criteri specie-specifici per strutture che devono necessariamente avere caratteristica di flessibilità in base alle richieste di mercato in quanto a specie detenute. Si pensi ai rettili i quali si compongono di oltre 20.000 specie dalle caratteristiche etologiche differenti quando non in vero e proprio contrasto. D’altro canto le strutture professionali sono per definizione centri di transito, nei quali una lunga permanenza degli esemplari (come quella che invece avviene quando entrati in possesso del proprietario privato) è altamente improbabile.

Infine si auspica che una eventuale normativa circa le caratteristiche strutturali e funzionali deroghi a tutte le normative regionali, provinciali e comunali che al momento generano confusione nei detentori, i quali spesso finiscono per non segnalare la presenza degli animali per evitare sanzioni condannando gli esemplari ad una vita di clandestinità.

Art. 9 (Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia)


Come già accennato riteniamo utile considerare la possibilità che il proprietario di animale da compagnia possa essere formato direttamente dai professionisti del settore, siano essi veterinari o aziende di allevamento e commercio di animali da compagnia. Questo permetterebbe all’utente finale (il quale è il soggetto che spesso ha più bisogno di informazioni, formazione e deterrà più a lungo gli esemplari) di riceverne da parte di personale specializzato (già formato a sua volta come da articolo di cui sopra) relativamente alla specie di suo interesse della quale l’allevatore professionale è certamente un conoscitore, e ricevendo una istruzione personalizzata in base alle sue conoscenze, esperienze pregresse e potendo quindi ricevere una formazione individualizzata. Riteniamo quindi di primaria importanza per un aspirante proprietario di animale da compagnia poter essere formato anche dagli operatori del settore a beneficio dell’esemplare che sta per acquistare. Lo stesso dicasi circa la possibilità che il professionista degli animali possa a sua volta, divenire formatore degli operatori.

Ringraziando sentitamente per l'attenzione, il Comitato Nazionale Difesa Animali Familiari nella sua interezza resta a disposizione per chiarimenti, integrazioni, approfondimenti e ogni necessità su questi ed altri temi.

Per il Comitato Nazionale Difesa Animali Familiari

Il Presidente

Marco Bolognini

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marco Bolognini', positioned below the printed name.



**Parere Agrinsieme sugli schemi di decreto in
materia di:**

- sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali**
 - prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo**
 - commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica**
- per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429.**

31 maggio 2022

Premessa

Come è noto il 21 aprile 2021 è entrato in applicazione il Regolamento (UE) 2016/429 “*Normativa in materia di sanità animale*” come integrato dai Regolamenti delegati e di esecuzione emanati da parte della Commissione europea.

In attuazione dell’articolo 14 comma 2, lettere *a), b), g), h), i) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019/2020), il Ministero ha, quindi, predisposto i decreti legislativi inerenti l’identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali e quello sulla prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all’uomo che determineranno le disposizioni nazionali recependo la norma comunitaria e definendo le scelte nazionali ove sia previsto dalla norma.

Si propone di mantenere le attuali tempistiche e deroghe in merito all’identificazione e registrazione dei capi, ove la normativa comunitaria lo preveda come scelta dello Stato membro, semplificare le incombenze previste per gli operatori del settore e ridefinire l’onere delle relative sanzioni.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (381).

In merito a tale provvedimento si evidenzia che all’articolo 9 comma 6 è previsto che: “*L’operatore deve denunciare alle forze dell’ordine e deve comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell’evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione è fatta anche all’organismo di rilascio competente sull’equino.*”

Sul punto, si ritiene eccessivamente oneroso dover segnalare alle forze dell’ordine ogniqualvolta avvenga lo smarrimento dei mezzi di identificazione degli animali, vista la concreta frequenza con cui avviene tale

evento, soprattutto se l'animale è allevato allo stato semibrado al pascolo. Si chiede pertanto di mantenere l'attuale procedura di segnalazione dello smarrimento esclusivamente alle ASL di competenza.

In merito all'articolo 15, comma 3 punto a) che prevede il “*blocco immediato dei movimenti da o verso l'attività dell'operatore di tutti gli animali, in caso sia accertata in tale attività la presenza di uno o più animali per i quali non è rispettato alcun requisito previsto per l'identificazione e registrazione*”;

Tale provvedimento appare eccessivo e se ne propone l'abrogazione, in quanto si ritiene già garantita la sicurezza sanitaria ed alimentare dall'applicazione delle misure previste ai successivi punti b) e c).

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (382)

Il Regolamento (UE) 2016/429 evidenzia l'importanza della figura veterinaria. Nei considerando si evidenzia come i veterinari svolgano un ruolo fondamentale nello studio delle malattie e siano un collegamento importante tra gli operatori e l'autorità competente. Di conseguenza, nei casi di mortalità anomala, di altri problemi gravi di natura patologica o di diminuzione significativa dei tassi di produzione senza una causa determinata, l'operatore interessato dovrebbe informare il veterinario.

Per dare seguito alle scelte comunitarie e permettere agli operatori di usufruire della professionalità delle figure professionali presenti sul territorio nazionale non si ritiene opportuno limitare l'inserimento delle informazioni e dei dati, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, raccolti nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale alla sola figura del veterinario aziendale.

Tale decisione presente **nell'articolo 11 comma 1 e 2** costringe l'operatore a dover inserire i dati delle visite sanitarie da un veterinario aziendale incaricato che potrebbe essere una figura diversa dal veterinario dell'azienda che ha effettuato la visita sanitaria, aumentando altresì i costi del servizio, spezzando

una continuità operativa consolidata e gravando sul bilancio dell'impresa. Inoltre, non risulta vi sia una sufficiente copertura di veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, ponendo limitazioni e accesso ai servizi resi dalle figure veterinarie agli operatori per una funzione che può essere svolta da qualsiasi figura veterinaria.

In tal senso un esempio pratico è quello evidenziatoci dalla nostra sede di Bolzano, dove la maggioranza dei veterinari aziendali che operano sul territorio sono sottoposti ad un carico di lavoro rilevante e potrebbero non trovare il tempo per eseguire l'inserimento dei dati richiesti¹. Il costo da sostenere per l'inserimento dei dati, oltre alle autovalutazioni che il sistema sanitario sta prevedendo con altre norme risulterebbe altresì considerevole soprattutto per quanto riguarda le aziende più piccole, tra l'altro più fragili e più esposte al rischio di chiusura, che presentano una produzione modesta.

Inoltre, al **comma 4** è prevista una deroga per chi non volesse usufruire della figura del veterinario aziendale incaricato ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, essendo prevista la manifesta volontà nello svolgere l'incarico da parte dell'operatore. Ma tale previsione porta ad una discriminazione delle aziende che sono comunque intenzionate a inserire tali dati nel sistema sanitario, utile ad una loro valutazione e classificazione rispetto ai controlli ufficiali previsti dal servizio sanitario, e ad una difforme e carente disponibilità di dati nel sistema utili a valutare e determinare lo stato sanitario italiano, migliorando il controllo delle malattie.

Tali criticità sarebbero superabili innanzi tutto permettendo alle figure veterinarie dell'azienda di poter inserire la totalità delle informazioni nel sistema *ClassyFarm*, permettendolo altresì agli operatori stessi o ai loro delegati, considerando che la normativa comunitaria prevede che la

¹ Per le imprese di piccole e piccolissime dimensioni della provincia di Bolzano (media provinciale 7-8 vacche da latte) si è calcolato un costo totale per la prima valutazione aziendale (*ClassyFarm*) di circa 1.146.667 € per 4300 imprese (quindi un costo medio di 266 €), mentre anche per gli audit previsti per il *ClassyFarm* si presume una cifra pressoché identica. In un periodo così difficile come quello attuale, dove le piccole imprese agricole devono affrontare costi di produzione (energia elettrica, foraggio ecc.) in vertiginoso aumento, cifre del genere sono insostenibili, nonostante la sensibilità proprio delle piccole aziende verso il tema del benessere animale. I calcoli si riferiscono alle sole aziende lattiero-casearie specializzate, ma ovviamente vanno considerate anche le altre tipologie di allevamento.

responsabilità sulla tenuta dei registri, sulla tracciabilità degli animali e dei farmaci, sulla biosicurezza e sulle informazioni sanitarie rimanga sempre in capo all'allevatore stesso.

Da ultimo, occorre evidenziare come le sanzioni previste per il mancato adempimento alle disposizioni del Dlgs in riferimento all'articolo 23 comma 1, 2, 4, 5 si ritengono eccessive e che vadano ridimensionate all'importo della somma da euro 100 a 500.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016 IN MATERIA DI COMMERCIO, IMPORTAZIONE, CONSERVAZIONE DI ANIMALI DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA E FORMAZIONE PER OPERATORI E PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI, ANCHE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI FOCOLAI DI ZOONOSI, NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI NORME PENALI VOLTE A PUNIRE IL COMMERCIO ILLEGALE DI SPECIE PROTETTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B) N), O) P) E Q), DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53.

Tale provvedimento completa il nuovo quadro di governance della sanità animale. I recenti episodi di zoonosi rendono necessaria la messa in campo di strategie efficaci. Gli animali selvatici ed esotici sono estremamente rilevanti dal punto di vista sanitario perché hanno un impatto sull'equilibrio delle condizioni ecologiche e possono essere trasportatori di patogeni, sarà dunque fondamentale una valutazione del rischio basata sulla capacità di sorveglianza del territorio attraverso un forte monitoraggio delle popolazioni selvatiche attraverso innovazione e formazione.

Per quanto concerne l'art. 1, punto g) del presente atto, - *introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale*, si sottolinea che, alla luce di quanto è già accaduto nel recente passato ed anche nell'attualità, ed in considerazione della necessità di contrastare parassiti provenienti da altre zone del mondo e che troverebbero nei nostri areali, come già accaduto per il parassita *H. Halis* (Cimice marmorata) ampi spazi di diffusione per mancanza di nemici naturali, sarebbe opportuno, in caso di effettiva necessità di importazione dei

nemici naturali (parassitoidi) del parassita, prevedere da subito, dei percorsi preferenziali sia sotto il profilo scientifico che sotto quello burocratico al fine di ristabilire gli equilibri naturali messi in discussione dall'arrivo del nuovo parassita. Tale proposta andrebbe inoltre incontro a quanto rilevato all'art. 3 punto f).

In merito all'art. 2 (*Autorità competenti*), lettera c) del coordinamento delle autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione, prevenzione e controllo delle malattie degli animali selvatici trasmissibili agli animali da reddito o da compagnia o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione, si propone l'affiancamento all'interno dei vari coordinamenti di rappresentanti sia del mondo agricolo che delle maggiori associazioni del settore specifico, stante la particolarità della materia in questione.

Sull'art. 4 comma 2) *Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari...*, si propone un **Tavolo di coordinamento** con le OOPP agricole maggiormente rappresentative, unitamente alle rappresentanze della caccia, al fine di definire al meglio l'oggetto di tale decreto anche in considerazione del successivo comma 3) *...Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai detentori di animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente...*, laddove progetti di reintroduzione e/o introduzione di specie provenienti da altri areali hanno creato degli squilibri a livello di biodiversità.

Per quanto concerne l'art. 9 *Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia*) comma 2) *Le Autorità locali competenti provvedono affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative*, si propone la costituzione di un Albo, a livello nazionale, fatte salve le prerogative delle autorità regionali in materia di formazione professionale.



**Parere Agrinsieme sugli schemi di decreto in
materia di:**

- sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali**
 - prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all'uomo**
 - commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica**
- per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429.**

31 maggio 2022

Premessa

Come è noto il 21 aprile 2021 è entrato in applicazione il Regolamento (UE) 2016/429 “*Normativa in materia di sanità animale*” come integrato dai Regolamenti delegati e di esecuzione emanati da parte della Commissione europea.

In attuazione dell’articolo 14 comma 2, lettere *a), b), g), h), i) e p)*, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019/2020), il Ministero ha, quindi, predisposto i decreti legislativi inerenti l’identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali e quello sulla prevenzione e controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali e all’uomo che determineranno le disposizioni nazionali recependo la norma comunitaria e definendo le scelte nazionali ove sia previsto dalla norma.

Si propone di mantenere le attuali tempistiche e deroghe in merito all’identificazione e registrazione dei capi, ove la normativa comunitaria lo preveda come scelta dello Stato membro, semplificare le incombenze previste per gli operatori del settore e ridefinire l’onere delle relative sanzioni.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (381).

In merito a tale provvedimento si evidenzia che all’articolo 9 comma 6 è previsto che: “*L’operatore deve denunciare alle forze dell’ordine e deve comunicare alla ASL il furto, lo smarrimento o il ritrovamento degli animali detenuti oppure del documento di identificazione individuale e dei mezzi di identificazione detenuti entro quarantotto ore dalla scoperta dell’evento, unendo alla comunicazione copia della denuncia. Nel caso di equini registrati, la comunicazione è fatta anche all’organismo di rilascio competente sull’equino.*”

Sul punto, si ritiene eccessivamente oneroso dover segnalare alle forze dell’ordine ogniqualvolta avvenga lo smarrimento dei mezzi di identificazione degli animali, vista la concreta frequenza con cui avviene tale

evento, soprattutto se l'animale è allevato allo stato semibrado al pascolo. Si chiede pertanto di mantenere l'attuale procedura di segnalazione dello smarrimento esclusivamente alle ASL di competenza.

In merito all'articolo 15, comma 3 punto a) che prevede il “*blocco immediato dei movimenti da o verso l'attività dell'operatore di tutti gli animali, in caso sia accertata in tale attività la presenza di uno o più animali per i quali non è rispettato alcun requisito previsto per l'identificazione e registrazione*”;

Tale provvedimento appare eccessivo e se ne propone l'abrogazione, in quanto si ritiene già garantita la sicurezza sanitaria ed alimentare dall'applicazione delle misure previste ai successivi punti b) e c).

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 (382)

Il Regolamento (UE) 2016/429 evidenzia l'importanza della figura veterinaria. Nei considerando si evidenzia come i veterinari svolgano un ruolo fondamentale nello studio delle malattie e siano un collegamento importante tra gli operatori e l'autorità competente. Di conseguenza, nei casi di mortalità anomala, di altri problemi gravi di natura patologica o di diminuzione significativa dei tassi di produzione senza una causa determinata, l'operatore interessato dovrebbe informare il veterinario.

Per dare seguito alle scelte comunitarie e permettere agli operatori di usufruire della professionalità delle figure professionali presenti sul territorio nazionale non si ritiene opportuno limitare l'inserimento delle informazioni e dei dati, inclusi gli esiti delle analisi di laboratorio, raccolti nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale alla sola figura del veterinario aziendale.

Tale decisione presente **nell'articolo 11 comma 1 e 2** costringe l'operatore a dover inserire i dati delle visite sanitarie da un veterinario aziendale incaricato che potrebbe essere una figura diversa dal veterinario dell'azienda che ha effettuato la visita sanitaria, aumentando altresì i costi del servizio, spezzando

una continuità operativa consolidata e gravando sul bilancio dell'impresa. Inoltre, non risulta vi sia una sufficiente copertura di veterinari aziendali riconosciuti ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, ponendo limitazioni e accesso ai servizi resi dalle figure veterinarie agli operatori per una funzione che può essere svolta da qualsiasi figura veterinaria.

In tal senso un esempio pratico è quello evidenziatoci dalla nostra sede di Bolzano, dove la maggioranza dei veterinari aziendali che operano sul territorio sono sottoposti ad un carico di lavoro rilevante e potrebbero non trovare il tempo per eseguire l'inserimento dei dati richiesti¹. Il costo da sostenere per l'inserimento dei dati, oltre alle autovalutazioni che il sistema sanitario sta prevedendo con altre norme risulterebbe altresì considerevole soprattutto per quanto riguarda le aziende più piccole, tra l'altro più fragili e più esposte al rischio di chiusura, che presentano una produzione modesta.

Inoltre, al **comma 4** è prevista una deroga per chi non volesse usufruire della figura del veterinario aziendale incaricato ai sensi del decreto del Ministro della salute 7 dicembre 2017, essendo prevista la manifesta volontà nello svolgere l'incarico da parte dell'operatore. Ma tale previsione porta ad una discriminazione delle aziende che sono comunque intenzionate a inserire tali dati nel sistema sanitario, utile ad una loro valutazione e classificazione rispetto ai controlli ufficiali previsti dal servizio sanitario, e ad una difforme e carente disponibilità di dati nel sistema utili a valutare e determinare lo stato sanitario italiano, migliorando il controllo delle malattie.

Tali criticità sarebbero superabili innanzi tutto permettendo alle figure veterinarie dell'azienda di poter inserire la totalità delle informazioni nel sistema *ClassyFarm*, permettendolo altresì agli operatori stessi o ai loro delegati, considerando che la normativa comunitaria prevede che la

¹ Per le imprese di piccole e piccolissime dimensioni della provincia di Bolzano (media provinciale 7-8 vacche da latte) si è calcolato un costo totale per la prima valutazione aziendale (*ClassyFarm*) di circa 1.146.667 € per 4300 imprese (quindi un costo medio di 266 €), mentre anche per gli audit previsti per il *ClassyFarm* si presume una cifra pressoché identica. In un periodo così difficile come quello attuale, dove le piccole imprese agricole devono affrontare costi di produzione (energia elettrica, foraggio ecc.) in vertiginoso aumento, cifre del genere sono insostenibili, nonostante la sensibilità proprio delle piccole aziende verso il tema del benessere animale. I calcoli si riferiscono alle sole aziende lattiero-casearie specializzate, ma ovviamente vanno considerate anche le altre tipologie di allevamento.

responsabilità sulla tenuta dei registri, sulla tracciabilità degli animali e dei farmaci, sulla biosicurezza e sulle informazioni sanitarie rimanga sempre in capo all'allevatore stesso.

Da ultimo, occorre evidenziare come le sanzioni previste per il mancato adempimento alle disposizioni del Dlgs in riferimento all'articolo 23 comma 1, 2, 4, 5 si ritengono eccessive e che vadano ridimensionate all'importo della somma da euro 100 a 500.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 9 MARZO 2016 IN MATERIA DI COMMERCIO, IMPORTAZIONE, CONSERVAZIONE DI ANIMALI DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA E FORMAZIONE PER OPERATORI E PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI, ANCHE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI FOCOLAI DI ZOONOSI, NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI NORME PENALI VOLTE A PUNIRE IL COMMERCIO ILLEGALE DI SPECIE PROTETTE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 14, COMMA 2, LETTERE A), B) N), O) P) E Q), DELLA LEGGE 22 APRILE 2021, N. 53.

Tale provvedimento completa il nuovo quadro di governance della sanità animale. I recenti episodi di zoonosi rendono necessaria la messa in campo di strategie efficaci. Gli animali selvatici ed esotici sono estremamente rilevanti dal punto di vista sanitario perché hanno un impatto sull'equilibrio delle condizioni ecologiche e possono essere trasportatori di patogeni, sarà dunque fondamentale una valutazione del rischio basata sulla capacità di sorveglianza del territorio attraverso un forte monitoraggio delle popolazioni selvatiche attraverso innovazione e formazione.


Per quanto concerne l'art. 1, punto g) del presente atto, - *introduzione: immissione di un esemplare animale o vegetale in un territorio posto al di fuori della sua area di distribuzione naturale*, si sottolinea che, alla luce di quanto è già accaduto nel recente passato ed anche nell'attualità, ed in considerazione della necessità di contrastare parassiti provenienti da altre zone del mondo e che troverebbero nei nostri areali, come già accaduto per il parassita *H. Halis* (Cimice marmorata) ampi spazi di diffusione per mancanza di nemici naturali, sarebbe opportuno, in caso di effettiva necessità di importazione dei

nemici naturali (parassitoidi) del parassita, prevedere da subito, dei percorsi preferenziali sia sotto il profilo scientifico che sotto quello burocratico al fine di ristabilire gli equilibri naturali messi in discussione dall'arrivo del nuovo parassita. Tale proposta andrebbe inoltre incontro a quanto rilevato all'art. 3 punto f).

In merito all'art. 2 (*Autorità competenti*), lettera c) del coordinamento delle autorità competenti regionali, provinciali e locali per le attività di programmazione, prevenzione e controllo delle malattie degli animali selvatici trasmissibili agli animali da reddito o da compagnia o all'uomo e per l'attuazione delle disposizioni di cui al regolamento e ai successivi regolamenti europei delegati e di esecuzione, si propone l'affiancamento all'interno dei vari coordinamenti di rappresentanti sia del mondo agricolo che delle maggiori associazioni del settore specifico, stante la particolarità della materia in questione.

Sull'art. 4 comma 2) *Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari...*, si propone un **Tavolo di coordinamento** con le OOPP agricole maggiormente rappresentative, unitamente alle rappresentanze della caccia, al fine di definire al meglio l'oggetto di tale decreto anche in considerazione del successivo comma 3) *...Il divieto di cui al comma 1, non si applica ai detentori di animali impiegati nei progetti di reintroduzione o ripopolamento autorizzati secondo la normativa vigente... , laddove progetti di reintroduzione e/o introduzione di specie provenienti da altri areali hanno creato degli squilibri a livello di biodiversità.*

Per quanto concerne l'art. 9 *Formazione operatori e proprietari o detentori di animali selvatici, esotici e da compagnia*) comma 2) *Le Autorità locali competenti provvedono affinché gli operatori ricevano idonea formazione e istruzioni inerenti alle disposizioni del presente decreto anche attraverso l'organizzazione di idonee attività formative*, si propone la costituzione di un Albo, a livello nazionale, fatte salve le prerogative delle autorità regionali in materia di formazione professionale.



COLDIRETTI

Roma, 30 maggio 2022

OSSERVAZIONI COLDIRETTI

Camera dei Deputati

Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

Schema di decreto legislativo, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (AG n. 381).

Schema di decreto legislativo, recante attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 (AG n. 382).

Schema di decreto legislativo, recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b) n), o) p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53 (AG n. 383).

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. AG n. 381.

Deve preliminarmente rilevarsi che lo schema di decreto legislativo in materia di riorganizzazione del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (“*sistema I&R*”), finalizzato ad adeguare e coordinare le disposizioni nazionali vigenti alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429, rinvia ad un manuale operativo, da adottare con decreto ministeriale, l'individuazione delle procedure per la gestione del sistema I&R e delle modalità e tempistiche degli obblighi di registrazione in Banca Dati Nazionale (BDN).

Al fine di scongiurare il verificarsi di lacune normative in materia, occorrerà, pertanto, che il predetto decreto ministeriale disponga che per l'adempimento dei prescritti obblighi gli operatori possano avvalersi dei soggetti delegati, come attualmente previsto dall'articolo 14 del DM 31 gennaio 2002- *Disposizione in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina*.

Inoltre, si ritiene opportuno che il manuale operativo consenta una graduale applicazione dei vari adempimenti, in particolare prevedendo congrue tempistiche per il progressivo passaggio dal registro cartaceo a quello informatizzato, di cui si dispone l'obbligatorietà.

Con specifico riferimento al testo all'esame per il parere di codesta illustre Commissione, si osserva che l'articolo 5, recante l'obbligo di registrazione degli stabilimenti e tenuta dei registri, fissa un termine di sette giorni per la comunicazione delle modifiche e cessazioni delle attività registrate (comma 5 lettera c)). Si suggerisce a tal proposito di ampliare i previsti termini, quantomeno in casi particolari quali il decesso del titolare dell'allevamento o i trasferimenti aziendali, coerentemente con quanto prescritto dalla legge in caso di semplici variazioni (es. variazioni da presentare all'Agenzia delle Entrate, alle CCIAA o all'UMA).

In ordine all'obbligo di conservazione della documentazione, per almeno tre anni dalla data di emissione, in formato cartaceo o digitale (articolo 8), considerando che già sussiste un obbligo di registrazione delle informazioni nelle banche dati ufficiali (BDN e Farmaco Sorveglianza) e che queste registrazioni vengono effettuate con autenticazione forte (SPID, CNS o altri sistemi autorizzati), si ritiene necessario non duplicare adempimenti e considerare tali registrazioni come mezzo di archiviazione digitale.

L'articolo 9, comma 10, individua gli obblighi a carico dell'operatore per l'identificazione e registrazione degli animali, stabilendo che l'operatore provvede alla generazione di un registro informatizzato in BDN della sua attività che sostituisce qualsiasi altro registro aziendale cartaceo o su altro supporto.

Pur condividendo la necessità che tutti gli operatori che gestiscano direttamente l'anagrafe passino dal registro di stalla cartaceo a quello informatizzato, si ritiene che suddetto passaggio debba trovare graduale attuazione a seconda delle diverse realtà organizzative, come ad esempio nel caso in cui le singole imprese affidino la gestione dell'anagrafe ad un soggetto delegato e detengano un registro cartaceo, che rappresenta il documento ufficiale richiesto durante i controlli (condizionalità PAC, Sanità, ecc.) e consente di conoscere la situazione dell'allevamento in tempo reale in riferimento alle nascite, agli acquisti ed alle vendite. Appare quindi opportuno che sia concesso un congruo periodo di tempo utile a garantire la transizione e il passaggio dal registro cartaceo a quello informatizzato.

L'articolo 18 introduce sanzioni per l'inosservanza degli obblighi di conservazione della documentazione relativa agli animali e degli adempimenti relativi alla tracciabilità degli animali, attraverso la loro identificazione e la registrazione degli eventi che li riguardano. A tale riguardo, sono in pari modo sanzionati la mancata registrazione ed i ritardi nella registrazione di un evento. Considerato che vi sono stalle di dimensioni molto rilevanti nelle quali può verificarsi, in relazione a circostanze contingenti o a festività, un ritardo nelle comunicazioni obbligatorie, si suggerisce una rimodulazione e differenziazione delle sanzioni per il mero ritardo, in modo tale che gli errori accidentali o formali, con una bassa percentuale di incidenza sulle movimentazioni di un allevamento, siano proporzionate alla tenue gravità dell'infrazione.

Infine, con l'obiettivo di garantire una piena operatività dei nuovi istituti, si suggerisce in riferimento alla disposizioni transitorie e finali (articolo 23) di estendere a centottanta giorni il termine per l'adozione del manuale operativo, da adottare con decreto del Ministero della Salute.

Schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 14 comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429. AG n. 382.

Lo schema di decreto legislativo in esame adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, lettera a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53 "Legge di delegazione europea 2019-2020" ridisegna la *governance* della sanità animale: "prevenire è meglio che curare" nell'ottica del principio "One Health", in base al quale la sanità animale, la sanità pubblica, l'ambiente, il benessere animale, gli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico sono interconnessi

Stante queste premesse, gli articoli 6 e 7, in attuazione degli artt. 18 e ss. del Regolamento 2016/429, disciplinano modalità e tempistiche degli obblighi di notifica e comunicazione da parte degli operatori e delle pertinenti persone fisiche e giuridiche all'autorità sanitaria nazionale e all'Unione europea - a seconda dei casi - del sospetto di una malattia o di una malattia emergente. L'allevatore, in qualità di operatore, diventa responsabile della segnalazione della malattia nei termini indicati e presuppone che sia egli stesso a dover riconoscere le patologie e a saperle classificare nelle diverse categorie. Benché l'articolo 10 preveda una specifica formazione per gli operatori - allevatori, questi ultimi non potranno sostituire le competenze medico-scientifiche del veterinario aziendale o del veterinario ufficiale dell'Asl competente, né tantomeno è sostenibile immaginare che in ogni azienda sia presente la figura del "veterinario aziendale", cui assegnare tali compiti, atteso che il numero di liberi professionisti disponibili ad assumere l'incarico di veterinario aziendale è particolarmente esiguo¹. Si suggerisce anche di valutare il raccordo tra le disposizioni che disciplinano l'obbligo di notifica delle malattie e le relative sanzioni (art. 6 e art. 23, co.1), l'articolo 10, che demanda ad un successivo D.M. la disciplina per gli obblighi formativi degli operatori e dei professionisti, da adottarsi entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del provvedimento, e le norme di cui si dispone l'immediata abrogazione.

Da valutare anche l'articolo 11 che definisce modalità e criteri uniformi da rispettare nell'ambito dell'attività di sorveglianza e delle visite di sanità animale, così introducendo un obbligo in capo agli operatori per la conservazione delle evidenze analitiche e per le relative registrazioni nel sistema informativo *Classyfarm* per il tramite del veterinario aziendale, mentre attualmente l'adesione al sistema è su base volontaria. Si ritiene che di tali operazioni debbano essere a carico della sanità veterinaria pubblica.

¹ Basti pensare che in tutta la Lombardia sono complessivamente trentadue.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette. AG n. 383.

Lo schema di decreto legislativo reca disposizioni in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica. Per scongiurare il rischio di coinvolgere nei divieti specie animali esotiche considerate “di compagnia”, anche in danno ad un consistente comparto economico, si ritiene opportuno ampliare l’elenco delle ipotesi di esclusione dal generale divieto di cui all’art. 4, comma 3 e di inserimento nell’elenco che il MITE dovrà redigere di concerto con l’ISPRA ai sensi del successivo articolo 5.

Si rileva che l’art. 4, comma 3, lett. f) esclude dai divieti di detenzione le sole specie selvatiche autoctone, così facendo rientrare nell’ambito di applicazione del generale divieto specie non selvatiche autoctone, tra le quali la quaglia giapponese (*Coturnix coturnix japonica*) utilizzata per fini venatori, cinofili, di allevamento e alimentari.

Si ritiene opportuno inoltre modificare l’art. 4, comma 3, introducendo dopo le parole “*progetti di reintroduzione o*” le seguenti “*nei piani e attività di ripopolamento*”.

L’articolo 8 rubricato “*Caratteristiche degli stabilimenti che detengono gli animali*” demanda ad un decreto del Ministero della Salute, da adottare entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, la definizione delle caratteristiche strutturali e funzionali degli stabilimenti che detengono gli animali di specie selvatica ed esotica, qualora non siano già disciplinati da norme nazionali e unionali. Sono esclusi dal decreto citato i giardini zoologici, le aree protette e i rifugi per animali sequestrati e confiscati. Si ritiene di rilevante importanza monitorare la disciplina attuativa e di integrare la definizione di “stabilimento”, di cui all’articolo 1, comma 3, prevedendo anche l’esclusione delle “*abitazioni in cui sono detenuti i richiami vivi di cui all’articolo 5, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*”.



Ente Nazionale Protezione Animali

Sede centrale - Protocollo Generale

Prot. n. 2218-2022 del 31/05/2022

USCITA
Rif. sede: 001
SEDE CENTRALE



Camera dei Deputati

All'attenzione della:

XII Commissione (Affari Sociali)

XIII Commissione (Agricoltura)

Senato della Repubblica

All'attenzione della:

Commissione 12^a (Igiene e sanità)

Commissione 13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

AUDIZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI IN MERITO ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429 IN MATERIA DI COMMERCIO, IMPORTAZIONE, CONSERVAZIONE DI ANIMALI DELLA FAUNA SELVATICA ED ESOTICA E FORMAZIONE PER OPERATORI E PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI, ANCHE AL FINE DI RIDURRE IL RISCHIO DI FOCOLAI DI ZONOSI, NONCHÉ L'INTRODUZIONE DI NORME PENALI VOLTE A PUNIRE IL COMMERCIO ILLEGALE DI SPECIE PROTETTE" (ATTO DEL GOVERNO N. 383)

Il Regolamento Europeo 2016 /429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica rappresenta una nuova fase nella politica dell'Unione Europea, divenuta sempre più necessaria e stringente negli ultimi anni. Il regolamento in questione, infatti, riordina, rivede, riorganizza numerose norme riguardanti gli animali sotto precisi principi e criteri, in primo luogo quello dello strettissimo nesso tra salute non umana e salute umana. Dunque, raccoglie passi propedeutici, come quello del "prevenire è meglio che curare" adottato dall'Europa a partire dal 2007. È da rilevare che nelle regole comunitarie figura sin dal 2008 la direttiva sulla tutela penale dell'ambiente.

La prevenzione delle zoonosi riguarda il mondo contemporaneo a tutti i livelli: non solo per quanto attiene al nostro interesse sanitario ed economico, ma anche sotto l'aspetto dell'impatto sulle specie selvatiche che le zoonosi stesse possono esercitare. L'ambiente non può costituire mai un corpo separato dalla nostra vita; anzi, esso rappresenta la condizione primaria del nostro esistere. Lo "spillover", il salto di specie di un virus, è uscito dalle ipotesi surreali e ha costretto tutti noi a fare i conti con gli effetti di devastanti attività umane, come la deforestazione e la distruzione degli habitat, con la cattura e il commercio di selvatici o i mercati -macello in Asia o, ancora, gli allevamenti intensivi orientali. A questo proposito, vogliamo ricordare che la nostra associazione ha più volte sottolineato l'assoluta necessità della riduzione della densità e del numero degli animali negli allevamenti intensivi nazionali, possibili focolai e diffusori di zoonosi. Del resto, della nostra dipendenza dalle condizioni del Pianeta, degli ecosistemi, della biodiversità, la testimonianza più attuale, indiscutibile ormai, e bruciante è lo stravolgimento del clima, a cui, peraltro, l'Europa sta tentando di rispondere in modo avanzato, con politiche che tutti gli stati membri debbono rispettare e sviluppare.



L'Ente Nazionale Protezione Animali desidera concentrare in questa sede la propria attenzione sullo schema di decreto legislativo numero 383, che bene rappresenta e sottende i punti sopra trattati e che - possiamo ben dirlo - tocca oggi il nostro Paese in modo particolare. L'Italia è, infatti, crocevia di commercio illegale di fauna, maglia nera nell'Unione per bracconaggio, e oggetto di ripetute procedure sanzionatorie, afflitta da rilevanti traffici di cuccioli di animali di affezione. Attività "ludiche" come la caccia e la pesca sportiva hanno causato gravi danni ambientali a causa della introduzione di specie alloctone: quelle di cui, poi, si prescrive lo sterminio o il forte contenimento sulla base di piani europei. Nelle case degli italiani, inoltre, sono presenti moltissime specie di animali esotici - rettili, aracnidi, pesci - anche in pessime condizioni di detenzione.

Ma il nostro Paese reca anche grandi valori, dopo la recente modifica ed integrazione da parte del Parlamento dell'articolo 9 della Carta: sono valori ormai costituzionalmente protetti la biodiversità, l'ambiente, gli ecosistemi "anche nell'interesse delle future generazioni".

Riteniamo che lo schema di decreto legislativo in questione porti elementi positivi, ma che presenti aspetti di vulnerabilità che rischiano di annullarne gli effetti a causa di omissioni o di misure derogatorie. Portiamo, dunque, alla Vostra attenzione, alcune proposte emendative, di integrazione o di modifica.

Tali proposte riguardano, prioritariamente:

- la citazione, nelle premesse del decreto legislativo, dell'articolo 9 della Costituzione novellato;
- anche al fine di prevenzione di zoonosi come l'avaiaria, prevedere il divieto di ripopolamento per fini non strettamente conservazionistici e adeguatamente motivati, e la cancellazione del regime di deroga sui richiami vivi (articoli 3 e 5);
- vietare l'ulteriore acquisizione e commercializzazione di animali, sia selvatici che esotici, nell'anno successivo all'entrata in vigore del provvedimento (articolo 6 e 7);
- rafforzare le misure relative alla vendita a distanza (art 11);
- modifica del sistema sanzionatorio previsto dagli articoli 14 e 15 prevedendo sanzioni amministrative più alte e dunque veramente efficaci, e soprattutto riformando l'articolo 727 bis del Codice Penale introducendo le fattispecie contemplate come delitto nel Codice Penale stesso;

Prima di presentare in modo puntuale i nostri emendamenti al testo governativo, riteniamo necessario motivare la proposta relativa alla riscrittura dell'articolo 727 bis del Codice Penale, per la particolare insufficienza e pericolosità che esso presenta. Costituisce, infatti, un autentico scollamento dalla direttiva 2008/99 sulla tutela penale dell'ambiente al cui recepimento il decreto legislativo 121 del 2011 doveva rivolgersi.

Tale provvedimento, infatti, non solo non ha rispettato gli obiettivi dell'atto comunitario, vale a dire il principio che il ricorso al diritto penale costituisce uno strumento indispensabile della lotta contro gli illeciti ambientali, ma anche un regresso nei confronti del sistema sanzionatorio previsto dalla legge speciale sulla tutela della fauna n. 157 del 1992 il testo dell'articolo 727 bis, infatti, contempla semplici contravvenzioni obblazionabili con l'arresto da uno a sei mesi o l'ammenda fino a 4.000 euro, ignorando le caratteristiche di efficacia proporzionalità e dissuasione richieste dalla direttiva. La gravità del quadro ambientale attuale e della condizione delle specie, anche in relazione alla necessità di prevenzione delle zoonosi, esige un sistema sanzionatorio efficace e coerente.



Non è più tollerabile che l'uccisione di una specie protetta venga punita in modo tanto blando da vedere sanzionato più gravemente il danneggiamento della carrozzeria di un'autovettura che l'uccisione, il commercio, la cattura di una specie protetta. Proponiamo dunque la riscrittura dell'articolo 727 bis con la previsione del delitto, sia per quanto riguarda l'uccisione delle specie protette, sia la commercializzazione di frodo: il lucroso mercato illegale della fauna selvatica ed esotica, i circuiti criminali che costituiscono uno dei business più rilevanti dei nostri tempi richiedono misure adeguate.

:: EMENDAMENTI

Premessa

Nella premessa, alle parole "Visti gli articoli 76,87 e 117 della Costituzione dopo le parole "articoli" aggiungere "9".

Articolo 1

Al comma 3, alla lettera d), dopo le parole "animali da compagnia" aggiungere le seguenti parole: "incluse le abitazioni ed i luoghi di detenzione ed uso di richiami vivi di cui all'art. 5 comma 2 della legge 157/92, compresi gli appostamenti fissi o temporanei".

Articolo 2

Alla lettera b) dopo "selvatici" aggiungere: "nonché di tutti gli animali tenuti".

Articolo 3

- Al comma 1, è aggiunto il seguente: "1.bis È vietata la vendita di animali da compagnia in fiere, mercati, mostre, manifestazioni ed attività ambulanti".

- Al comma 2 sopprimere la lettera: "f)".

- Al comma 2, Sostituire La Lettera G Con La Segunte: "g) agli animali impiegati nei progetti scientifici e con finalità conservazionistiche di reintroduzione o ripopolamento, autorizzati secondo la normativa vigente, escludendo quelli a fini venatori".

- Alla fine dell'articolo aggiungere il seguente comma : "3. È vietato il ripopolamento di qualunque specie a fini venatori."



Articolo 4

- Al comma 1, dopo "selvatica" aggiungere: "ed esotica".
- Al comma 3, dopo la parola "progetti" aggiungere: "esclusivamente di carattere scientifico".

Articolo 5

- Al comma 1, sopprimere le parole: "Selvatiche ed".
- Al comma 1, all'ultimo periodo, sostituire le parole "è consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche" con le parole : "è consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie esotiche".
- Al comma 1, sostituire le parole "sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale" con le parole : "previo parere dell'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale".

Articolo 6

Al comma 1 sostituire le parole "acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del decreto" con le seguenti parole: "che risultino acquisiti all'entrata in vigore del presente decreto"

Articolo 7

Al comma 1, sostituire le parole "acquisiti a qualsiasi titolo entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto" con le parole: "acquisiti a qualsiasi titolo all'entrata in vigore del presente decreto".

Al comma 1, alla fine, dopo le parole "a tenerli e a commercializzarli" aggiungere: "entro e non oltre un anno all'entrata in vigore del presente decreto".

Articolo 11

dopo "in vendita o in cessione, deve", inserire la seguente frase: "lasciare copia digitale del documento di identità, o in alternativa gli estremi dello stesso, al titolare o responsabile del sito o della testata e".

Articolo 13

Al Comma 1, lettera d), Sostituire: "Gli animali che non possono essere rilasciati in natura devono essere trasferiti entro dieci giorni presso altro stabilimento " con : "Gli animali che non possono essere rilasciati in natura possono essere trasferiti prioritariamente presso Cras e strutture di associazioni protezionistiche individuate ai sensi dell' art. 12, oppure, in seconda istanza, presso altro stabilimento....".



Articolo 14

Al comma 1 sostituire le parole “sanzione amministrativa da €1.000 a €5.000” con le parole: “sanzione amministrativa da €3.000 a €15.000”.

Articolo 15

Riformulare il comma l’art. 727-bis c.p. come segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura, detiene commercializza esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

1-bis. Le pene di cui al comma 1 sono aumentate del doppio se gli esemplari sono inclusi all’art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357; nell’Allegato A del Regolamento (CE) N. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e s.m.i., nell’Allegato I della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009; nell’allegato IV, lettera a), della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992 e s.m.i.; nell’articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i., nonché tutte le specie sottoposte a particolari regimi di tutela da disposizioni nazionali, sovranazionali e internazionali. Se il fatto è commesso per colpa la pena prevista al primo comma è diminuita da un terzo alla metà.

2. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con la multa da 1.000 a 15.000 euro”.

Il Consigliere Nazionale ENPA

Annamaria Procacci

Ufficio fauna selvatica

Andrea Brutti.



Varese, 30 maggio 2022

Alla Cortese Attenzione de
La Segreteria della
XIII Commissione
Camera dei deputati
com_agricoltura@camera.it

Oggetto: contributo scritto su atti del Governo n. 383 – Prof. Adriano Martinoli – Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate Università degli Studi dell'insubria (Varese-Como)

Spett.le Segreteria

con la presente sono cortesemente a sottoporre alla Commissione XIII della Camera dei deputati alcune note (in allegato) sullo Schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

Grato per l'attenzione, l'occasione è gradita per inviare i miei più cordiali saluti

Prof Adriano MARTINOLI



Coordinatore Unità di Analisi e Gestione delle
Risorse Ambientali (UAGRA)
Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate
Università degli Studi dell'Insubria



Via J.H. Dunant, 3 – 21100 Varese (VA)- Italia
Tel. +39 0332-421538; Fax +39 0332-421446
Email: adriano.martinoli@uninsubria.it
Web: www.uninsubria.it - <http://uagra.uninsubria.it/>
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

Chiaramente Insubria!

Edificio Monopiano
Uff. 0.060

Note allo schema di decreto legislativo recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette (n. 383)

a cura di *Adriano Martinoli*

(Dipartimento di Scienze Teoriche e Applicate – Università degli Studi dell'Insubria (Varese, Como))

Premessa

L'introduzione e la diffusione delle specie aliene invasive rappresenta una delle principali minacce alla biodiversità e alla funzionalità ecosistemica. Le ultime stime per l'Europa parlano di oltre 12.000 specie aliene, con una crescita pari al 76% negli ultimi 30 anni. In Italia si valuta che siano state introdotte oltre 3.000 specie aliene, circa il 15% delle quali ritenute invasive, ossia in grado di provocare gravi impatti anche sull'economia e la salute dell'uomo, oltre che alla biodiversità. Dall'analisi condotta sul totale delle specie analizzate nel documento di ISPRA (Analisi e prioritizzazione dei vettori di ingresso delle specie aliene in Italia, del giugno 2020), si evidenzia che la principale modalità di ingresso in Italia delle specie aliene risulta essere l'introduzione volontaria in strutture di contenimento e successiva fuga involontaria. Categoria che include anche i rilasci volontari e gli abbandoni in natura degli animali da compagnia da parte dei privati cittadini loro detentori.

Problematica, quest'ultima, che deve quindi indurre ad una attenta valutazione di tutti i fattori che possono in qualche modo, seppur involontariamente, concorrere a non limitare questa criticità.

Modifiche suggerite e valutazioni

ART. 1 (Ambito di applicazione e definizioni)

2. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni, dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

d) autoctona: popolazione o specie che per motivi storico-ecologici è indigena del territorio italiano

[...nota...]

Pur essendosi esplicitamente riferiti al D.P.R. 357/1997, il Regolamento recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, che rappresenta un caposaldo normativo importante, la definizione di specie autoctona di cui al punto "d", riporta la dizione "per motivi storici" che purtroppo non contribuisce a sancire una definizione corretta. Viene inserito infatti, al fianco del termine "ecologici" il concetto di "storia" ossia considerando in primis il prodotto delle scelte e delle azioni degli esseri umani. A tal proposito riapre, per lo meno dal punto di vista teorico, e a prescindere dalle buone intenzioni del legislatore, al concetto di specie "artificialmente" presente, (ovvero per cause "storiche", ossia umane), rendendo quindi labile (nella definizione) il concetto tra specie alloctona e autoctona. Una possibile definizione sostitutiva potrebbe essere quella già adottata all'Art. 3 del Regolamento UE 1143/2014 "1) «specie esotica»: qualsiasi esemplare vivo di specie, sottospecie o taxon inferiore di animali, piante, funghi o microrganismi spostato al di fuori del suo areale naturale; sono compresi le parti, i gameti, i semi, le uova o i propaguli di tale specie, nonché gli ibridi, le varietà o le razze che potrebbero sopravvivere e successivamente riprodursi;»

ART. 4 (Specie pericolose per la salute, l'incolumità pubblica o per la biodiversità)

2. Il Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della salute e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, stabilisce con proprio decreto i criteri da applicare nell'individuazione delle specie di cui al comma 1 e predispone l'elenco di tali esemplari.

[...nota...]

Nell'Art. 4 comma 2 si propone la logica della "lista di esclusione" ovvero un elenco di specie per le quali si applica il divieto, che è in diretta antitesi con il successivo Art. 5 nel quale invece si propone un elenco di specie per le quali il divieto non viene esercitato. Questa commistione di approcci potrebbe non favorire una adeguata comprensione della norma in fase di attuazione. Inoltre l'approccio attraverso "liste negative" (ovvero elenchi di specie in esclusione) diventa più farraginoso, complesso e quindi meno applicabile, in particolare considerando che il livello tassonomico utilizzato è quello di specie. Quindi ci si troverebbe ad allestire liste sovrabbondanti di specie (elenchi vasti) con maggiore possibilità che le liste stesse appaiano incomplete. L'approccio attraverso livelli sistematici (taxa) superiori al rango di specie (Genere, Famiglia, Ordine ecc.) viceversa apparirebbe maggiormente cautelativo, ma nel contempo lascerebbe minor spazio alla valutazione di eventuali "eccezionalità", ossia particolari casi specifici.

ART. 5 (Elenco delle specie di animali da compagnia)

1. In deroga al divieto di cui all'articolo 3, comma 1, la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia è consentita unicamente per esemplari delle specie individuate con decreto del Ministro della salute, da redigersi secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra quelle elencate nell'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni previsto per l'adozione del decreto di cui al primo periodo, è consentita la detenzione, la commercializzazione e l'importazione di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del regolamento (UE) 2016/429.

[...nota...]

*Il principio sul quale si basa il divieto di detenzione, commercializzazione e importazioni di individui di specie selvatiche ed esotiche come animali da compagnia, è il **principio di precauzione** ampiamente utilizzato in Biologia della conservazione ovvero, in caso di assenza di conoscenze di dettaglio sugli effetti di "manipolazioni antropiche" (rappresentate anche dalle possibili introduzioni di animali selvatici usati come animali da compagnia) su ecosistemi, specie, dinamiche naturali ecc. , è preferibile astenersi dall'effettuare tali modifiche alteranti.*

In riferimento quindi al suddetto articolo 5, che consentirebbe, in caso di mancata predisposizione del decreto del Ministro della salute entro 30 giorni (periodo che appare per altro ampiamente insufficiente per garantire una efficace redazione di una lista meditata, esaustiva e condivisa...), la possibilità di detenere, commercializzare e importare animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia di cui all'Allegato I del Regolamento (UE) 2016/429, si verrebbe meno al principio di precauzione, incrementando notevolmente la possibilità di avere ricadute negative sull'ambiente (sensu lato) derivanti dalla circolazione di specie selvatiche ed esotiche.

*In tal senso un correttivo importante che suggerisco di inserire è la **possibilità di detenere, commercializzare e importare animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia esclusivamente previa sterilizzazione chirurgica** (metodologia per altro incentivata e adottata normalmente in vari contesti, tra i quali la gestione delle colonie feline). Questa precauzione*

risolverebbe a priori quasi tutte le problematiche derivanti da potenziali e involontari rilasci in natura.

Questa soluzione può ovviamente essere adottata in modo permanente e senza difficoltà alcuna per larga parte dei vertebrati, viceversa è meno facilmente adottabile per gli invertebrati, tra i quali molti insetti che risultano ad alto rischio di invasività. Con l'Art. 5 paradossalmente potrebbero essere detenuti, commercializzati e importati insetti (anche catturati in natura, in base all'Art. 3) quali animali da compagnia che nel contempo potrebbero rappresentare una seria minaccia per la biodiversità e le attività produttive (specie i cui effetti, in seguito all'introduzione in natura in contesti nei quali risultassero alloctone, non sono attualmente noti ma che potrebbero rilevarsi in futuro impattanti).

Mi permetto infine di evidenziare che nel citato Allegato I "Specie di animali da compagnia" del Regolamento (UE) 2016/429, laddove si cita "Mammiferi: roditori e conigli diversi da quelli destinati alla produzione alimentare" si include un enorme numero di specie ad altissimo tasso riproduttivo, in particolare tra i Roditori, e quindi potenzialmente pericolose qualora immesse in natura, seppur involontariamente quale conseguenza della detenzione.

Mi preme infine ricordare la necessaria importanza di considerare, quale concreto fattore di rischio per la tutela della biodiversità, il rilascio (anche se involontario) di animali "da compagnia". A tale proposito ricordo che, dall'analisi effettuata dall'ISPRA, ai sensi dell'art.13 comma 1 del Regolamento UE 1143/2014, in merito ai vettori di ingresso prioritari per l'Italia, emerge chiaramente la primaria importanza della "fuga accidentale" o del "rilascio in natura" delle specie cosiddette da compagnia, comprese quelle detenute in terrari e acquari.

Martedì 15 giugno 2022 – ore 10.15

Audizione informale, in videoconferenza

Nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 383

Presso le Commissioni riunite 12^a (Igiene e Sanità),

13^a (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Onorevoli Presidenti

Onorevoli Senatori

ringraziamo per l'invito alla presente audizione sullo schema di decreto 383, relativo al recepimento del Regolamento europeo 2016/429 sulla sanità animale.

ASSALCO, l'Associazione Nazionale tra le Imprese per l'Alimentazione e la Cura degli Animali da Compagnia, da me rappresentata, da sempre promuove, di concerto con la federazione europea FEDIAF, la conoscenza e il rispetto delle norme da parte degli operatori del settore.

Il nostro sarà un intervento breve in quanto il Regolamento europeo in recepimento ha come scopo la prevenzione e il controllo delle malattie animali nel territorio comunitario. L'ambito è quindi di esclusiva competenza della veterinaria.

Il nostro intervento, come operatori dell'industria dei prodotti per l'alimentazione e la cura degli animali da compagnia, è dovuto al fatto che la legge di delegazione europea n. 53 del 2021 ed in particolare l'art. 14, lettera q) ha introdotto, esclusivamente sul territorio italiano, un divieto all'importazione, alla conservazione e al commercio di animali selvatici e di animali genericamente definiti esotici, divieto che, mi preme sottolineare, non rientra nell'ambito di applicazione della norma comunitaria in recepimento.

È importante ricordare che le specie selvatiche in via di estinzione, così come le specie pericolose e le specie esotiche invasive sono già ampiamente regolamentate a livello internazionale, europeo e nazionale da normative specifiche che prevedono divieti e regole già applicate nel nostro paese. Faccio riferimento, ad esempio, alla Convenzione Internazionale Cites per le specie a rischio di estinzione, al Regolamento europeo 1143/2014, per le specie esotiche invasive e al Decreto del Ministero dell'Ambiente, del 19 aprile 1996, che elenca le specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

La nostra preoccupazione è quindi che il divieto nazionale, imposto con l'art. 14 q) possa, con la sua formulazione generica, includere animali esotici familiari la cui importazione, commercializzazione e detenzione non comporta alcun rischio per la salute e per l'ambiente.

In Italia, si stima la presenza di oltre 64 milioni di animali d'affezione, di cui quasi 30 milioni di pesci, più di 18 milioni di cani e gatti, circa 13 milioni di uccelli e oltre 3 milioni tra piccoli mammiferi e rettili. Quindi, escludendo cani e gatti parliamo di 46 milioni di animali, spesso definiti esotici e

prevalentemente costituiti da piccoli mammiferi come conigli e criceti o pesci e uccelli ornamentali, considerati a tutti gli effetti membri delle famiglie italiane.

Divieti insensati per questo tipo di animali avrebbero conseguenze su migliaia di allevatori italiani, migliaia di negozi specializzati e aziende che operano nel settore, senza calcolare l'indotto che dà lavoro a decine di migliaia di persone. Avremmo quindi una serie di **ricadute sul piano occupazionale per gli operatori autorizzati, a tutto a vantaggio del commercio illegale, la cui espansione porterebbe - questa sì - a reali rischi per la salute degli animali, delle persone e dell'ambiente.**

Il divieto introdotto dall'art. 14 lettera q) dovrebbe essere attuato attraverso la previsione, in un successivo decreto, di una lista di animali di specie selvatiche ed esotiche da compagnia che sarà possibile detenere sul territorio italiano.

Sottolineiamo che il Regolamento europeo in recepimento, riporta già in allegato (Allegato I, parte B) una lista di animali da compagnia, aperta anche alle specie cosiddette esotiche.

Il Regolamento indica poi la necessità, non di divieti, ma di una corretta regolamentazione, dell'allevamento, del trasporto, della detenzione e della cura di tali animali. Tale regolamentazione dovrà essere **proporzionata al rischio** derivante dalla detenzione privata di animali da compagnia, inclusi i cosiddetti esotici, **che lo stesso Regolamento definisce come "rischio più che irrilevante"** per la sanità animale e per la sanità pubblica.

Accogliamo quindi con favore una proporzionata regolamentazione di tutte le specie da compagnia, incluse quelle definite esotiche.

Lasciamo ai professionisti veterinari la valutazione scientifica della validità e della fattibilità della creazione di una nuova lista delle innumerevoli specie di animali d'affezione che potrebbero essere detenute nelle case degli italiani. Dal nostro punto di vista, come operatori che lavorano nel mercato comune europeo riteniamo però **importante non discostarsi dalla normativa europea, e non generare ripercussioni negative e di svantaggio a livello nazionale.**

Auspichiamo quindi che i futuri provvedimenti attuativi siano coerenti con quanto previsto per gli animali da compagnia nel Reg. UE 2016/429, in recepimento, e con quanto previsto dalla normativa esistente in tema di specie selvatiche, esotiche e pericolose.

In conclusione, consideriamo il testo approvato dal Consiglio dei Ministri, il 5 maggio scorso, una buona base di partenza per i successivi provvedimenti attuativi e auspichiamo che queste Commissioni siano dello stesso avviso.

Con osservanza.

Antonella Baggini
Segretario Generale

